

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 150° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 6
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 8
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 13
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 20
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	» 27
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 42
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 45
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 59
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 63
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 66
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 73

### Comitato paritetico

11 <sup>a</sup> (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera) .....	<i>Pag.</i> 80
--	----------------

### Commissioni di inchiesta

Sul ciclo dei rifiuti .....	<i>Pag.</i> 82
-----------------------------	----------------

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

### Organismi bicamerali

Riforme costituzionali .....	<i>Pag.</i> 83
Questioni regionali .....	» 182
RAI-TV .....	» 187
Mafia .....	» 206
Finanza pubblica .....	» 211
Pubblica amministrazione .....	» 232

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i> 233
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	» 238

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 241
---------------------------	-----------------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

57<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21<sup>a</sup>, 0020<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, con lettera del 29 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del Regolamento, la lettera con la quale il senatore Riccardo De Corato ha comunicato di aver ricevuto due atti di citazione in giudizio, presso il Tribunale di Milano, in relazione a dichiarazioni da lui rilasciate sulla stampa.

Informa altresì che, con lettera del 30 maggio 1997, il Presidente del Senato ha trasmesso una lettera del dottor Carmine Mancuso, senatore nella XII legislatura, con la quale questi informa che il Tribunale di Palermo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato in relazione alla deliberazione con la quale il Senato stesso, nella seduta del 20 settembre 1995, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'*ex* senatore Mancuso. Dopo che la Corte Costituzionale si sarà pronunciata sull'ammissibilità del conflitto, il Senato potrà assumere deliberazioni per l'eventuale costituzione in giudizio.

### INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C21<sup>a</sup>, 0021<sup>o</sup>)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nel senso di procedere immediatamente all'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal dottor Ferdinando Imposimato, senatore all'epoca dei fatti.

*INSINDACABILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal dottor Ferdinando Imposimato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione a due procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso i Tribunali di Roma e di Napoli.***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0029<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente il contenuto della richiesta.

La Giunta ascolta quindi il dottor IMPOSIMATO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e deposita alcuni atti relativi ai procedimenti civili che lo riguardano.

Gli pongono domande i senatori PALUMBO, RUSSO e PELELLA.

Congedato il dottor Imposimato, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori BERTONI e FASSONE.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di chiedere alle autorità giudiziarie procedenti copia degli atti dei procedimenti nei confronti del dottor Imposimato.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***Doc. IV-bis, n. 16, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici pro tempore, nonché dei signori Carlo Oriani, Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi, Elio Paratore e Remigio Tecchia ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), e precisamente: i signori Giovanni Prandini, Carlo Oriani, Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi e Elio Paratore per il primo capo di imputazione; i signori Giovanni Prandini, Elio Paratore e Remigio Tecchia per il secondo capo di imputazione.***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0030<sup>o</sup>)

IL PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti e precisa che nessuno degli inquisiti è presente per essere ascoltato dalla Giunta,

ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato, nè sono state presentate memorie dagli interessati.

Prendono quindi la parola il senatore RUSSO ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, e pertanto nei confronti dei signori Carlo Oriani, Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi, Elio Paratore e Remigio Tecchia.

La Giunta incarica il senatore Russo di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**147<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

**La seduta inizia alle ore 12,35.***IN SEDE CONSULTIVA****Doc. LVII, n. 2 – Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000***(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)(R125 b 00, C05<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il relatore VILLONE, nell'individuare le parti del Documento concernenti le materie di competenza della Commissione, richiama anzitutto l'attenzione sulle linee di intervento per il contenimento della crescita della spesa pubblica, tra le quali vi è un obiettivo di razionalizzazione connesso alla riforma del bilancio dello Stato e al rafforzamento delle capacità manageriali della dirigenza statale, nonchè al decentramento amministrativo e funzionale della spesa, allo snellimento delle procedure, all'accentuazione della responsabilità finanziaria degli enti periferici, alle procedure di acquisto di beni e servizi da parte dell'amministrazione. Secondo il Documento, dagli interventi citati, riferiti anche ai settori della scuola e della sanità, si intendono ottenere risparmi di spesa pari a circa un terzo del complesso. Quanto alle politiche settoriali, in tema di sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse vi è un riferimento all'esigenza di assicurare certezza del diritto e ripristino delle condizioni di legalità nel territorio, quali precondizioni per la libera iniziativa economica, che si realizza in particolare nella piena tutela dei contratti. In merito alle riforme strutturali, un capitolo specifico è dedicato alla riforma della pubblica amministrazione che, in attuazione del programma di Governo e delle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria del 1996, dispone di strumenti normativi già vigenti, come le leggi n. 59, n. 94 e n. 127 del 1997, rispettivamente concernenti il trasferimento di funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali e la riforma della pubblica amministrazione, il nuovo assetto del bilancio dello Stato e la semplificazione dei procedimenti amministrativi. In tale contesto, è stato affermato per la prima volta nell'ordinamento italiano – con la legge n. 59 del 1997 – un principio cardine dei sistemi federali, il

principio di sussidiarietà, che comporta l'individuazione di funzioni e compiti per i quali non risulti più necessaria l'attribuzione ad un soggetto pubblico, con il conseguente ritorno alla società civile e alle autonomie funzionali, in modo da alleggerire, e ridurre, il peso dell'intervento pubblico nel suo complesso. Con i decreti legislativi di attuazione, sarà inoltre conferito alle regioni e agli enti locali tutto ciò che attiene lo sviluppo degli interessi delle comunità locali, e in particolare le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori. Di conseguenza, saranno accorpate, trasformate o soppresse le strutture centrali e periferiche interessate al trasferimento di funzioni e compiti. Tali interventi necessitano, secondo il documento in esame, di alcune integrazioni normative, non tutte realizzabili con i previsti decreti legislativi di correzione: viene prospettata, di conseguenza, l'opportunità di misure di completamento dell'azione riformatrice, nell'ambito dei provvedimenti collegati alla prossima legge finanziaria.

Un riferimento specifico è poi rivolto agli effetti di semplificazione sulle procedure amministrative derivanti dalla legge n. 127 del 1997, che postulano una ricaduta economico-finanziaria in particolare per la ridefinizione dello strumento della conferenza di servizi, che potrebbe consentire una notevole accelerazione nella progettazione e nell'esecuzione delle opere pubbliche. Un ulteriore, specifico riferimento è riservato al progetto della rete telematica unitaria della pubblica amministrazione, quale strumento di innovazione amministrativa. Quanto alla riforma del bilancio dello Stato, essa è fondata su una sostanziale semplificazione e su una maggiore responsabilità e autonomia gestionale dei dirigenti pubblici, in attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, tale da attribuire ai dirigenti responsabili delle unità interessate la facoltà di spostare risorse da un capitolo di bilancio all'altro, previa comunicazione al Ministro del tesoro, senza interventi legislativi. La nuova impostazione del bilancio, fondata sull'abbandono del criterio della spesa incrementale con la scelta di un meccanismo di bilancio a base zero, insieme alla capacità di controllo gestionale attribuita alla dirigenza, dovrebbe consentire l'eliminazione delle inerzie e il conseguimento di risparmi consistenti e di maggiori capacità di governo della spesa pubblica, con un'accentuata flessibilità di intervento.

Il Relatore annuncia che il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali gli ha manifestato per le vie brevi l'intendimento di partecipare ai lavori della Commissione per l'esame del documento in titolo e propone pertanto di rinviare a una seduta successiva la discussione a tale riguardo e la conseguente formulazione del parere.

La Commissione consente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per le ore 14,45 e 20,30 di oggi, non avranno luogo.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**137<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità**

(Seguito e conclusione del coordinamento del testo proposto dalla Commissione)

Il presidente ZECCHINO ricorda che il coordinamento, iniziato nella seduta del 27 maggio scorso, deve essere ripreso con l'esame della ulteriore parte della proposta coord. 6, concernente l'articolo 10, commi 7 e 8.

Il relatore FASSONE illustra la restante parte della proposta coord. 6 e la proposta coord. 7 e propone altresì, per omogeneità terminologica con la proposta di riformulazione del comma 7 dell'articolo 10, di sostituire all'articolo 17 comma 1, del testo licenziato dalla Commissione la parola «determina» con la parola «definisce».

La senatrice SCOPELLITI considera non di mero coordinamento la sostituzione, al comma 7 dell'articolo 10, della parola «indica» con la parola «definisce», e al comma 1 dell'articolo 17, della parola «determina» con la parola «definisce». Dato il carattere tecnico del linguaggio giuridico, si tratta invece – a suo avviso – di una modifica di carattere sostanziale, mentre ulteriori perplessità solleva per il fatto che tali questioni vengano esaminate alla presenza di un ridotto numero di senatori, alcuni dei quali oltretutto presenti in sostituzione dei componenti effettivi della Commissione.

Il presidente ZECCHINO rileva che la proposta cui fa riferimento la senatrice Scopelliti non tende in alcun modo ad alterare la volontà manifestata dalla Commissione, ma semplicemente ad esprimerla attraverso una formulazione più chiara e linguisticamente più corretta e può quindi essere qualificata senz'altro come una modifica di coordinamento.

Dopo un intervento della senatrice SCOPELLITI che non concorda con le considerazioni svolte dal Presidente, la senatrice SALVATO, pur prendendo atto delle proposte di coordinamento illustrate dal senatore Fassone, non può fare a meno di notare che al comma 7 dell'articolo 10 la Commissione aveva originariamente utilizzata la parola «indica».

Il presidente ZECCHINO ribadisce che le proposte avanzate dal relatore Fassone rimangono senz'altro nei limiti di intervento di un coordinamento.

Dopo un intervento del senatore CIRAMI, che concorda con le modifiche di coordinamento proposte dal relatore Fassone, la Commissione approva la restante parte della proposta coord. 6, la proposta coord. 7 e la sostituzione della parola «determina» con la parola «definisce» al comma 1 dell'articolo 17.

Il relatore FASSONE illustra la proposta coord. 8 e propone altresì di inserire al comma 5 dell'articolo 12 dopo le parole «del conferimento di incarichi direttivi» le parole «e semidirettivi».

La senatrice SCOPELLITI fa presente che l'inserimento proposto al comma 5 dell'articolo 12 costituirebbe un emendamento di carattere sostanziale che non può essere introdotto in sede di coordinamento.

Il relatore FASSONE ritira pertanto la modifica proposta al comma 5 dell'articolo 12 e preannuncia la presentazione di un emendamento nello stesso senso da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Il senatore CIRAMI condivide tale orientamento.

La Commissione approva, poi, la proposta coord. 8.

Il relatore FASSONE illustra quindi la proposta coord. 9, che mira ad inserire al comma 2 dell'articolo 19 dopo la parola «conferite» la parola «anche». Senza l'introduzione di tale termine la disposizione in questione potrebbe infatti essere interpretata nel senso che dal conferimento delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali considerate resterebbero esclusi coloro che, secondo la normativa previgente, non abbiano già conseguito le previste qualifiche. Si tratterebbe – precisa il relatore – di un'interpretazione assolutamente in contrasto con la *ratio* ispiratrice dell'emendamento, presentato dal senatore Bertoni, con il quale è stato introdotto il suddetto comma 2 dell'articolo 19.

La senatrice SCOPELLITI osserva come, anche in questo caso, la proposta modificativa testè illustrata dal relatore abbia carattere sostanziale e non possa essere considerato un intervento a fini di coordinamento. Rammaricandosi poi per la scarsa partecipazione ai lavori della Commissione nella giornata odierna, preannuncia la sua intenzione di chiedere la verifica del numero legale, qualora venga posta ai voti la proposta coord. 9.

Seguono interventi del sottosegretario AYALA – il quale, condividendo la proposta coord. 9, sottolinea che la sua mancata approvazione esporrebbe il testo ad una grave censura di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza – del senatore Cirami – il quale aderisce pienamente alla proposta – e del presidente ZECCHINO che sottolinea come questa rimanga senz'altro nei limiti di una modifica di coordinamento e miri a sottoporre all'Assemblea un testo tecnicamente più aderente alla volontà espressa dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento.

La senatrice SCOPELLITI ribadisce le proprie precedenti obiezioni.

La proposta coord. 9 viene quindi ritirata dal RELATORE, che preannuncia un emendamento in tal senso in Assemblea.

**(143) SPERONI ed altri. – Modificazione all'articolo 241 del codice penale**, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997) (Esame e rinvio)

Il presidente ZECCHINO propone di acquisire le fasi procedurali relative all'esame precedentemente effettuato dalla Commissione – e che si era concluso il 10 aprile scorso, con il conferimento nella sede referente del mandato al relatore designato, senatore Callegaro di richiedere all'Assemblea il rinvio in Commissione del provvedimento in titolo, per quanto riguarda la relazione e la discussione generale.

Senza dibattito conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone altresì di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti che, accogliendo una sua proposta in tal senso, la Commissione decide di fissare per martedì 17 giugno prossimo alle ore 12.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO, PRESENTATE  
DAL RELATORE, IN ORDINE AL TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1799**

**Art. 10.**

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Il consiglio giudiziario può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla base degli specifici criteri indicati dal Consiglio superiore stesso ogni quattro anni all'atto dell'insediamento, le valutazioni di attitudine e di professionalità in relazione ai periodi diversi dal terzo, quinto e settimo. Il consiglio giudiziario se ritiene di dover esprimere un giudizio favorevole adotta la relativa delibera. Le disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma non si applicano per i magistrati della Corte di cassazione, della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e del tribunale superiore delle acque pubbliche».

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Consiglio superiore della magistratura definisce i criteri per le verifiche e i controlli sull'operato dei consigli giudiziari.».

*Collocare il comma 8 prima del comma 7.*

**Coord. 6**

**Art. 11.**

*Ogni qualvolta ricorra l'espressione: «valutazione di professionalità», sostituire con: «valutazione di attitudine e di professionalità».*

*Al comma 1 sostituire l'alea con il seguente: «Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, sono sostituiti dai seguenti:».*

*Al medesimo comma 1, nella novella all'articolo 6 del regio decreto n. 511 del 1946, sopprimere il quarto e il quinto comma e aggiungere in fine il seguente comma:*

«In ogni consiglio giudiziario, il presidente della corte di appello e il procuratore generale della Repubblica, in caso di mancanza o di impedimento, sono rispettivamente sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.».

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. L'istruttoria dei pareri e delle valutazioni di cui all'articolo 10 viene distribuita tra tutti i componenti, anche supplenti, del consiglio giudiziario. A tal fine i componenti possono avvalersi degli uffici amministrativi della corte di appello».

**Coord. 7**

### **Art. 12.**

*Al comma 3, sostituire le parole: «articolo 10» con le seguenti: «articolo 17».*

**Coord. 8**

### **Art. 19.**

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «conferite», inserire la parola: «anche».*

**Coord. 9**

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**61<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE**

**(2259) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996**  
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BOCO il quale ritiene questo Accordo tra l'Italia e il Kenya un passo importante per la promozione e protezione degli investimenti in vista delle possibili occasioni di sviluppo e cooperazione tra i due paesi firmatari. La ratifica di questo Accordo offrirà agli operatori economici italiani un più completo quadro normativo volto a tutelare e garantire le possibili operazioni di investimento in Kenya. Ricorda brevemente il processo di ammodernamento e di liberalizzazione economica intrapreso da tempo dal governo kenyano, ponendo in evidenza la stabilità politica che caratterizza questo paese. Rileva che l'Accordo in esame rappresenta sicuramente un passaggio di fondamentale importanza in un'ottica di rilancio della cooperazione e dell'investimento, non quindi dello sfruttamento del continente africano, sottolineando altresì la necessità dei contributi offerti dal capitale privato.

Il sottosegretario FASSINO si associa alle considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE pone ai voti il mandato al relatore Boco a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva all'unanimità.

*(2334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996*  
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BOCO il quale segnala che l'Accordo in esame è conforme alle più moderne convenzioni OCSE relative all'eliminazione delle doppie imposizioni fiscali. L'Accordo copre tutte le categorie di redditi prodotti sul territorio di uno dei due Stati ed è applicabile alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Vengono così stabilite le fonti fiscali dei redditi immobiliari, del reddito d'impresa, degli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale, della navigazione marittima o aerea, per le pensioni di natura privata e pubblica. Osserva che il Viet Nam rappresenta sicuramente una delle realtà più vivaci dell'Asia sud-orientale, in continuo sviluppo ed in forte crescita. Ricorda brevemente quanto l'Italia sia stata, e sia tuttora, vicina alle esigenze e alle necessità del Viet Nam dalla fine di quella triste guerra da tutti conosciuta; questo trattato faciliterà, fra l'altro, i rapporti commerciali tra i due paesi consolidando la reciproca stima.

Il senatore PORCARI si domanda se la formula usata rientri tra quelle abituali di questo tipo di accordi, avanzando allo stesso tempo dubbi circa la prevenzione dell'evasione fiscale, date le diverse interpretazioni dei principi democratici che potrebbero aversi in un paese come il Viet Nam. Per evitare rischi di abusi contro gli individui si domanda se non sia il caso di negoziare un nuovo protocollo.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che occorra attribuire fiducia e seguire lo schema abituale di questo tipo di atti, nella formula usata nei modelli internazionali, a prescindere da valutazioni interne sui singoli paesi.

Il presidente MIGONE precisa che questo tipo di accordo tende proprio a fornire la garanzia di evitare da un lato la doppia imposizione e dall'altro la totale evasione.

Dopo che il relatore BOCO ha precisato la necessità della reciprocità per questo tipo di atti, il sottosegretario FASSINO si associa alle considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE pone ai voti il mandato al relatore Boco a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva all'unanimità.

*(2464) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen tra gli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativamente all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con atto finale, protocollo e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PORCARI, ricordando che l'Accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985 dai tre paesi del Benelux, dalla Germania e dalla Francia, mirava alla libera circolazione delle merci e delle persone, mediante l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni e il coordinamento dei controlli alle frontiere esterne dell'area Schengen.

Gli stessi cinque paesi hanno poi firmato, il 19 giugno 1990, la Convenzione di applicazione del suddetto accordo, che reca norme assai dettagliate tra le quali è opportuno sottolineare la creazione del Sistema informativo Schengen, cioè una struttura informatica che consente di accentrare i dati precedentemente gestiti dalle autorità di pubblica sicurezza dei singoli Stati. Contemporaneamente gli Stati firmatari hanno assunto l'impegno di adottare nel proprio ordinamento una legge di tutela nei confronti dell'uso improprio dei dati personali.

L'Italia aderì all'Accordo di Schengen e alla Convenzione il 27 novembre 1990, dopo aver dovuto constatare l'impossibilità di trasferire in ambito comunitario la disciplina della libera circolazione di merci e persone, a causa dell'opposizione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Successivamente aderirono anche la Spagna e il Portogallo, nel 1991, e la Grecia nel 1992. Sono trascorsi ben tre anni tra l'adesione del Governo italiano e l'approvazione della legge che autorizzò la ratifica di tale accordo; peraltro si è dovuto attendere ancora tre anni e mezzo perchè fosse approvata la legge sulla protezione dei dati personali, nonché ulteriori provvedimenti di carattere legislativo e amministrativo necessari per il collegamento della rete consolare al Sistema informativo Schengen.

Il relatore Porcari rileva poi che l'adesione dell'Austria colma una lacuna geografica tra la Germania e l'Italia, consentendo una maggiore contiguità dei paesi dell'area Schengen. Inoltre tale adesione favorisce la comunitarizzazione della libera circolazione di merci e persone, di cui si discute attualmente nell'ambito della Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato di Maastricht. Sottolinea poi che sono trascorsi ben due anni tra la firma dell'accordo relativo all'adesione austriaca e la conclusione dell'accordo bilaterale riguardante il diritto di osservazione e di inseguimento transfrontalieri. Considerata la modestissima portata di tale accordo bilaterale, sembra incredibile che ciò abbia richiesto due anni di lavoro, pregiudicando

forse l'obiettivo di poter rendere operativo l'ingresso dei due paesi nel sistema Schengen a partire dal 27 ottobre.

La necessaria rapidità dell'esame non deve peraltro impedire una migliore formulazione del testo, che va modificato anzitutto per chiarire che l'Austria ha aderito anche all'Accordo di Schengen del 1985, oltre che alla Convenzione del 1990; inoltre all'articolo 2 bisogna specificare le clausole sull'entrata in vigore dei tre atti internazionali che l'Italia intende ratificare. A tal fine ha predisposto gli emendamenti 1.1 e 2.1 e l'emendamento al titolo del disegno di legge.

In conclusione il relatore Porcari propone l'approvazione del disegno di legge con le modifiche proposte, che non ne alterano la sostanza.

Il senatore ANDREOTTI, pur non opponendosi al disegno di legge in esame, ribadisce la sua profonda convinzione che un accordo come quello di Schengen, che disciplina materie tipicamente comunitarie al di fuori dell'ordinamento della Comunità europea, sia oggettivamente in contrasto con la concezione dell'Europa che fu alla base del Trattato di Roma.

Il sottosegretario FASSINO informa anzitutto che il 23 e il 24 del mese corrente si riunirà il Comitato esecutivo Schengen per decidere circa l'operatività dell'Accordo a partire dal 27 ottobre per l'Italia, l'Austria e la Grecia. Per poter conseguire tale obiettivo il Governo italiano ha dovuto profondere un grande impegno, che ha consentito di recuperare il grave ritardo sottolineato dal relatore: oltre all'approvazione della legge sulla protezione dei dati, negli ultimi mesi sono state predisposte le sedi consolari, sono stati fatti *test* sull'immissione dei dati nel sistema informatico, sono stati attrezzati porti e aeroporti. Inoltre l'Italia ha soddisfatto tutte le richieste dei *partners* circa i controlli alle frontiere, il cui rigore è stato apprezzato dall'apposita commissione tecnica degli Stati aderenti all'Accordo di Schengen.

Benchè tali accordi non prevedessero impegni precisi circa la riammissione nei paesi d'origine degli immigrati allontanati, il Governo ha avviato negoziati in tal senso con numerosi paesi, riuscendo in pochi mesi a sottoscrivere accordi di riammissione con quasi tutti gli Stati dell'Europa centro-orientale. Infine il Sottosegretario fa presente che gli atti internazionali in esame rientrano in questo generale sforzo del Governo, dal momento che l'accordo bilaterale con l'Austria non costituisce certo un atto dovuto, ma è il frutto di una scelta volta a rafforzare l'affidabilità del paese.

Il relatore PORCARI dichiara di condividere, in linea di principio, le perplessità del senatore Andreotti, ma pone in risalto la mancanza di alternative, dal momento che il terzo pilastro dell'Unione europea è stato finora solo l'embrione di una reale cooperazione negli affari interni e giudiziari. A tal riguardo, chiede al rappresentante del Governo quali prospettive vi siano per una comunitarizzazione della materia

nell'ambito della Conferenza intergovernativa. Illustra poi gli emendamenti 1.1, 2.1 e Tit. 1.

Il sottosegretario FASSINO, dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti del relatore, fa presente che vi sono obiezioni di alcuni *partners* in ordine alla comunitarizzazione dell'Accordo di Schengen. Peraltro tale Accordo si potrebbe considerare un'applicazione *ante litteram* del principio di flessibilità dell'integrazione europea, attualmente dibattuto nella Conferenza intergovernativa. L'Italia è favorevole a tale principio, ma vuole che per ciascun pilastro dell'Unione sia definito chi decide la flessibilità, con quali criteri si attua e quali garanzie vi siano per un successivo ampliamento di tali modalità di integrazione agli altri *partners*.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Con separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 1.1 e l'articolo 1 nel testo emendato. Successivamente sono approvati l'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, e l'emendamento Tit.1, volto a riformulare il titolo in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore Porcari di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2464****Art. 1.**

*Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) il Protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;

b) l'Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen – firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese – con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;

c) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997».

**1.1**

IL RELATORE

**Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

1. Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera a), dall'articolo 5 dell'Accordo di cui alla lettera b) e dall'articolo 2 dell'Accordo di cui alla lettera c)».

**2.1**

IL RELATORE

**TITOLO**

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; b) Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen – firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese – con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997».*

**TIT. 1**

IL RELATORE

**DIFESA (4ª)**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**63ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario per la Difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C04ª, 0044ª)

Il presidente GUALTIERI informa di aver deciso insieme al Presidente Migone di convocare per domani alle ore 20 le Commissioni riunite 3ª e 4ª con all'ordine del giorno comunicazioni del Governo sui più recenti sviluppi della situazione in Albania.

Il senatore MANCA chiede se la convocazione delle Commissioni riunite sia stata decisa dai Presidenti o sollecitata dal Governo.

Il presidente GUALTIERI ribadisce di aver deciso insieme al Presidente Migone la suddetta convocazione.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-00708 del senatore Manfredi. Nella premessa dell'interrogazione si afferma che la valutazione dell'idoneità psico-attitudinale dei giovani al servizio di leva o comunque al servizio militare viene affidata al test M.M.P.I. (versione abbreviata), che è utilizzato in particolare in due occasioni: alla visita d'idoneità ed al momento del reclutamento (nonchè eventualmente una terza volta in caso di invio in Ospedale Militare).

Al riguardo osserva innanzi tutto che in sede di visita di leva-selezione, l'utilizzazione del test M.M.P.I. non è primariamente funzionale

alla valutazione psico-attitudinale, pur concorrendovi in maniera complementare, ma a quella psico-fisica; il M.M.P.I., invero, trova maggiore applicazione nelle operazioni selettive svolte dal nucleo medico, quale strumento fondamentale per indagare l'autonoma funzione psichica entro la quale è possibile accertare la presenza o meno di elementi psicopatologici.

Durante le attività di reclutamento, viene effettuata la reiterazione del test M.M.P.I. non per determinare l'idoneità psico-attitudinale del soggetto, ma per consentire di verificare l'eventuale insorgenza di condizioni psicopatologiche, eventualmente sopravvenute nel periodo intercorso tra la visita di leva-selezione e d'incorporamento; periodo che può essere lungo anche diversi anni.

La versione «abbreviata» del testo M.M.P.I. non viene usata indiscriminatamente per concorrere alla valutazione psico-attitudinale di tutto il personale militare da reclutare, ma solo nei confronti di quello di leva per ragioni di comprensione linguistica e di contrazione dei tempi di utilizzazione. Nei confronti del restante personale militare, ovvero di quello che concorre per i ruoli in servizio permanente, viene impiegata la versione «ridotta» che consta di 357 «items» invece dei 174 della versione «abbreviata».

Qualora il militare dovesse essere ricoverato presso una struttura ospedaliera per disturbi della sfera psichica potrà, ma non necessariamente, venire somministrato il test M.M.P.I. (nella forma completa: 550 «items», ovvero ridotta o abbreviata) in associazione o meno ad altri strumenti psicodiagnostici al fine di consentire un inquadramento delle caratteristiche della personalità del giovane alle armi. In tale occasione il test M.M.P.I. è impiegato, quindi, esclusivamente con finalità clinico-diagnostiche e non psico-attitudinali.

Per quanto attiene il profilo tecnico-scientifico del test ribadisce che il test M.M.P.I. non è impiegato esclusivamente per una valutazione della sfera psico-attitudinale, pur partecipandovi in maniera complementare, ma preminentemente per quella psico-fisica; il test, quindi, è volto ad evidenziare quadri eventuali di psicopatologia.

Si è ritenuto opportuno impiegare uno strumento come il M.M.P.I., al fine di escludere quei giovani con rilevabili elementi psicopatologici in atto, o con la presenza di determinati tratti caratteriologici che prevedibilmente potrebbero rendere disagevole il processo d'adattamento del soggetto in esame ad una particolare situazione quale quella militare. Inoltre ricorrere a concetti nosografici tradizionali e riconosciuti dal contesto scientifico-professionale, s'impone anche per i motivi di certezza espressiva, di comprensione e di valutazione medico-legale.

Pur ammettendo la ridotta capacità predittiva specifica del test M.M.P.I. rispetto ai processi di adattamento dei soggetti al contesto militare ed alle condizioni ambientali di criticità, va rammentato che non è questo lo scopo precipuo del test in questione. Infatti il M.M.P.I. si pone come test per una valutazione globale della struttura psichica del soggetto al fine di evidenziare alterazioni di quest'ultima, tali da poter presumibilmente rendere difficoltoso il processo d'adattamento al futuro contesto militare. Il test M.M.P.I. è di valenza ed uso internazionale, ed

è stato oggetto negli anni di continue verifiche, da parte di Enti scientifici ed Accademici, che ne hanno confermato l'attendibilità e la validità. La bibliografia che lo riguarda è la più ponderosa tra quelle inerenti i vari test psicologici in commercio, e costituisce un adeguato supporto all'impiego ed all'interpretazione dello strumento, tale da farne a tutt'oggi un valido ausilio per la valutazione delle caratteristiche psichiche del soggetto al quale viene somministrato, specie in presenza di alternative testologiche parziali o settoriali. Esistono infatti 124 versioni in varie lingue e ben 5.367 riferimenti bibliografici sono riportati nel *Mental Measurement Yearbook*.

La forma «abbreviata» del M.M.P.I., sperimentata per circa quindici anni presso la sezione psicotecnica della Marina Militare Italiana ed il Centro di Psicologia Applicata dell'Arma dei Carabinieri, prima di essere estesa alle altre Forze armate, è stata adeguatamente costruita, tarata e convalidata da esperti operatori del settore. Inoltre altri ricercatori di estrazione accademica e militare ne hanno approfondito lo studio confermandone l'attendibilità e suggerendone il miglior utilizzo. Inoltre precisa che la versione «abbreviata» è stata appositamente studiata perchè fosse facilmente comprensibile alla popolazione a cui era destinata. Va considerato, tra l'altro, che il test M.M.P.I. è composto oltre che da scale cliniche e psicosociali, anche da scale di controllo, attraverso le quali è consentito fare osservazioni circa la validità della compilazione del test e l'attendibilità del profilo ricavato. Inoltre un approfondito colloquio, che viene effettuato nei confronti dei soggetti con profili testologici di dubbia interpretazione, interviene al fine di ridurre gli eventuali problemi interpretativi.

Per ciò che attiene l'aspetto attitudino-motivazionale, richiamato nell'interrogazione, quale utile variabile ai fini della valutazione di adattamento individuale, il Sottosegretario precisa che nell'ambito del reclutamento del personale di leva questo aspetto viene adeguatamente seguito da personale specialistico prima e dopo l'incorporazione mediante osservazione comportamentale continua; per il personale in servizio permanente l'attitudine e la motivazione sono oggetto di approfondito esame tramite strumenti e prassi diversi integranti il test M.M.P.I..

Per quanto attiene, infine, il punto di vista economico il Sottosegretario osserva che l'Amministrazione della Difesa, anche per cercare di limitare i costi relativi alla utilizzazione del test M.M.P.I. – la singola somministrazione ha un costo convenuto di 2.450 lire più IVA, e non 6.000 lire come riportato nell'interrogazione – ha, dopo lo svolgimento di una regolare gara d'appalto, affidato alla Facoltà di Psicologia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» la costruzione di un nuovo test di proprietà e d'uso esclusivo delle Forze armate. Tale decisione è nata dalla necessità di disporre di uno strumento più aggiornato e rispondente alle esigenze militari, che consenta di prevedere, nei limiti della scientificità, l'attitudine o meno dell'individuo ad un particolare impiego.

Riguardo poi al ricorso ad organizzazioni tecnico-scientifiche in grado di mettere a punto analoghi modelli di test psico-attitudinali tra l'altro più aderenti alla realtà nazionale, conclude rilevando che, laddove

l'iter selettivo specifico lo richiedeva, l'Amministrazione della Difesa vi ha già fatto ricorso anche in passato rivolgendosi primariamente all'Istituto Nazionale di Psicologia del C.N.R. e secondariamente ad altri Istituti con esperienza internazionale nel settore.

Il senatore MANFREDI ringrazia il sottosegretario Brutti per la risposta ma si dichiara insoddisfatto; infatti sulle questioni principali e cioè la qualità scientifica del test M.M.P.I. e i suoi costi le sue perplessità permangono.

Per quanto riguarda la qualità scientifica del test il Sottosegretario, se da un lato ne ha ribadito la validità, dall'altro ha ammesso che il Ministero della difesa ha affidato all'Università di Roma «La Sapienza» l'incarico di elaborarne uno nuovo. A quest'ultimo proposito risulta che l'incarico sia stato affidato già da tre anni e che non si è ancora pervenuti ad alcun risultato. Inoltre sotto il profilo scientifico una batteria di test per qualsiasi scopo essi siano utilizzati è valida nel tempo soltanto se costantemente aggiornata. Dalla risposta non si comprende se il suddetto test sia sottoposto a verifiche periodiche.

Il senatore Manfredi prende poi atto che il costo unitario del test è pari a circa 2.400 lire, mentre a lui risultavano 6.000 lire. Si tratta comunque di un notevole esborso che, in un quadro di complessiva razionalizzazione delle spese dello Stato, dovrebbe spingere il Ministero della difesa a dotarsi quanto prima di un proprio strumento.

Il presidente GUALTIERI, nel rilevare che la questione sollevata nell'interrogazione del senatore Manfredi dovrà essere approfondita anche in occasione dell'esame dei disegni di legge sull'istituzione del servizio civile, dichiara concluso lo svolgimento odierno di interrogazioni.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento di gestione e utilizzo del Fondo casa» (n. 98)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724: esame e rinvio)

(R139 b 00, C04<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Il relatore LORETO osserva in primo luogo che l'articolo 43 della legge n. 724 del 1994 riordina la gestione del patrimonio abitativo del Ministero della difesa. Il suddetto articolo, al comma 4, prevede poi l'emanazione di un apposito decreto ministeriale concernente il regolamento di gestione di utilizzo del Fondo casa sul quale le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere un parere; la Camera dei deputati ha già espresso il proprio parere, mentre il COCER non ha potuto farlo a causa dell'atteggiamento ostruzionistico dei rappresentanti di una parte delle Forze armate che hanno fatto mancare il numero legale alle sedute delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza. Il relatore deve rilevare che il decreto ministeriale effettivamente non risulta del tutto convincente. Infatti da un lato il termine entro il quale il Governo

avrebbe dovuto presentarlo alle Camere è abbondantemente decorso e nulla è detto sulla destinazione dei proventi degli affitti che dovevano andare a costituire il fondo casa per gli anni 1995 e 1996.

Va rilevata inoltre la mancata indicazione dei parametri e dei coefficienti per i quali si fa rinvio ad una circolare che verrà emanata dal Ministro della difesa; alla medesima circolare si rimanda per definire l'intermediazione di un istituto di credito per la riscossione degli affitti, sottraendo in tal modo all'esame delle Commissioni parlamentari due questioni particolarmente rilevanti.

Il relatore osserva inoltre che l'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724, prevedeva la costituzione di un unico Fondo casa, mentre il regolamento proposto ne istituisce ben sei tradendo non soltanto la logica interforze verso cui sono ormai proiettate le Forze armate ma anche la stessa divisione tra il personale militare che non può più essere semplificata in quella tradizionale tra ufficiali e sottufficiali. Il regolamento poi rinvia ad un ulteriore decreto ministeriale, che evidentemente non verrà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, per definire il diverso ammontare dei mutui che potranno essere concessi e anche il diverso tasso di sconto.

Il decreto ministeriale in titolo determina poi un notevole squilibrio a favore dell'Esercito per quanto riguarda la suddivisione del patrimonio alloggiativo, infatti attualmente la ripartizione degli alloggi prevede che circa 43.000 siano destinati all'Esercito, 24.000 alla Marina Militare e 45.000 all'Aeronautica ai quali detraendo gli alloggi in godimento si arriva a circa 32.000 per l'Esercito, 21.000 per la Marina Militare e 41.000 per l'Aeronautica. Con il decreto all'esame della Commissione si verrebbero a destinare ben il 60 per cento degli alloggi all'Esercito, il 16 per cento alla Marina Militare e il 24 per cento all'Aeronautica.

In una breve interruzione il sottosegretario BRUTTI segnala che il Ministero del Tesoro al quale il decreto Ministeriale è stato inviato per il preventivo parere non ha ancora trasmesso il proprio avviso.

Il presidente GUALTIERI fa presente che nella seduta odierna si potrebbe terminare la relazione e rinviare alla prossima seduta l'espressione del parere, chiedendo peraltro una proroga al Presidente del Senato poichè il termine spira il 9 giugno prossimo.

Il relatore LORETO, riprendendo la sua relazione, rileva che la diversa ripartizione degli alloggi creerebbe distorsioni anche nella ripartizione del Fondo casa.

Il senatore MANCA chiede se la costituzione di sei diversi Fondi casa non dipenda dalla esistenza di diverse tipologie di alloggi.

Il relatore LORETO, confermando l'osservazione del senatore Manca, rileva che occorrerebbe invece tendere alla costituzione di un unico Fondo casa e quindi di una unica graduatoria e di una sola tipologia di abitazione.

Egli inoltre ricorda che con la legge n. 537 del 1993 il legislatore aveva previsto il diritto di utilizzazione dell'alloggio al coniuge superstite, separato o al convivente mentre di tutto ciò non si fa alcun cenno nel decreto ministeriale. Inoltre nel Fondo casa dovranno confluire il 15 per cento dei proventi dei canoni ma non si prevede che il personale civile possa avere accesso ad esso pur contribuendo, anche se in modo ridotto, alla sua costituzione.

Infine il relatore illustra una bozza di parere favorevole con condizioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUBERT, con riferimento all'articolo 2, rileva come lo scopo del Fondo casa non dovrebbe limitarsi all'acquisto o alla costruzione della prima casa di proprietà, bensì dovrebbe essere ampliato per ricomprendervi anche spese di ristrutturazione dell'immobile. Manifesta poi perplessità per la previsione, all'interno del medesimo articolo 2, della possibilità di dismettere passività ipotecarie. Si dichiara altresì perplesso circa la idea di unificare in un fondo unitario le varie graduatorie per l'assegnazione dei mutui. Con riferimento all'articolo 5 reputa eccessivamente restrittiva la clausola relativa all'esclusione della concessione del mutuo e parimenti eccessiva la fattispecie, di cui all'articolo 8, in forza della quale la somma mutuabile non dovrà superare il 90 per cento del valore della casa in costruzione ovvero il 75 per cento dell'immobile da acquistare.

Conclude chiedendo di sapere dal Governo il numero degli alloggi di servizio esistenti.

Il senatore MANCA esordisce rilevando la opportunità di acquisire il parere del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) e si dichiara perplesso sul trattamento riservato nello schema di decreto all'Arma dei carabinieri. Invita a riflettere sulla posizione dei dipendenti civili del Ministero e si mostra comunque tendenzialmente favorevole ad accogliere le percentuali dei mutui come indicate.

Il senatore PETRUCCI interviene brevemente per difendere sul piano tecnico la formulazione, di cui all'articolo 2, relativa alla dismissione delle passività ipotecarie.

Il senatore MANFREDI, preso spunto dalla articolata e in taluni punti critica relazione del senatore Loreto, auspica una pausa di riflessione e la richiesta di una proroga per l'emissione del prescritto parere.

Il senatore UCCHIELLI invita a privilegiare il recupero degli alloggi nei centri storici e si dichiara estremamente sensibile all'articolata e puntuale relazione del senatore Loreto.

Dichiarato chiuso il dibattito, il presidente GUALTIERI, attesa la complessità del problema, propone, ai sensi dell'articolo 139-bis, com-

ma 2, del Regolamento la proroga di dieci giorni per l'emissione del parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5ª)**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**68ª Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti, per il bilancio e la programmazione Macciotta e per le finanze Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C05ª, 0008ª)

Il presidente COVIELLO informa che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato il programma delle audizioni sul Documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000, che saranno effettuate congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati. Illustra quindi il calendario dei lavori approvato, che sarà tempestivamente inviato al Presidente del Senato per la prescritta autorizzazione.

Prende atto la Commissione.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2418) Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 maggio.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore AMORENA dà per illustrati gli emendamenti relativi all'articolo 1 e precisa che il suo Gruppo è consapevole della necessità

di utilizzare i finanziamenti europei relativi ai quali fa riferimento il provvedimento in discussione, pur sottolineando che la vicenda della metanizzazione di tali aree pone in evidenza le responsabilità del cosiddetto «partito della spesa pubblica nel Mezzogiorno».

Con il parere contrario del relatore DE MARTINO Guido e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore AMORENA dà per illustrati gli emendamenti dal 2.1 al 2.30.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 e 2.30.

Il senatore AMORENA dà per illustrati i restanti emendamenti da lui presentati all'articolo 2.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.39.

Viene dato per illustrato l'emendamento 2.40, sul quale il relatore esprime parere favorevole.

L'emendamento 2.40 viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Sono preclusi gli emendamenti 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45.

Previ parere contrari del RELATORE e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 e 2.66.

Sull'emendamento 2.67 il relatore DE MARTINO Guido si rimette al Governo, esperimento perplessità sulla copertura finanziaria dello stesso.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario.

Il senatore FIGURELLI invita il Governo a prendere in attenta considerazione la situazione di particolare delicatezza in cui versano alcuni comuni della Sicilia, ai quali l'emendamento si riferisce, riservandosi di produrre un'esauriente documentazione in merito.

Si apre quindi un ampio dibattito sull'emendamento 2.67 e sul 2.68, di contenuto analogo, nel quale intervengono i senatori SCIVOLLETTO, FERRANTE, FIGURELLI e MINARDO.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che la norma che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento 2.67 sarebbe contraddittoria.

Il RELATORE propone quindi di accantonare gli emendamenti 2.67 e 2.68.

Il presidente COVIELLO ritiene preferibile rinviare ad una successiva seduta il seguito della discussione del provvedimento.

Concorda la Commissione e il seguito della discussione viene conseguentemente rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2418****Art. 1.**

*Dopo le parole: «20 marzo 1996, n. 144» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto l'articolo 1».

**1.1** MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 marzo 1996, n. 144» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto l'articolo 2».

**1.2** MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «17 maggio 1996, n. 277» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto l'articolo 1».

**1.3** MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «22 luglio 1996, n. 385» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto l'articolo 1».

**1.4** MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «22 luglio 1996, n. 385» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto il comma 1, dell'articolo 1».

**1.5** MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «22 luglio 1996, n. 385» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto il comma 2, dell'articolo 1».

**1.6** MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «22 luglio 1996, n. 385» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto il comma 3, dell'articolo 1».

**1.7**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «22 luglio 1996, n. 385» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto il comma 4, dell'articolo 1».

**1.8**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «22 luglio 1996, n. 385» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto il comma 5, dell'articolo 1».

**1.9**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «22 luglio 1996, n. 385» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto il comma 6, dell'articolo 1».

**1.10**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «22 luglio 1996, n. 385» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto il comma 7, dell'articolo 1».

**1.11**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «22 luglio 1996, n. 385» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto il comma 8, dell'articolo 1».

**1.12**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «22 luglio 1996, n. 385» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto l'articolo 2».

**1.13**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti:*  
«eccetto l'articolo 1».

**1.14**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto il comma 1, dell'articolo 1».*

**1.15**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto il comma 2, dell'articolo 1».*

**1.16**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto il comma 3, dell'articolo 1».*

**1.17**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto il comma 4, dell'articolo 1».*

**1.18**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto il comma 5, dell'articolo 1».*

**1.19**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto il comma 6, dell'articolo 1».*

**1.20**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto il comma 7, dell'articolo 1».*

**1.21**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto il comma 8, dell'articolo 1».*

**1.22**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto il comma 9, dell'articolo 1».*

**1.23**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto il comma 10, dell'articolo 1».*

**1.24**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto l'articolo 2».*

**1.25**

MORO, AMORENA

*Dopo le parole: «20 settembre 1996, n. 487» aggiungere le seguenti: «eccetto l'articolo 3».*

**1.26**

MORO, AMORENA

*Sopprimere le parole: «e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443».*

**1.27**

MORO, AMORENA

## **Art. 2.**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**2.1**

MORO, AMORENA

*Sopprimere il comma 1.*

**2.2**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «1, 2, 3, 4, 5, 6».*

**2.3**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «1, 2, 3, 4, 5,».*

**2.4** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «1, 2, 3, 4,».*

**2.5** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «1, 2, 3,».*

**2.6** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «1, 2,».*

**2.7** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «1,».*

**2.8** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «2, 3, 4, 5, 6 e 7,».*

**2.9** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «2, 3, 4, 5, 6».*

**2.10** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «2, 3, 4, 5,».*

**2.11** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «2, 3, 4,».*

**2.12** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «2, 3,».*

**2.13** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «2,».*

**2.14** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «3, 4, 5, 6 e 7,».*

**2.15** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «3, 4, 5, 6».*

**2.16** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «3, 4, 5,».*

**2.17** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «3, 4,».*

**2.18** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «3,».*

**2.19** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «4, 5, 6 e 7,».*

**2.20** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «4, 5, 6 e 7,».*

**2.21** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «4, 5, 6,».*

**2.22** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «4, 5,».*

**2.23** MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «4,».*

**2.24**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «5, 6 e 7,».*

**2.25**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «5, 6,».*

**2.26**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «5,».*

**2.27**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «6 e 7,».*

**2.28**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «6,».*

**2.29**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e 7,».*

**2.30**

MORO, AMORENA

*Sopprimere il comma 2.*

**2.31**

MORO, AMORENA

*Al comma 2, sostituire le parole: «agli stati di avanzamento e finali» con le seguenti: «nel caso di spese documentate sugli stati di avanzamento dell'intervento e sullo stato finale».*

**2.32**

MORO, AMORENA

*Al comma 2, sostituire le parole: «agli stati di avanzamento» con le seguenti: «alle spese documentate sugli stati di avanzamento dell'intervento».*

**2.33**

MORO, AMORENA

*Al comma 2, sostituire le parole: «e finali» con le seguenti: «agli stati finali di spesa compiutamente documentato e corredato da dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare veridicità delle voci esposte».*

*Conseguentemente sopprimere il comma 3 dello stesso articolo.*

**2.34**

MORO, AMORENA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».*

**2.35**

MORO, AMORENA

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 settembre».*

**2.36**

MORO, AMORENA

*Al comma 2, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «ottobre».*

**2.37**

MORO, AMORENA

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 novembre».*

**2.38**

MORO, AMORENA

*Al comma 2, sostituire la parola: «31» con la seguente: «1».*

**2.39**

MORO, AMORENA

*Sopprimere il comma 3.*

**2.40**

IL GOVERNO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e finali».*

**2.41** MORO, AMORENA

*Al comma 3, sostituire le parole: «nei termini» con le seguenti: «alla data».*

**2.42** MORO, AMORENA

*Al comma 3, sostituire le parole da: «ma privi» fino alla fine del comma con le seguenti: «devono essere corredati e compiutamente documentati da dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione».*

**2.43** MORO, AMORENA

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «30 settembre».*

**2.44** MORO, AMORENA

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «30 ottobre».*

**2.45** MORO, AMORENA

*Sopprimere il comma 4.*

**2.46** MORO, AMORENA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. contributi sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, che non può essere inferiore al 40 per cento del complesso dell'opera e sulla base di una istruttoria effettuata dal CIPE».

**2.47** MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire le parole da: «ogni qualvolta» fino alla fine del comma con le seguenti: «a fronte delle spese documentate sugli stati di avanzamento degli interventi»*

**2.48** MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire le parole da: «ogni qualvolta» fino alla fine del comma con le seguenti: «in seguito alla verifica operata dal Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica».*

**2.49**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire le parole da: «ogni» fino alla fine del comma con le seguenti: «a fronte della presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa corredata dalla dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere e la veridicità delle voci indicate».*

**2.50**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire le parole: «l'avanzamento dell'opera raggiunga una entità non inferiore al venti per cento del complesso dell'opera stessa» con le seguenti: «lo stato di avanzamento dei lavori è tale che almeno un terzo delle spese necessarie alla realizzazione delle opere sia stato effettivamente sostenuto e sia rendicontato ed ufficialmente accertabile».*

**2.51**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, aggiungere dopo le parole: «dell'opera» la seguente: «immediatamente».*

**2.52**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, aggiungere dopo la parola: «entità» la seguente: «completa».*

**2.53**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore al venti per cento del complesso dell'opera stessa» con le seguenti: «di almeno un terzo delle spese necessarie alla realizzazione delle opere stesse e sia rendicontato ed ufficialmente accertabile».*

**2.54**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «sessanta».*

**2.55**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «cinquantacinque».*

**2.56**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «cinquanta».*

**2.57**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «quarantacinque».*

**2.58**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «quaranta».*

**2.59**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trentacinque».*

**2.60**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».*

**2.61**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «venticinque».*

**2.62**

MORO, AMORENA

*Sopprimere il comma 5.*

**2.63**

MORO, AMORENA

*Sopprimere il comma 5.*

**2.64**

MORO, AMORENA

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono concedere la gestione ai privati. La concessione è comunque subordinata all'accettazione da parte dell'Unione europea».

**2.65**

MORO, AMORENA

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Per i comuni che non hanno ancora iniziato i lavori è prevista la decadenza dei finanziamenti».

**2.66**

MORO, AMORENA

*Al comma 5, sostituire le parole: «30 miliardi» con le parole: «45 miliardi», e dopo le parole: «31 dicembre 1996» aggiungere le seguenti: «o che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti».*

**2.67**

SCIVOLETTO, FIGURELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «per un importo massimo di lire 30 miliardi» con le seguenti: «per un importo massimo di lire 45 miliardi».*

**2.68**

MINARDO, TAROLLI, CIRAMI

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**78<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

THALER AUSSERHOFER

*La seduta inizia alle ore 15,30.**Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente il riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali (n. 101)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Esame e rinvio)

(R139 b 00, C06<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il senatore MARINI, il quale motiva la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in titolo sottolineando la positiva opera di razionalizzazione dell'intero impianto dei trasferimenti erariali agli enti locali, in base al principio fondamentale di dare certezza agli enti locali nella quantificazione della dotazione finanziaria complessiva occorrente per la gestione ordinaria e per l'erogazione dei servizi. Da tale principio discende inoltre la responsabilizzazione di ogni centro di spesa nell'utilizzare al meglio le risorse così definite. In secondo luogo, è motivo di apprezzamento il principio di premiare gli enti locali che hanno adottato comportamenti virtuosi tali da massimizzare lo sforzo fiscale e il corretto uso delle risorse trasferite.

Esercitando la delega conferita dal comma 175 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, il Governo ha ridefinito la disciplina del fondo ordinario per le province ed i comuni, del fondo ordinario per le comunità montane, del fondo consolidato, del fondo per la perequazione degli incentivi, del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, del fondo nazionale speciale per gli investimenti e del fondo per lo sviluppo degli investimenti. Il relatore illustra quindi analiticamente la disciplina di tali fondi, soffermandosi, in particolare, sulle caratteristiche del fondo ordinario per le province e i comuni e sul fondo consolidato, al cui interno

sottolinea il rilievo dei contributi a favore delle nuove province, dei contributi a favore delle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli e dei contributi a favore del comune di Roma. A differenza del fondo ordinario per province e comuni, infatti, il fondo consolidato ha la caratteristica di essere specifico nell'attribuzione, rimanendo tale trasferimento proprio per ogni singolo ente. Per quanto riguarda inoltre il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, va tenuto presente che la dotazione viene utilizzata per la realizzazione di opere pubbliche di particolare interesse economico, in base alla programmazione effettuata in sede regionale, secondo criteri definiti per legge. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, invece, riserva la dotazione agli enti locali disciolti per infiltrazioni di stampo mafioso o che versano in gravissime condizioni di degrado.

Illustrando il contenuto dell'articolo 3, il relatore sottolinea il rilievo delle disposizioni finalizzate al riequilibrio dei trasferimenti erariali agli enti locali, attesa la grave sperequazione determinatasi negli anni nei trasferimenti definiti con il criterio del consolidamento della «spesa storica». Naturalmente tale azione di riequilibrio non può che avvenire in tempi piuttosto lunghi, ed infatti il Governo ha previsto un periodo di circa 12 anni. La procedura prevede la definizione, a livello centrale, del fabbisogno standardizzato, sulla base di quelli che vengono definiti «servizi indispensabili», cioè quei servizi diffusi sul territorio con caratteristiche di generalità. Opportunamente non è stata prevista una elencazione di tali servizi, la cui natura sarà ridefinita con cadenza triennale a seconda delle reali esigenze emergenti sul territorio. Il fabbisogno standardizzato è calcolato anche con riferimento ai cosiddetti «determinanti per la spesa» e cioè il degrado delle condizioni socio-economiche, l'incremento della domanda di servizi negli enti di maggiore dimensione demografica, la rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demografica. Per le province, i parametri di riferimento sono costituiti, naturalmente, anche dalle dimensioni territoriali e dalla natura e caratteristica della rete stradale, mentre per i comuni un correttivo importante è dato dalla presenza di grossi centri storici. Appare significativo sottolineare che i criteri di contabilizzazione e calcolo dei fabbisogni standardizzati consentono una determinazione sufficientemente oggettiva delle risorse necessarie.

Per quanto riguarda l'articolo 5, l'oratore illustra le finalità e la metodologia di attribuzione del fondo per la perequazione e per gli incentivi, sottolineando il rilievo degli incentivi di carattere premiante, quali l'incentivo per lo sforzo fiscale, quello per lo sforzo tariffario e quello per lo svolgimento di funzioni associate.

Il relatore conclude ribadendo la proposta di esprimere un parere favorevole, giudicando apprezzabile e condivisibile l'impianto complessivo del provvedimento.

Il senatore BONAVIDA, in considerazione del rilievo del provvedimento in esame, chiede alla Presidenza di rinviare l'inizio della discussione generale.

Dopo un breve dibattito su tale proposta, al quale partecipano i senatori BOSELLO e ALBERTINI, il presidente THALER AUSSERHOFER rinvia il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di giovedì.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente THALER AUSSERHOFER, in considerazione del rinvio chiesto dal Governo per l'esame dei disegni di legge relativi ai beni perduti all'estero, avverte che la seduta antimeridiana di domani, Mercoledì 4 giugno, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**106<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2124)** *Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali*

**(462)** *FUMAGALLI CARULLI: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta*

**(500)** *UCCHIELLI: Norme a sostegno del Rossini Opera Festival*

**(529)** *DE CORATO ed altri: Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni*

**(550)** *BISCARDI ed altri: Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799*

**(1163)** *ELIA ed altri: Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini*

**(1445)** *MONTAGNA e VEDOVATO: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta*

(Seguito della discussione congiunta e conclusione. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2124. Assorbimento dei disegni di legge nn. 462, 500, 529, 550, 1163 e 1445)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 aprile scorso.

Il presidente BISCARDI informa che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti trasmessi.

Si passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2124, assunto quale testo base, nonché degli emendamenti ad esso presentati.

Il relatore MASULLO illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, volti a conferire un carattere visibilmente e sostanzialmente culturale alla Consulta nazionale delle celebrazioni, la cui composizione – nel testo originario del Governo – appariva eccessivamente burocratica.

Il senatore BRIGNONE dà per illustrato l'emendamento 1.1 e si sofferma invece ad illustrare l'1.2, volto a conferire un adeguato ruolo di rappresentanza all'Unione delle province d'Italia (UPI) e all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Sull'emendamento 1.2, il RELATORE esprime la preoccupazione che esso appesantisca la composizione della Consulta. Gli enti locali sono invece a suo giudizio più appropriatamente coinvolti, nell'impianto del provvedimento, nella fase di proposizione dei comitati e delle edizioni nazionali. Al fine di recepire l'esigenza sottesa all'emendamento, sul quale il parere non può peraltro che essere negativo, egli si dichiara tuttavia disponibile a sopprimere la parola «statali» dal testo dell'emendamento 1.4. Ricorda infine che l'emendamento 1.1 sarebbe assorbito dall'eventuale accoglimento dell'1.3.

Il sottosegretario LA VOLPE si esprime a favore degli emendamenti 1.3 e 1.4. In particolare, ritiene che la modifica a quest'ultimo emendamento prospettata dal relatore sia addirittura più adatta per il raggiungimento degli obiettivi illustrati dal senatore Brignone rispetto all'emendamento 1.2, sul quale il parere è peraltro contrario.

Il senatore BRIGNONE fa presente di aver presentato l'emendamento 1.2 al fine di valorizzare il ruolo di autogoverno degli enti locali svolto dall'UPI e dall'ANCI. In considerazione delle valutazioni del relatore e del rappresentante del Governo, dichiara tuttavia di ritirarlo, a condizione che il relatore riformuli l'emendamento 1.4 sostituendo le parole «e di altre amministrazioni statali interessate» con le altre «e delle amministrazioni interessate».

Concorda il RELATORE. L'emendamento 1.2 è pertanto ritirato.

Si passa alle votazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BEVILACQUA, con separate votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.3 (con conseguente assorbimento dell'1.1) e 1.4, come modificato, nonché l'articolo 1 nel suo complesso, come emendato.

Si passa all'articolo 2.

Il RELATORE illustra anzitutto l'emendamento 2.5, volto a sottolineare il ruolo degli studiosi coinvolti nei comitati nazionali, nonché ad

invertire l'ordine dei titolari del diritto di presentazione alla Consulta delle richieste di istituzione dei comitati stessi; illustra quindi l'emendamento 2.6 (nuovo testo), teso a recepire l'esigenza, emersa in sede di discussione generale, di non limitare ad una funzione meramente notarile il ruolo del Parlamento nell'ambito del procedimento di istituzione dei comitati. L'emendamento 2.6 (nuovo testo), prosegue, prevede infatti che il Parlamento si esprima su un elenco di proposte motivate.

Il senatore OCCHIPINTI, in assenza del proponente, dichiara di fare proprio l'emendamento 2.4, che dà per illustrato.

Il senatore BRIGNONE dichiara anzitutto di ritirare l'emendamento 2.1, il cui obiettivo di conferire un ruolo più significativo al Parlamento è stato sostanzialmente recepito dall'emendamento 2.6 (nuovo testo) del relatore. Mantiene invece gli emendamenti 2.2 e 2.3, nonostante il parere contrario su di essi espresso dalla Commissione bilancio, dal momento che essi sono volti a richiamare l'attenzione sulla oggettiva difficoltà, in taluni casi, di predisporre la rendicontazione imposta dal provvedimento nei tempi indicati.

Sugli emendamenti 2.2 e 2.3 il RELATORE esprime parere contrario, in considerazione del fatto che la tempistica ivi individuata contrasta con le norme sulla contabilità di Stato. Quanto al 2.4, ricorda che esso sarebbe precluso dall'eventuale accoglimento del 2.6 (nuovo testo).

Il sottosegretario LA VOLPE si associa al parere espresso dal relatore. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 2.6 (nuovo testo) e 2.5, con riferimento al quale prospetta l'opportunità di sostituire le parole «studiosi coinvolti» con le altre «studiosi interessati».

Previa dichiarazione del RELATORE, il quale non accoglie il suggerimento del Sottosegretario, si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 2.5 e 2.6 (nuovo testo), con conseguente preclusione del 2.4; risultano invece respinti gli emendamenti 2.2 e 2.3. La Commissione accoglie infine l'articolo 2 nel suo complesso, come modificato.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore BRIGNONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.2, ispirato a motivazioni analoghe al 2.2 e al 2.3; illustra invece il 3.1, motivato dalla incertezza con la quale si procederebbe alla scelta dei singoli studiosi.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.3, che attribuisce alla Consulta la competenza a determinare la composizione delle commissioni scientifiche, secondo quel principio di distinzione tra piano politico-amministrativo e piano culturale che il provvedimento persegue; egli

illustra altresì l'emendamento 3.4, volto a prevedere che, nel caso di edizioni nazionali con piani di pubblicazione pluriennali, nella relazione annuale al Ministero i presidenti delle commissioni scientifiche indichino lo stato di avanzamento dei lavori. Il relatore esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.1 (ricordando che la norma intende attribuire agli studiosi esclusivamente un potere di proposta) e 3.2 (per le ragioni già espresse con riferimento agli emendamenti 2.2 e 2.3).

Il sottosegretario LA VOLPE si associa al parere del relatore, esprimendosi nel contempo a favore degli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il senatore BEVILACQUA lamenta che, al comma 5 dell'articolo 3 (come peraltro al comma 5 dell'articolo 2), non siano previsti termini per l'inoltro alla Corte dei conti della rendicontazione di tutte le spese sostenute.

Il PRESIDENTE replica richiamando la normativa di carattere generale sulla contabilità di Stato. Eventuali emendamenti su tale punto dovrebbero peraltro essere trasmessi alla Commissione bilancio per il parere, di fatto determinando un ritardo nei tempi di approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario LA VOLPE assicura l'impegno del Governo nel senso di assicurare la massima celerità di tutte le operazioni, eventualmente attraverso l'adozione di norme di carattere regolamentare.

Si passa alle votazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTICONE (a giudizio del quale il provvedimento si pone l'obiettivo di stimolare l'aggregazione degli studiosi), la Commissione respinge l'emendamento 3.1. Indi, con separate votazioni, accoglie il 3.3, respinge il 3.2 ed accoglie il 3.4, nonché l'articolo 3 nel suo complesso, come modificato, e l'articolo 4 (al quale non erano stati presentati emendamenti).

Si passa all'articolo 5.

Il PRESIDENTE, in considerazione della eterogeneità delle finalità sottese ai diversi emendamenti presentati a tale articolo, invita i presentatori ad illustrarli nell'ordine in cui compaiono nel fascicolo degli emendamenti.

Il senatore ROSSI dichiara di fare propri gli emendamenti dei senatori Brignone e Lorenzi.

Il relatore MASULLO illustra l'emendamento 5.6, di carattere per lo più formale, relativo alla gestione esecutiva da parte del Governo di una prima fase transitoria di applicazione del provvedimento.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 5.4, relativo alle celebrazioni della Repubblica bergamasca del 1797 che, ricorda, sancendo per la prima volta l'indipendenza di un territorio della terraferma dalla sovranità di Venezia, rappresentò un evento spartiacque tra evo moderno ed età contemporanea. Si trattò, prosegue, di una rivoluzione incruenta, che dimostra come, quando uno Stato diventa oppressivo, le popolazioni ad esso soggette possono ribellarsi e rendersi autonome anche pacificamente. La definizione degli Stati non è infatti eterna, conclude, ma i popoli si alleano o si dividono nel corso dei secoli anche in maniera non violenta.

Il senatore MASULLO illustra l'emendamento 5.7, ricordando che l'individuazione di Bologna quale capitale europea della cultura per il 2000 è stata effettuata dalle istituzioni comunitarie. Rispetto a tale decisione, risulta tuttavia necessario prevedere un Comitato nazionale, che svolga le funzioni di raccordo tra l'iniziativa europea e il concreto svolgimento delle manifestazioni sul territorio nazionale. Illustra altresì l'emendamento 5.8, volto ad inserire tra i destinatari dell'immediato contributo statale alcuni Comitati nazionali di straordinario significato: in particolare, quello relativo alle celebrazioni del quarto centenario della morte di Giordano Bruno, la cui figura sicuramente rappresenta un capitolo fondamentale della civiltà non solo italiana; la Fondazione Ravenna Manifestazioni che, da oltre 7 anni, svolge un prezioso servizio a favore dei cultori dell'ascolto musicale riuscendo peraltro a coinvolgere la partecipazione di un folto pubblico; infine, il Comitato per la celebrazione dell'ottavo centenario della città di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, patriota e martire della Resistenza.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.2. Illustra invece l'emendamento 5.3, volto a conferire l'immediato contributo statale anche alle celebrazioni per il secondo centenario della nascita e del centocinquantenario anniversario della morte di Gaetano Donizetti, celebrazioni che - nella provincia di Bergamo - sono peraltro già iniziate. Egli stesso aveva d'altronde presentato in questa legislatura un disegno di legge *ad hoc* (che non è mai stato esaminato) e aveva proposto l'istituzione di una lotteria nazionale (che non è stata accolta dalla competente Commissione finanze).

Il senatore ZILIO illustra l'emendamento 5.5, anch'esso relativo alle celebrazioni per Gaetano Donizetti, ricordando di aver a sua volta presentato un disegno di legge *ad hoc*, del quale lamenta il mancato abbinamento con i provvedimenti in titolo. Fa comunque presente che il programma celebrativo è in avanzata fase di elaborazione, prevede il coinvolgimento di istituzioni teatrali di chiara fama (quali La Scala di Milano, il Carlo Felice di Genova e il Comunale di Bologna) e non si esaurisce pertanto certo con l'eventuale contributo statale di 1 miliardo. Tale cifra rappresenta anzi solo il 10 per cento degli oneri complessivi previsti, dei quali si sono fatti invece carico per il resto le istituzioni locali e i privati. Sarebbe comunque a suo giudizio motivo di grande ama-

rezza che lo Stato mancasse questo importante appuntamento con la cultura.

Dopo una precisazione del PRESIDENTE (che chiarisce che al disegno di legge n. 2124 sono stati abbinati, essendovi connessione per materia, soltanto quei provvedimenti che si riferivano alle celebrazioni già menzionate nel testo governativo), il RELATORE illustra l'emendamento 5.9. Si tratta a suo giudizio di una norma indispensabile per rendere correttamente esecutivo il provvedimento, dal momento che i Comitati nazionali che saranno avviati immediatamente, al di fuori delle procedure di carattere generale stabilite per il futuro, dovranno comunque rispondere a criteri di omogeneità ed essere coerenti con l'impianto del provvedimento in esame. Egli esprime poi parere contrario sugli emendamenti 5.10 e 5.11 (non solo in considerazione del parere contrario su di esso espresso dalla Commissione bilancio, ma anche nell'ottica di rispettare l'onere complessivo di spesa originariamente previsto dal Governo), 5.4 (dal momento che esso, pur volto a conferire un condivisibile rilievo alla Repubblica bergamasca del 1797, di fatto dimezzerebbe i fondi a disposizione di un'altra finalità celebrativa), nonché 5.1 e 5.2 (in quanto da considerarsi assorbiti nel 5.8). Sugli emendamenti 5.3 e 5.5 manifesta poi la propria disponibilità, ricordando tuttavia che l'Italia non dovrebbe essere invasa da manifestazioni a carattere esclusivamente musicale, tanto più che per altro tipo di celebrazioni – come ad esempio l'ormai prossima ricorrenza leopardiana – non è stato ancora possibile rinvenire adeguati fondi. Presenta comunque un subemendamento all'emendamento 5.3 (5.3/1), volto a ridurre il contributo a favore delle celebrazioni relative a Donizetti a 500 milioni di lire. Infine illustra il seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2124, recante istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali,

impegna il Governo

ad assicurare che la Consulta, di cui all'articolo 1, non appena costituita prenda in prioritario esame tutte le proposte di legge volte al finanziamento di celebrazioni, manifestazioni ed edizioni presentate presso i due rami del Parlamento dall'inizio della XIII legislatura e fino al 3 giugno 1997 e non assorbite dal presente disegno di legge».

0/2124/1/7<sup>a</sup>

MASULLO, *relatore*

Il sottosegretario LA VOLPE si associa ai pareri resi dal relatore, esprimendosi nel contempo a favore degli emendamenti da quest'ultimo presentati. Quanto alle celebrazioni leopardiane, ricorda poi che esse sono regolate da una legge specifica. Per quanto riguarda infine le celebrazioni relative a Donizetti, ritiene che il subemendamento del relatore sia condivisibile, tanto più che la provincia di Bergamo

è mediamente caratterizzata da redditi assai elevati e che pertanto i privati potranno agevolmente farsi carico degli oneri relativi.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 5.10 e 5.11, accolto il 5.6, respinto il 5.4 ed accolti il 5.7 e il 5.8 (con conseguente preclusione del 5.1 e del 5.2).

Sull'emendamento 5.3, il senatore ROSSI esprime rammarico per le considerazioni del rappresentante del Governo in merito ai livelli di reddito della provincia di Bergamo. Ritiene infatti che le celebrazioni di Donizetti dovrebbero essere parte del patrimonio culturale nazionale. In caso contrario, sarebbe indispensabile che lo Stato provvedesse a ridurre il livello degli oneri sociali e, più in generale, della tassazione.

Il sottosegretario LA VOLPE ribadisce l'interessamento dello Stato, come dimostrato dal parere favorevole espresso sul subemendamento del relatore che assicura 500 milioni alle suddette celebrazioni.

Il senatore ZILIO precisa che l'emendamento 5.5 da lui presentato si riferisce esclusivamente alle celebrazioni per il secondo centenario della nascita di Donizetti, mentre quello del senatore Rossi si riferisce anche alle celebrazioni del centocinquantenario anniversario della sua morte, per le quali in futuro sarebbe invece forse possibile reperire nuovi fondi.

Condividendo le osservazioni del senatore Zilio, il senatore ROSSI modifica il proprio emendamento sopprimendo le parole «e del centocinquantenario anniversario della morte di Gaetano Donizetti».

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RESCAGLIO, con separate votazioni, la Commissione accoglie infine il subemendamento 5.3/1 e l'emendamento 5.3 come riformulato dal presentatore (di tenore conseguentemente analogo al 5.5), nel testo modificato. Accoglie altresì, con ulteriori votazioni, l'emendamento 5.9, indi l'ordine del giorno 0/2124/1/7<sup>a</sup>, nonché l'articolo 5 nel suo complesso, come modificato.

Si passa all'articolo 6.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi da precedenti votazioni gli emendamenti 6.1 e 6.2. Pone invece ai voti l'articolo 6, che risulta accolto.

Per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, interviene il senatore MARRI, a giudizio del quale la composizione della Consulta appare ancora pletorica, tanto più a fronte di poteri fortemente discrezionali attribuiti al suo presidente. Dubbi e perplessità su-

scitano poi, prosegue, le disposizioni di cui agli articoli 3 (con riferimento alla relazione annuale dei presidenti delle commissioni scientifiche), 4 e 5 (che stanziava 4,9 miliardi per non meglio specificate celebrazioni ancora da individuare). Per i motivi suesposti, egli preannuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, a nome del Gruppo della Sinistra democratica - L'Ulivo, annuncia invece voto favorevole, condividendo l'importanza di procedere alla celebrazione di persone, figure e momenti storici che abbiano operato per il consolidamento di determinati valori culturali. La diffusione della fruizione critica di alcuni passaggi fondamentali della vita culturale del nostro Paese, nonché degli universi simbolici cui essi si riferiscono, servono infatti a suo giudizio a rigenerare il tessuto socio-culturale nazionale, altrimenti eroso da altre iniziative discutibili.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 2124, come modificato, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 462, 500, 529, 550, 1163 e 1445.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2124****Art. 1.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Consulta è composta da:

a) tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali uno con funzioni di presidente;

b) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con funzioni di vice presidente;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura».

**1.3**MASULLO, *relatore*

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle poste e delle telecomunicazioni» con le seguenti: «della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».*

**1.1**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«2-bis. un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)».

**1.2**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i responsabili dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonché rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di altre amministrazioni statali interessate».

1.4

MASULLO, *relatore***Art. 2.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le richieste di istituzione dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, corredate da una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi, gli studiosi coinvolti, il programma e la previsione di spesa, sono presentate alla Consulta da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato».

2.5

MASULLO, *relatore*

*Al comma 2, sostituire le parole:* «sono deliberate dalla Consulta e disposte con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali» *con le seguenti:* «sono deliberate dalla Consulta. A tal fine la Consulta predispose annualmente l'elenco delle motivate proposte di istituzione di Comitati per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo contributo. L'elenco è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, reso entro trenta giorni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali». *Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

2.6 (Nuovo testo)

MASULLO, *relatore*

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La proposta dell'elenco dei Comitati nazionali delle celebrazioni o manifestazioni culturali ammesse a contributo, unitamente all'entità dei contributi stessi, è inviata annualmente dal Ministro per i beni culturali e ambientali alle competenti Commissioni parlamentari che, entro trenta giorni, esprimono il proprio motivato parere».

2.4

BERGONZI

*Al comma 4, sostituire le parole: «ammesse a» con le seguenti: «aventi diritto alla richiesta di».*

**2.1**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «anno».*

**2.2**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 5, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

**2.3**

BRIGNONE, LORENZI

### **Art. 3.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o singoli studiosi».*

**3.1**

BRIGNONE, LORENZI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La costituzione delle Edizioni nazionali è deliberata dalla Consulta, che determina altresì la composizione delle commissioni scientifiche, ed è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali».

**3.3**

MASULLO, *relatore*

*Al comma 5, sostituire le parole: «, ogni sei mesi, » con la seguente: «annualmente».*

**3.2**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 6, sostituire le parole: «e il piano di pubblicazione» con le seguenti: «, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione».*

**3.4**

MASULLO, *relatore*

**Art. 5.**

*Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: «13 miliardi» fino a: «1999» con le seguenti: «14 miliardi per il 1997, a lire 10,5 miliardi per il 1998 e a lire 9,5 miliardi per il 1999».*

**5.10**

BRIGNONE, LORENZI, ROSSI

*In subordine all'emendamento 5.10, al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: «13 miliardi» fino a: «1999» con le seguenti: «14 miliardi per il 1997, a lire 10 miliardi per il 1998 e a lire 10 miliardi per il 1999».*

**5.11**

BRIGNONE, LORENZI, ROSSI

*Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «le seguenti manifestazioni sono ammesse al contributo dello Stato nella misura a fianco di ciascuna indicata:» con le seguenti: «sono concessi i seguenti contributi dello Stato:».*

**5.6**MASULLO, *relatore*

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del 1799» inserire le seguenti: «e della Repubblica bergamasca del 1797».*

**5.4**

BRIGNONE, LORENZI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000, lire 1 miliardo».*

**5.7**MASULLO, *relatore*

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*«e-bis) Comitato nazionale per la celebrazione del quarto centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;*

*e-ter) Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;*

e-quater) Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della città di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 500 milioni».

**5.8**

MASULLO, *relatore*

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) Celebrazioni e manifestazioni per l'VIII centenario della fondazione di Cuneo e valorizzazione della casa, biblioteca e museo Galimberti, lire 2 miliardi».

**5.1**

BRIGNONE, ROSSI

*In subordine all'emendamento 5.1, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) Celebrazioni e manifestazioni per l'VIII centenario della fondazione di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 1,5 miliardi».

**5.2**

BRIGNONE, LORENZI, ROSSI

*All'emendamento 5.3, sostituire le parole: «lire 1 miliardo» con le altre: «lire 500 milioni».*

**5.3/1**

MASULLO, *relatore*

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) Celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita e del centocinquantesimo anniversario della morte di Gaetano Donizetti, lire 1 miliardo».

**5.3**

ROSSI, BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) Celebrazioni e manifestazioni per il secondo centenario della nascita di Gaetano Donizetti, lire 1 miliardo».

**5.5**

ZILIO, RESCAGLIO, MONTICONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per la tempestiva realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione dei previsti Comitati nazionali».

**5.9**

MASULLO, *relatore*

## **Art. 6.**

*Conseguentemente all'emendamento 5.10, al comma 1, sostituire le parole da: «13 miliardi» fino a: «1999» con le seguenti: «14 miliardi per il 1997, a lire 10,5 miliardi per il 1998 e a lire 9,5 miliardi per il 1999».*

**6.1**

BRIGNONE, LORENZI

*Conseguentemente all'emendamento 5.11, al comma 1, sostituire le parole da: «13 miliardi» fino a: «1999» con le seguenti: «14 miliardi per il 1997, a lire 10 miliardi per il 1998 e a lire 10 miliardi per il 1999».*

**6.2**

BRIGNONE, LORENZI

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

94ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario per i trasporti e la navigazione Albertini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Interrogazioni**

Rispondendo congiuntamente alle interrogazioni 3-00881, 3-00941 e 3-00899, il sottosegretario ALBERTINI fa presente che la carenza di personale di condotta, causata da un consistente ricorso al prepensionamento, ha portato la compagnia aerea Meridiana a sospendere alcune linee. Per causare minor danni possibili all'utenza, la compagnia ha privilegiato il collegamento con le isole sospendendo quello Roma-Malpensa, anche in considerazione dell'alternativa offerta dal vicino scalo di Linate. Dal 1º aprile 1997, del resto, a seguito del completamento del processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo in ambito comunitario anche relativamente ai collegamenti nazionali, è venuta meno la riserva di cabotaggio e pertanto qualsiasi vettore comunitario può richiedere di operare sullo scalo di Malpensa. In tale quadro, la scelta di una compagnia di operare su un determinato scalo dipende da considerazioni commerciali che esulano dalla sfera di azione del Ministero dei trasporti. Comunque, risulta che la compagnia sta valutando la possibilità di riattivare il collegamento al termine del periodo estivo.

Il senatore PERUZZOTTI si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, tenuto conto che la sua interrogazione poneva anche la questione della possibilità di sostituire Meridiana con altre compagnie nazionali. D'altra parte, va considerato che l'aeroporto di Malpensa serve le province industriali vicino Milano, dalle quali è assai difficile raggiungere agevolmente l'aeroporto di Linate.

Il senatore VEDOVATO si dichiara soddisfatto della risposta sul piano esclusivamente tecnico, perchè resta un problema reale di collegamento delle zone industriali intorno a Milano con la città di Roma, non essendo da queste aree agevole raggiungere l'aeroporto di Linate. Chiede pertanto al Governo di attivarsi affinché sia ripristinato il collegamento in questione.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma della aviazione civile (n. 94)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 2, commi 48, 49 e 50, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b 00, C08ª, 0003°)

Riprende l'esame, sospeso il 28 maggio scorso.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore CÒ, il quale avverte che il provvedimento non incontra l'approvazione del suo Gruppo, in quanto si limita ad unificare Civilavia, Registro aeronautico ed Ente nazionale gente dell'aria (ENGA) senza introdurre modifiche di carattere sostanziale. In particolare giudica negativamente la scelta di conferire all'Ente natura pubblica non economica, in quanto tale opzione non garantisce autonomia gestionale e adeguata funzionalità sulla sicurezza, stanti i vincoli che un ente pubblico non economico incontra in particolare nella assunzione del personale. Qui va ricordato che uno dei più gravi problemi afferenti la sicurezza è dato proprio dalla vistosa carenza di organico degli ispettori di Civilavia. A suo avviso, invece, la natura di ente pubblico economico conferirebbe maggiore snellezza operativa al nuovo organismo. Ritiene inoltre che occorra procedere alla espressa abrogazione delle norme del codice della navigazione ormai evidentemente superate.

Il senatore VERALDI esprime l'avviso favorevole del suo Gruppo, con le osservazioni già svolte dal relatore. In particolare, apprezza l'uso dello strumento del contratto di programma, anche se ritiene necessario un passaggio in tempi brevi alla struttura dell'ente pubblico economico, e giudica opportuno dettagliare meglio le funzioni del nuovo ente. Le funzioni di controllo e divieto di posizioni dominanti dovrebbero a suo avviso restare in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato mentre quelle di polizia dovrebbero essere riservate ai direttori di aeroporto. La funzione di inchiesta sui sinistri è invece a suo avviso propria dell'ente.

Il senatore LAURO esprime contrarietà, giudicando la scelta dell'ente pubblico non economico contrastante con gli obiettivi europei e non razionale, anche perchè le norme successive all'articolo 1 conte-

nute nello schema di decreto sembrano più adatte ad un ente pubblico economico. Inoltre, la soluzione offerta dal Governo rischia di perpetuare il problema della carenza organica degli ispettori di volo, nonché quella della carenza di personale addetto al registro aeronautico.

A suo avviso occorrerebbe separare le funzioni di programmazione e controllo (proprie dello Stato) da quelle operative ed esecutive (proprie di gestori e vettori con capitale privato). Sarebbe altresì necessario costituire un segretariato alle dipendenze del Ministro con funzioni di programmazione e controllo ed un ente pubblico economico o una società per azioni per le costruzioni aeroportuali, le gestioni aeroportuali, il controllo del traffico aereo e la sicurezza. Auspica inoltre la costituzione di una scuola di specializzazione per l'aviazione civile, l'istituzione di un comitato permanente per la sicurezza del volo e l'istituzione di due distinte autorità per i sistemi aeroportuali di Roma e Milano. Infine, ritiene che non si possa procrastinare l'abrogazione espressa di numerose norme del codice della navigazione.

Il senatore BOSI, dopo aver giudicato condivisibili le osservazioni del relatore, osserva che nel provvedimento è presente una confusione tra il ruolo del nuovo ente e quello del Ministero dei trasporti. Auspica pertanto che il Governo sappia tenere conto sia del parere che sarà reso dalla Commissione sia della segnalazione che proviene dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ravvisa una esigenza di terzietà nel controllo delle posizioni dominanti e giudica inopportuno attribuire alla direzione generale compiti di polizia e di inchiesta sui sinistri. Si riserva pertanto di suggerire osservazioni *ad hoc* al relatore.

Interviene il senatore PERUZZOTTI per far presente che ha provveduto a trasmettere al relatore Parola talune proposte di modifica dello schema di decreto con particolare riguardo ai tecnici di volo.

Il senatore BORNACIN giudica il provvedimento troppo confuso per meritare l'approvazione del suo Gruppo. In particolare vi è contraddizione tra l'articolo 1, che opera la scelta dell'ente pubblico non economico, e i successivi, che sono più adatti ad un ente pubblico economico. A suo avviso è preferibile uno strumento snello quale quello dell'ente economico ed inoltre ritiene che si debba procedere all'abrogazione di numerose norme del codice della navigazione.

Conclusosi il dibattito, replica il relatore PAROLA, il quale ricorda che il provvedimento è assai rilevante perchè provvede al riassetto dell'ordinamento che ha sin qui disciplinato il trasporto aereo. È in atto un profondo rinnovamento di tutto il settore e quindi non sarebbe affatto sbagliato ipotizzare una soluzione che consenta un passaggio graduale dall'ente pubblico non economico all'ente pubblico economico (tale passaggio potrebbe avvenire entro un tempo massimo di tre anni). D'altra parte l'immediata istituzione di un ente economico, oltre a comportare rischi di natura sindacale, creerebbe problemi alle compagnie che si troverebbero immediatamente a doversi misurare con un sistema tariffario.

Si dichiara comunque disponibile a inserire nello schema di parere una indicazione circa la necessità di addivenire in tempi brevi alla trasformazione in ente pubblico economico.

Ritiene che debbano essere ridotte le funzioni del Ministero, che dovrebbero limitarsi alla programmazione e all'indirizzo, mentre le funzioni di polizia dovranno passare al nuovo ente. Per quanto concerne la sicurezza, occorrerebbe procedere rapidamente alla costituzione di una autorità tecnica, anche se queste funzioni possono temporaneamente restare in capo al dipartimento per l'aviazione civile. Esprime perplessità sulla scelta di mantenere un forte controllo del Ministero sulla nomina degli incarichi dirigenziali, mentre per quanto concerne le modifiche al codice della navigazione, osserva che effettivamente molte funzioni ivi previste non sono più attuali. Per quanto riguarda il personale, occorre effettuare una valutazione che tenga conto di tutto quanto sta accadendo nel settore del pubblico impiego, ferma restando la necessità di procedere senza indugi.

Il sottosegretario ALBERTINI fa presente che il provvedimento in esame deve essere considerato all'interno di una più generale cornice di riforma complessiva di tutto il comparto dell'aviazione civile, che il Governo intende portare a compimento entro il 1997. A tale riguardo, ricorda che la riforma dell'ENAV costituisce già un punto fermo e il provvedimento in questione rappresenta un ulteriore tassello della riforma complessiva. In un tempo successivo, si procederà alla revisione organica delle funzioni del Ministero e quindi, in tale quadro, il dipartimento dell'aviazione civile deve essere visto come l'embrione del dipartimento che risulterà dalla riforma del Ministero. Il decreto sulle società di gestione aeroportuali è, poi, al concerto con gli altri Ministeri e fa parte anch'esso del progetto di riforma complessiva. Inoltre, entro la fine dell'anno dovrà essere costituita una agenzia per la sicurezza, con funzioni di indagine e raccolta di informazioni, nonchè l'agenzia per gli *slots*. Leggendo l'insieme di queste operazioni, risulta un quadro totalmente innovativo all'interno del quale il Governo è poi disponibile a confrontarsi con la Commissione in ordine alla redistribuzione tra i vari soggetti di tutte le funzioni del comparto. Per quanto concerne la natura giuridica dell'ente, giudica ragionevole l'ipotesi di procedere entro un periodo determinato al passaggio da ente pubblico non economico ad ente pubblico economico, mentre per quel che riguarda l'adeguamento del codice della navigazione avverte che è intenzione del Governo provvedere subito alle modifiche più evidenti per rinviare ad una fase successiva i nodi più spinosi, quali quello del ruolo e delle funzioni dei direttori di aeroporto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**83ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE REFERENTE*

- (227) *CARPI e DE LUCA Michele. – Disciplina dei diritti dei consumatori*
- (1461) *DE LUCA Athos. – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti*
- (1462) *DE LUCA Athos. – Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti*
- (1801) *PONTONE ed altri. – Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC)*
- (2077) *ASCIUTTI ed altri. – Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti*
- (2100) *LARIZZA ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori*
- (2155) *CIONI ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente CAPONI ricorda come, nella precedente seduta, si erano espressi a favore della richiesta di trasferimento alla sede redigente – oltre al rappresentante del Governo – la maggior parte dei gruppi, mentre si erano riservati di decidere la Lega nord per la Padania indipendente ed Alleanza Nazionale. Chiede, quindi, ai rappresentanti di dette forze politiche di sciogliere la riserva formulata in quella sede.

Il senatore PONTONE rileva innanzitutto l'importanza della legge, con cui per la prima volta si interviene in maniera organica a tutela dei diritti dei consumatori. Anche in considerazione di tale importanza e

della rilevanza di carattere generale che il provvedimento assume, reputa utile che venga effettuato il suo esame da parte dell'Assemblea del Senato, consentendo così a tutti i membri di questo ramo del Parlamento di prendere concreta parte alla sua approvazione.

Il senatore WILDE, pur ritenendo di grande rilevanza il provvedimento, manifesta le forti perplessità della sua parte politica con riguardo ad alcuni punti specifici. Si riferisce in particolare all'articolo 8, ove sono previste agevolazioni e contributi, e si dice contrario all'estensione alle associazioni dei consumatori delle facilitazioni previste per il settore dell'editoria, mentre anche l'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 10 andrebbe – a suo modo di vedere – eliminata. Un'altra forte perplessità, la Lega nord per la Padania indipendente esprime nei confronti della sede del Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, individuata nel testo unificato all'esame della Commissione, presso il Ministero dell'industria. Nonostante tali considerazioni, però, egli manifesta il consenso del suo Gruppo alla richiesta di trasferimento di sede.

Il presidente CAPONI precisa che la proposta di trasferimento alla sede redigente non è dovuta al timore che il testo venga stravolto dall'Assemblea del Senato, ma piuttosto a considerazioni relative all'accelerazione dell'*iter* che ne deriverebbe ed al largo consenso verificatosi in Commissione sul testo del comitato ristretto. Invita quindi il Gruppo di Alleanza Nazionale a riconsiderare la sua posizione.

Il senatore LARIZZA si unisce all'appello del presidente Caponi, sottolineando la larga convergenza fatta registrare dal testo in esame ed il probabile ritardo della sua approvazione da parte del Senato, in conseguenza dell'affollamento del calendario dell'Assemblea, ove l'esame da parte della Commissione permanesse in sede referente.

Si associa il senatore Athos DE LUCA, invitando il senatore Pontone a riflettere sull'occasione per una accelerazione dell'*iter* che, con la posizione da lui assunta, si rischia di perdere.

Interviene, quindi, il senatore PONTONE, precisando che la sua posizione non è da ricondursi al timore dei senatori del suo gruppo, facenti parte della Commissione, di essere smentiti dall'Assemblea. Ribadisce l'interesse della sua parte politica all'approvazione di un provvedimento di legge da ritenersi importante, ricordando, peraltro, come, fra i disegni di legge in titolo, ne figurino uno recante le firme di senatori di Alleanza Nazionale. Insiste, peraltro, nella sua posizione contraria alla richiesta di trasferimento di sede, in nome della centralità del Parlamento, che va riaffermata anche in presenza di un eccessivo ricorso alla questione di fiducia da parte del Governo.

Il presidente CAPONI prende, quindi, atto della posizione del Gruppo di Alleanza Nazionale, precisando, però, che il trasferimento al-

la sede redigente non costituirebbe in alcun modo un esautoramento del Parlamento, essendo tale eventualità prevista dal Regolamento del Senato e dalla stessa Costituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta già convocata per domani alle ore 15, ove inizierà l'esame degli emendamenti.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**125<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0047<sup>o</sup>)

In apertura di seduta il PRESIDENTE informa di aver ricevuto in questi giorni una lettera dal Sottosegretario Gasparrini con la quale si chiedeva di differire di qualche giorno il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 273 e 487, riguardanti l'integrazione al trattamento minimo, essendo in corso presso il Ministero del lavoro incontri finalizzati alla definizione del testo. Egli ha ritenuto di aderire a tale richiesta e pertanto i due disegni di legge non figurano tra le materie iscritte all'ordine del giorno per questa settimana e verranno nuovamente iscritti all'ordine del giorno appena possibile.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(663) SPECCHIA ed altri: Nuove norme per la disoccupazione giovanile**  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 28 maggio 1997.

Il PRESIDENTE ritiene che il dibattito finora svolto sul disegno di legge in titolo abbia evidenziato l'esigenza di attendere l'ormai imminente approvazione, da parte della Camera dei deputati, del disegno di

legge del Governo in materia di promozione dell'occupazione, verificando se e in quale misura le parti di esso relative all'occupazione giovani recepiscono le problematiche trattate nel disegno di legge n. 663.

Il sottosegretario PIZZINATO ricorda che, al termine del suo intervento nella seduta del 28 maggio, egli aveva invitato i senatori presentatori a valutare l'opportunità di far confluire i contenuti del disegno di legge in titolo nell'ambito delle iniziative legislative in corso di esame o in via di predisposizione in materia di lavori socialmente utili e di pubblica utilità, nonché in materia di riforma dello Stato sociale e degli ammortizzatori sociali.

Il senatore MULAS fa presente che la proposta del sottosegretario Pizzinato è oggetto di attenta valutazione da parte del Gruppo di Alleanza nazionale, che ha preso atto con soddisfazione dell'apprezzamento espresso nei confronti dei contenuti del disegno di legge d'iniziativa del senatore Specchia e di altri senatori.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame in attesa che il disegno di legge del Governo, noto come «pacchetto Treu», venga trasmesso dalla Camera, per poterne valutare i contenuti e decidere conseguentemente in merito alle modalità di prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 663.

Consente con la proposta del Presidente il relatore BATTAFARANO.

Non facendosi altre osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato.

**(770) SMURAGLIA: Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 27 maggio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti, sui quali dovranno esprimersi il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore MONTAGNINO si esprime a favore di tutti gli emendamenti presentati che, a suo avviso, concorrono efficacemente a realizzare più puntualmente le finalità del provvedimento.

Il sottosegretario PIZZINATO dichiara di rimettersi al parere espresso dal relatore.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

La Commissione conferisce quindi al relatore Montagnino il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 770, nel testo emendato.

**(1144) ZANOLETTI ed altri: Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 20 maggio 1997.

Il senatore ZANOLETTI osserva che la maggior parte degli interventi in discussione generale hanno espresso un avviso sostanzialmente favorevole al disegno di legge di cui è primo firmatario, con l'eccezione del senatore Preioni, che ritiene la proposta all'esame inidonea a risolvere i problemi delle attività artigianali e commerciali nei piccoli comuni di montagna. Altre obiezioni mosse risultano peraltro fondate e sono da lui condivise: giustamente, il senatore Manzi nel suo intervento ha richiamato l'attenzione sulla esigenza di distinguere tra le diverse realtà economico-sociali dei comuni e delle valli, tra aree a forte vocazione turistica e aree non turistiche, effettivamente bisognose di misure di sostegno alle attività produttive. Si tratta di un'esigenza condivisibile, anche se, a quanto gli risulta, non esiste una normativa che consenta di operare tale distinzione sulla base di criteri certi e determinati e alla quale sia possibile fare rinvio. I senatori Michele De Luca e Duva hanno invece posto l'accento sull'esigenza di quantificare con maggiore precisione gli oneri comportati dal disegno di legge e di indicare la copertura finanziaria. Il senatore Zanoletti ritiene di dover far propria tale preoccupazione e, pertanto, propone che la Commissione richieda al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, la relazione tecnica ai fini della verifica e della quantificazione dell'onere finanziario.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al senatore Bonatesta per la replica.

Il relatore BONATESTA ritiene che dal dibattito sia emerso un orientamento in linea di massima favorevole alle finalità del disegno di legge in titolo, anche se le proposte di modifica avanzate, e ricordate dal senatore Zanoletti nel suo intervento, appaiono meritevoli di attenta considerazione. Concorda inoltre con la proposta di richiedere la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

La Commissione all'unanimità delibera quindi di richiedere al Governo di predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1144, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2049) SMURAGLIA: Norme di tutela dei lavori «atipici»**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 27 maggio 1997.

Il relatore MONTAGNINO ricorda di essersi riservato, nella precedente seduta, di valutare la proposta di procedere ad una serie di audizioni avanzata dal senatore Manzi. Egli ritiene di aderire a tale proposta, per quanto riguarda l'audizione delle principali organizzazioni sindacali nazionali. Per quel che riguarda la possibilità di ascoltare alcune associazioni giovanili, si pone il problema, allo stato di difficile soluzione, di individuare quelle maggiormente rappresentative.

Seguono interventi del senatore BONATESTA, che sottolinea l'opportunità di procedere all'audizione di organizzazioni effettivamente rappresentative, senza discriminazioni di parte; del senatore MANZI, che suggerisce di ascoltare anche le organizzazioni del volontariato; del senatore BATTAFARANO, che propone di procedere all'audizione della Consulta giovanile costituita presso il CNEL; del senatore Michele DE LUCA che, nel condividere la proposta del senatore Battafarano, osserva che si stanno costituendo alcune associazioni che mirano a rappresentare i giovani impegnati in attività coordinate e continuative e del sottosegretario PIZZINATO, il quale fornisce alcuni ragguagli sulle associazioni testè citate dal senatore Michele De Luca.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sul contenuto del provvedimento e propone che siano ascoltate soltanto le organizzazioni e le realtà associative che si occupano direttamente dei problemi connessi al lavoro atipico. Considerato che attualmente non è possibile conoscere il livello di rappresentatività delle associazioni ricordate dal senatore Michele De Luca e dal Sottosegretario, ritiene preferibile procedere, per ora, all'audizione delle principali confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL. Precisa inoltre che le audizioni verranno svolte informalmente dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il relatore MONTAGNINO si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente. Ritiene peraltro che sia meritevole di attenzione la proposta del senatore Battafarano di ascoltare la Consulta giovanile presso il CNEL e propone pertanto di procedere per gradi, valutando, in un secondo momento, dopo l'audizione delle organizzazioni sindacali, l'opportunità di procedere ad altri incontri.

Non essendovi altre osservazioni, la Commissione conviene di procedere alle audizioni secondo le modalità indicate dal Presidente e dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2078) BESOSTRI ed altri: Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 14 maggio 1997.

Il senatore MANZI dichiara di condividere le finalità del disegno di legge in titolo, ma è perplesso sui termini assegnati all'articolo 3 per l'adeguamento delle strutture alle norme previste dal provvedimento. Si tratta di termini irrealistici, per l'onerosità degli adempimenti e per la difficoltà, soprattutto per gli enti locali, di provvedere con celerità.

Il relatore ZANOLETTI ritiene fondata l'obiezione del senatore Manzi, che pone in evidenza l'esigenza di introdurre alcuni emendamenti e richiama l'attenzione sulla necessità di coordinare le disposizioni recate dal disegno di legge n. 2078 con quelle del decreto legge n. 117, riguardante l'adozione di misure di sicurezza nel comparto dei beni culturali, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato.

Il PRESIDENTE osserva che è comunque necessario acquisire l'avviso del rappresentante del Governo e rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 770****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54”».

**1.1**

SMURAGLIA

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 58 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime dell'allegato VII.”».

**1.0.1**

SMURAGLIA

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 1-ter.**

1. Il comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dai seguenti:

“3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto.

3-*bis*. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

3-*ter*. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedano una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi”».

**1.0.2**

PELELLA, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 1-*quater*.**

1. Il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

“4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogni qualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzia la necessità”».

**1.0.3**

PELELLA, BATTAFARANO

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**93<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta di indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso**

(R048 000, C12<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il presidente CARELLA propone alla Commissione di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione di avviare un'indagine conoscitiva, con il fine di acquisire dati e informazioni sulla situazione sanitaria nelle aree industriali che presentano rischi ambientali e di verificare le azioni di tutela sanitaria. La proposta prende spunto da un recente rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla situazione epidemiologica in talune aree a rischio ambientale, dove è stato riscontrato un crescente livello di mortalità dovuto a patologie neoplasiche, ciò che ha comportato un diffuso allarme in tutti i paesi industrializzati europei. Va considerato peraltro che fino ad oggi non è dato riscontrare azioni di governo dirette a affrontare con strumenti adeguati il problema dei rischi di carattere sanitario delle aree industriali, poichè prevalentemente l'indirizzo politico seguito è stato quello di curare gli aspetti squisitamente ambientali; si registrano infatti vari provvedimenti in materia di inquinamento ambientale, di rischi di incidenti rilevanti, nonchè la recente istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta in materia di smaltimento di rifiuti. Il presidente Carella chiede quindi alla Commissione di pronunciarsi in merito alla proposta testè illustrata.

La Commissione quindi, senza discussione, delibera all'unanimità di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1591) DOLAZZA. - Riordino della Sanità militare**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

**(1595) MANFREDI ed altri. - Norme per il riordino della Sanità militare**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore CAMERINI, il quale ricorda che la sottocommissione per i pareri aveva già espresso sul disegno di legge n. 40 d'iniziativa del senatore Bertoni (che la Commissione difesa sta esaminando congiuntamente agli altri due disegni di legge in esame) delle osservazioni critiche. La Commissione plenaria è chiamata ora a pronunciarsi sui disegni di legge nn.1591 e 1595 in sede consultiva, essendo stata confermata la competenza primaria della Commissione difesa sulle suddette iniziative legislative. A tale proposito il relatore conferma molte delle perplessità che erano state a suo tempo rilevate in merito alle proposte di riordino della sanità militare. Illustrando in primo luogo il disegno di legge d'iniziativa del senatore Dolazza, egli fa presente che tale documento considera la sanità militare quale la componente militare del Servizio sanitario nazionale, ma tale aspetto rilevante viene poi in contrasto con altre disposizioni dell'articolato (vedi gli articoli 3 e 11) nelle quali la sanità militare e il Servizio sanitario nazionale sembrano costituire organizzazioni parallele, in taluni casi interagenti quanto a ruoli e funzioni, in altri casi, invece, potenzialmente confliggenti. Desti molte perplessità, in particolare la previsione contenuta nell'articolo 9 di una istituzione universitaria per la formazione professionale specifica dei medici militari che sembra porsi in evidente contrasto con il sistema universitario vigente; anche il successivo articolo 11, che prevede la costituzione di una forza sanitaria d'intervento rapido, non è esente da forti critiche.

Il relatore passa poi ad esaminare il successivo disegno di legge n. 1595 che si caratterizza positivamente per l'aspetto relativo alla definizione della sanità militare come corpo interforze. Tuttavia anche da questo articolato emergono dei motivi di perplessità in quanto la proposta in esame tende anche qui ad organizzare una sanità militare quale struttura parallela al Servizio sanitario nazionale, prevedendo fini che sono propri di quest'ultimo (la tutela della salute dei militari, ma anche dei cittadini in generale), con il rischio di creare una commistione dei servizi e della platea degli utenti. Egli osserva poi criticamente che nei disegni di legge in esame non viene in alcun modo affrontato il problema dell'accreditamento delle strutture, in coerenza con i principi del Servizio sanitario nazionale, e peraltro desti ulteriori perplessità anche la possibilità per i medici militari di esercitare la libera professione extra-muraria, anche in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Il relatore Camerini si riserva poi di sottoporre alla Commissione uno schema di parere articolato, sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti che emergeranno dagli interventi in sede di discussione generale.

Il senatore TOMASSINI, dopo aver brevemente ricordato che la Commissione aveva deliberato di sollevare un conflitto di competenza sui disegni di legge in esame, proprio in considerazione delle forti critiche e riserve che erano state sollevate in merito alla questione del riordino della sanità militare, osserva che a suo avviso l'aspetto relativo alla unificazione della sanità militare in ambito interforze può essere considerato positivamente. Parimenti si può concordare con l'aspetto relativo alle funzioni di carattere medico-legale, nonchè con la possibilità per i medici militari di esercitare la libera professione extra-muraria in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Non sono invece assolutamente condivisibili altri aspetti delle proposte in esame, concernenti in particolare l'organizzazione e le funzioni della sanità militare, in quanto essa è tendenzialmente strutturata in modo parallelo al Servizio sanitario nazionale, con il rischio di creare una duplicazione di strutture sanitarie, al di fuori di ogni controllo. Per quanto riguarda poi la proposta di costituire una specifica forza militare d'intervento rapido in caso di emergenza, il senatore Tomassini, considerando l'attuale strutturazione e strumentazione delle nostre forze armate, ritiene che non possa essere attuabile. A tale proposito egli rileva che anche negli altri paesi europei si privilegia l'intervento di emergenza basato sul potenziamento dei servizi civili, che eventualmente cooperano con altri organismi. A suo avviso, quindi, dai disegni di legge in esame emergono così tanti motivi di perplessità da suggerire una radicale revisione delle suddette proposte.

Il senatore DI ORIO, nel condividere pienamente la relazione del senatore Camerini, osserva che la riorganizzazione della sanità militare nei modi in cui essa viene proposta non trova alcuna giustificazione, in quanto si tende a proporre un modello parallelo al Servizio sanitario nazionale, con tutti i rischi di interferenza che esso comporta. Egli in particolare si esprime criticamente sull'articolo 9 del disegno di legge n. 1591, giudicando assolutamente incongrua la previsione di un ateneo militare di medicina. A suo avviso, peraltro, appare grottesco che si proponga la riorganizzazione della sanità militare, senza tener conto in alcun modo di tutte le problematiche che si agitano continuamente con riferimento all'organizzazione del Servizio sanitario nazionale (qualità e quantità delle prestazioni, gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie). Inoltre, dalle proposte in esame emerge un quadro contraddittorio: da una parte, infatti, l'attività dei medici militari sembra spaziare in un campo molto vasto, al di là della platea dei pazienti militari, ma per un altro lato l'organizzazione della sanità militare sembra avere degli aspetti di chiusura rispetto al Servizio sanitario nazionale. Per questi motivi egli dichiara al nome del Gruppo della Sinistra democratica - l'Ulivo un parere contrario ai disegni di legge in esame.

Il senatore LAVAGNINI concorda con le osservazioni critiche del relatore Camerini e degli altri oratori fin qui intervenuti. Egli ricorda che in sede di discussione della legge finanziaria per il 1996, il Ministero della difesa aveva cercato di introdurre con specifici emendamenti

delle norme tendenti alla liberalizzazione della sanità militare: in quella occasione il proprio Gruppo si oppose con decisione, riuscendo così ad evitare la creazione di una sanità militare parallela al Servizio sanitario nazionale. Va inoltre ricordato che il decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni prevede che le strutture sanitarie militati possano essere integrate al Servizio sanitario nazionale secondo i requisiti di accreditamento cui soggiacciono le altre strutture. Sarà quindi necessario un coordinamento fra i Ministeri della sanità e della difesa al fine di verificare le modalità di erogazione delle prestazioni da parte delle strutture della sanità militare e di prevedere un trattamento omogeneo per gli operatori militari, i quali soffrono una condizione differenziata rispetto a quelli del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore Baldassarre LAURIA rileva che i disegni di legge in esame anziché tendere ad una razionalizzazione della sanità militare, in realtà prospettano elementi di grave complicazione e di interferenza con il Servizio sanitario nazionale. In particolare egli è contrario alla previsione di un ateneo militare di medicina contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge n. 1591 e ritiene che così come proposta la riorganizzazione della sanità militare comporterà costi elevati e quindi non ammissibili. A suo avviso l'organizzazione della sanità militare non può che essere assolutamente integrata in quella del Servizio sanitario nazionale, in quanto rispondente a specifiche finalità.

Il senatore Roberto NAPOLI esprime forti perplessità sui disegni di legge in esame in quanto tendono ad organizzare un modello di sanità militare parallelo a quello del Servizio sanitario nazionale. Ricorda poi che la legge n. 833 del 1978 non intervenne sul servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato e sulla sanità militare, giustificando l'esistenza di tali specifiche strutture in base a motivi di carattere squisitamente medico-legali, dovuti alle esigenze proprie del settore. Egli si dichiara quindi contrario alle proposte in esame in quanto prefigurano un potenziamento della sanità militare attribuendo ad essa compiti anche di prevenzione oltre che di assistenza e cura (che certamente dovrebbero competere esclusivamente al Servizio sanitario nazionale), e non solo con riferimento al militare, ma anche al comune cittadino. Questi motivi di perplessità avevano suggerito di sollevare la questione di competenza per l'esame in sede primaria dei disegni di legge ed essi quindi non possono che essere confermati anche in sede consultiva. A nome del proprio Gruppo dichiara quindi la contrarietà ai disegni di legge in esame.

Il senatore MIGNONE si associa alle critiche emerse nel corso del dibattito, soprattutto con riferimento all'articolo 9 del disegno di legge n. 1591. A suo avviso tuttavia non possono essere disconosciute le esigenze proprie del Ministero della difesa e pertanto sarebbe opportuno trovare degli strumenti idonei per soddisfarle. In particolare, occorrerebbe individuare delle opportunità di gratificazione per gli operatori sanitari militari, che vivono il loro ruolo in modo conflittuale con gli operatori dello stesso livello del Servizio sanitario nazionale: ad esempio po-

trebbero essere previste delle possibilità di aggiornamento professionale presso gli ospedali civili, in modo da corrispondere all'esigenza di valorizzazione del personale sanitario militare. A suo avviso inoltre una migliore integrazione tra operatori del Servizio sanitario nazionale e medici militari potrebbe essere di grande aiuto in caso di emergenze sanitarie dovute a calamità naturali.

Il senatore RONCONI esprime anch'egli perplessità sui disegni di legge in esame, poichè essi non si pongono in alcuna sintonia con tutti i tentativi finora sperimentati di dare al Servizio sanitario nazionale un assetto efficiente e congruo in relazione alla tutela della salute dei cittadini. A suo avviso, peraltro, suscita una grave riserva la previsione contenuta nell'articolo 11 del disegno di legge n. 1591 di una forza con compiti relativi all'emergenza, dato che questo aspetto non può che essere di competenza strettamente civile. Esprime infine parere contrario anche in merito all'eventuale possibilità che la sanità militare si occupi della prevenzione e della cura in materia di tossicodipendenza.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale congiunta e rinvia il seguito dell'esame, in modo che il relatore possa predisporre uno schema di parere come preannunciato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di regolamento concernente i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (n. 102)**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, come modificato dalla legge di conversione 17 gennaio 1997, n. 4. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b 00, C12<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 28 maggio.

Il senatore MIGNONE si rammarica di dover esprimere un netto dissenso dallo schema di regolamento proposto dal ministro Bindi.

Egli osserva infatti che il testo in esame sembra mancare completamente quell'obiettivo di razionalizzazione e semplificazione del sistema che ci si era prefissi con l'abolizione dell'esame di idoneità nazionale.

Il punto sicuramente più discutibile dell'articolato è rappresentato dai corsi di aggiornamento e formazione che, previsti come requisito per il conseguimento dell'idoneità, finiranno per costituire – ove si considerino i tempi per la loro indizione e per lo svolgimento – un obiettivo ostacolo ad una rapida definizione delle idoneità stesse. Vi è inoltre il fondato sospetto che questi corsi, proprio per la loro finalizzazione ad un obiettivo di carriera e per la loro gestione centralizzata, finiscano per avere un assai limitato valore scientifico; sarebbe piuttosto preferibile incoraggiare una formazione permanente che preveda attività di aggiornamento sul campo e la concessione ai medici del Servizio sanitario nazionale di periodi sabbatici.

Nel sottolineare che il vero elemento di giudizio per l'attribuzione delle idoneità deve essere ricercato nella valutazione di manifeste capacità tecniche, il senatore Mignone osserva che, ferma restando l'incompatibilità tra lo svolgimento della libera professione e il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale – incompatibilità che deve a suo parere essere resa totale – sarebbe lecito ipotizzare anche la possibilità di attribuire, con contratti a tempo determinato, incarichi dirigenti a professionisti di chiara fama provenienti dal settore privato, al fine di incoraggiare una reale competitività.

Il senatore BRUNI fa presente in primo luogo, con riferimento all'ultima osservazione del senatore Mignone, che le normali dinamiche dei passaggi tra i settori pubblico e privato fanno ritenere molto improbabile la possibilità di attuare quanto da lui proposto.

Egli afferma quindi che lo schema di decreto proposto dal ministro Bindi, pur se in più punti migliorabile, rappresenta comunque un tentativo di introdurre criteri oggettivi per la valutazione delle idoneità, in sostituzione di un esame nazionale che il Parlamento ha con troppa leggerezza soppresso.

Egli fa presente quindi che un sistema di nomina dei dirigenti di secondo grado fondato sulla sola decisione del direttore generale, adottata su mere valutazioni curriculari, appare foriera di gravi distorsioni, laddove si consideri la difficoltà di formulare una concreta casistica medica e di valutare l'effettiva affidabilità delle stesse casistiche chirurgiche.

A seguito di interruzioni e commenti pronunciati da alcuni senatori nonostante i richiami del PRESIDENTE, il senatore BRUNI dichiara infine di non poter continuare il proprio intervento e abbandona la seduta in segno di protesta.

Il senatore LAVAGNINI sottolinea l'opportunità di evitare, da un lato, che l'allungamento dei tempi burocratici per l'attribuzione delle nuove idoneità apra la strada ad una sorta di grande sanatoria analoga a quella avvenuta nel 1972 e, dall'altro, di introdurre criteri oggettivi per l'attribuzione dell'idoneità stessa.

Egli osserva infatti che, in mancanza dei suddetti criteri oggettivi, sarebbe enfatizzato in maniera abnorme il potere dei direttori generali di attribuire gli incarichi direttivi, sulla sola base di una valutazione discrezionale dei *curricula*, e ciò in una fase in cui i direttori generali stessi sono prevalentemente di nomina politica ed hanno contenziosi in atto con le stesse aziende.

Il senatore Baldassarre LAURIA sottolinea la necessità di evitare che nell'attribuzione delle idoneità prevalgano criteri di ordine burocratico, laddove sarebbe necessario privilegiare l'esperienza acquisita sul campo. In proposito egli sottolinea la necessità di valorizzare il ruolo della commissione tecnica prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, alla quale va affidata la valutazione dell'idoneità dei candidati tra i quali il direttore generale può effettuare la sua scelta.

La senatrice Carla CASTELLANI, nell'esprimere rammarico per l'assenza del Ministro, rileva come lo schema di regolamento da lei presentato non possa essere valutato favorevolmente se non dopo una profonda revisione.

Nel condividere le riserve da più parti espresse sui corsi di formazione previsti dall'articolo 7 e sulla sostanziale sottovalutazione del ruolo dell'università nella attività di aggiornamento continuo, ella sottolinea la necessità di modificare l'impostazione dell'articolo 2, che contraddice l'organizzazione dipartimentale del Servizio sanitario nazionale e trascura talune specialità come la medicina di emergenza, la medicina iperbarica, la medicina antalgica e la chirurgia di urgenza.

Ella ritiene altresì necessario stralciare l'articolo 3 – che appare estraneo all'oggetto del provvedimento e prevede oltretutto criteri per la attribuzione della dirigenza sanitaria che escluderebbero la maggior parte dei primari – e modificare radicalmente l'impostazione degli articoli 5, 6 e 8.

Il senatore RONCONI si associa al timore da più parti espresso che la lunghezza delle procedure per l'attribuzione delle idoneità finisca per aprire la strada ad una sanatoria generalizzata.

Nel rilevare che i medici dichiarati idonei a svolgere funzioni dirigenti di secondo grado possono per ciò stesso essere scelti e andare ad esercitare le funzioni corrispondenti su tutto il territorio nazionale, egli fa presente la necessità di individuare criteri oggettivi per la costituzione di un albo nazionale degli idonei, che non possono certo essere affidati a corsi di aggiornamento estemporanei e gestiti burocraticamente, laddove bisogna invece privilegiare attività di aggiornamento continuo che coinvolgano l'intero personale medico.

Il senatore DE ANNA si sofferma sul problema dell'attribuzione della qualifica di dirigente di secondo livello, ai fini della direzione di laboratori, ai professionisti non medici.

A tale proposito egli sottolinea la necessità di introdurre una distinzione tra i laboratori che svolgono prevalente attività chimica, biochimica e di ricerca pura, alla cui direzione possono essere preposti anche altri professionisti, e laboratori ai quali, date le funzioni prevalentemente diagnostiche, dovrebbero essere preposti unicamente medici.

Il senatore MONTELEONE, nel consegnare la relatore un contributo che riassume le osservazioni espresse dalla sua parte politica, sottolinea che le considerazioni da più parti svolte in ordine alla necessità di privilegiare l'aggiornamento permanente, devono costituire lo sprone per la Commissione a portare avanti rapidamente l'esame del provvedimento in materia già iscritto all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI****11ª (Lavoro e previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la

**XI (Lavoro pubblico e privato)**

della Camera dei deputati

**per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**16ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Consolato Labate, Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Roma, accompagnato dal dottor Paolo Ferraro, sostituto Procuratore della Repubblica presso la stessa Pretura; il dottor Raffaele Guariniello, Procuratore aggiunto della Procura presso la Pretura di Torino; ed il dottor Giuseppe Sica, Consigliere della Corte di cassazione.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Roma, dottor Consolato Labate**

(R048 000, R18ª, 0001ª)

Dopo una introduzione del presidente SMURAGLIA, il dottor LABATE svolge una relazione sui temi dell'indagine.

Seguono domande e richieste di chiarimenti dei senatori MUNDI, MULAS e NAPOLI e degli onorevoli DE LUCA, POLIZZI e SANTORI.

Ad essi rispondono i dottori LABATE e FERRARO.

Il PRESIDENTE ringrazia i dottori LABATE e FERRARO, che dovranno allontanarsi per improrogabili impegni di lavoro, e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del Procuratore aggiunto della Procura presso la Pretura di Torino, dottor Raffaele Guariniello**

(R048 000, R18<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Dopo una introduzione del presidente SMURAGLIA, il dottor GUARINIELLO svolge una relazione sui temi dell'indagine, e risponde successivamente a domande e richieste di chiarimenti rivolte dai senatori TAPPARO e MONTAGNINO, dagli onorevoli DE LUCA, POLIZZI, STELLUTI, STRAMBI e SANTORI, e dal presidente SMURAGLIA.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il dottor GUARINIELLO e, dopo averlo invitato a trattenersi per il prosieguo della seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del consigliere della Corte di cassazione, dottor Giuseppe Sica**

(R048 000, R18<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il dottor SICA svolge una relazione sui temi dell'indagine e risponde a un quesito postogli dal PRESIDENTE.

Dopo che il dottor GUARINIELLO ha svolto alcune considerazioni, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e rinvia ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente provvisorio senatore*  
Roberto LASAGNA

*La seduta inizia alle ore 14.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI*  
(R060 000, C37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente provvisorio Roberto LASAGNA constatata la mancanza del numero legale rinvia ad altra seduta l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari. La Commissione sarà convocata in altra data dai Presidenti delle Camere.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a pronunciarsi in ordine alla scelta dei testi da assumere come base per il proseguo dell'esame in sede referente. Fa presente, al riguardo, che saranno ovviamente posti in votazione i testi presentati dai relatori nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 (v. allegati nn. 6, 7, 8, 9 e 10). Solo nel caso di reiezione di tali testi saranno presi in esame i testi alternativi presentati dai deputati Parenti e Buttiglione e dai senatori Maceratini, Pera, Loiero e Lisi in materia di sistema delle garanzie (v. allegato n. 11); dai componenti del gruppo di rifondazione comunista in materia di forma di Stato (v. allegato n. 12) e in materia di forma di governo (v. allegato n. 13); e dal senatore Rotelli in materia di forma di Stato (v. allegato n. 14), in materia di forma di governo (v. allegato n. 15) e in materia di Parlamento e fonti normative (v. allegato n. 16).

Propone quindi di procedere alla votazione dei testi nel seguente ordine: forma di Stato, Parlamento e fonti normative, partecipazione dell'Italia all'Unione europea, forma di governo, sistema delle garanzie.

Quanto alle votazioni in materia di forma di governo – su cui il relatore è stato incaricato di redigere due ipotesi di testo alternative – comunica che, nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva proposto di adottare modalità idonee ad accertare, in primo luogo, se vi fosse un consenso maggioritario sulla relazione nel suo complesso; secondariamente, nel caso di esito favorevole della prima votazione, quale delle due ipotesi raccogliesse un consenso più ampio. A questa proposta sono state tuttavia formulate obiezioni, sostenendosi che essa sarebbe lesiva del diritto di ogni singolo parlamentare di pronunciarsi compiutamente – con voto favorevole o contrario ovvero astenendosi – sui testi in esame. Se tali obiezioni venissero adesso confermate, sarebbe suo dovere adottare le procedure or-

dinarie, e pertanto porre in votazione separatamente i singoli testi; in tal caso, ovviamente, l'approvazione di un testo avrebbe effetti preclusivi nei confronti degli altri.

Intervengono sulle modalità di votazione in materia di forma di governo il deputato Gianfranco FINI (gruppo alleanza nazionale), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il deputato Franco MARINI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) e il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), nonché Massimo D'ALEMA, Presidente. Interviene altresì il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il quale chiede un breve differimento della votazione relativa alla forma di governo.

La Commissione delibera quindi di procedere alle votazioni secondo l'ordine di materia indicato dal Presidente, differendo la decisione sulle modalità di votazione in materia di forma di governo al momento in cui si passerà all'esame dei relativi testi.

Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto sulla proposta di adottare l'articolato presentato dal senatore D'Onofrio come testo base in materia di forma di Stato.

La senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) dichiara voto contrario a nome del suo gruppo.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (gruppo misto-VdA) dichiara voto contrario.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il deputato Pierferdinando CASINI (gruppo CCD) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) dichiara l'astensione del suo gruppo.

Il senatore Adriano OSSICINI (gruppo misto) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Il deputato Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) dichiara che il suo gruppo non parteciperà alla votazione.

Il senatore Mario RIGO (gruppo misto) dichiara voto favorevole. Annuncia altresì voto favorevole sui testi presentati dalla relatrice Dentamaro sul Parlamento e le fonti normative, dal deputato Boato sul sistema delle garanzie e dal deputato D'Amico sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Quanto alla forma di governo, preannuncia che si asterrà sull'ipotesi relativa al governo del primo ministro e voterà a favore di quella concernente il semipresidenzialismo.

Il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che non possono pronunciarsi dichiarazioni di voto prima che sia stata decisa la relativa procedura.

Il deputato Enrico BOSELLI (gruppo misto-socialisti italiani) dichiara voto favorevole.

Il deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara voto favorevole.

Il deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) dichiara la propria astensione.

La senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) dichiara voto favorevole.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), relatore sulla forma di Stato, fornisce una precisazione.

La Commissione delibera quindi di adottare l'articolato presentato dal relatore D'Onofrio come testo base in materia di forma di Stato.

Si passa successivamente alle dichiarazioni di voto sulla proposta di adottare l'articolato presentato dalla relatrice Dentamaro come testo base in materia di Parlamento e fonti normative.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) dichiara l'astensione del suo gruppo.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il deputato Achille OCCHETTO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara la propria astensione.

Il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

La senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) dichiara l'astensione del suo gruppo.

Il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il deputato Rocco BUTTIGLIONE (gruppo misto-CDU) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) dichiara voto favorevole.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) dichiara la propria astensione.

La Commissione delibera quindi di adottare l'articolato presentato dalla relatrice Dentamaro come testo base in materia di Parlamento e fonti normative.

Si passa successivamente alle dichiarazioni di voto sulla proposta di adottare l'articolato presentato dal relatore D'Amico come testo base in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il deputato Famiano CRUCIANELLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara la propria astensione.

La senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) dichiara l'astensione del suo gruppo.

Il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

La Commissione delibera quindi di adottare l'articolato presentato dal relatore D'Amico come testo base in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, propone – e la Commissione concorda – di passare alla deliberazione relativa al sistema delle garanzie, differendo quella concernente la forma di governo alla giornata di domani.

Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto sulla proposta di adottare l'articolato presentato dal relatore Boato come testo base in materia di sistema delle garanzie.

Il senatore Adriano OSSICINI (gruppo misto) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) dichiara l'astensione del suo gruppo.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) dichiara l'astensione del suo gruppo.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) dichiara l'astensione del suo gruppo.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) dichiara voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il deputato Enrico BOSELLI (gruppo misto-socialisti italiani) dichiara voto favorevole.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (gruppo misto-VdA) dichiara voto favorevole.

La Commissione delibera quindi di adottare l'articolato presentato dal relatore Boato come testo base in materia di sistema delle garanzie.

Massimo D'ALEMA, Presidente, avverte infine che la deliberazione relativa all'adozione del testo base in materia di forma di governo avrà luogo nella seduta che sarà convocata per domani mercoledì 4 giugno, alle ore 10,30.

*La seduta termina alle 18,55.*

ALLEGATO N. 6

**TESTO PRESENTATO DAL SENATORE D'ONOFRIO,  
RELATORE SULLA FORMA DI STATO**

Il Titolo V della Parte seconda della Costituzione (articoli 114-133: le regioni, le province, i comuni) è integralmente sostituito dai seguenti articoli:

**ORDINAMENTO FEDERALE  
DELLA REPUBBLICA****Art. 1.**

La Repubblica è costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato. Sono garantite le autonomie funzionali.

Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli Statuti speciali regionali, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato, dalla Costituzione e dagli Statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.

Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.

**Art. 2.**

A tutela delle funzioni amministrative e regolamentari proprie, i Comuni e le Province possono ricorrere contro le leggi della Regione e dello Stato direttamente alla Corte Costituzionale.

**Art. 3.**

Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate di ciascuna Regione espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due milioni di abitanti.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione dei Comuni e delle Province esistenti.

#### Art. 4.

Salvo che i Trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di: politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento Europeo; elezioni comunali e provinciali; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria; ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali e ambientali; grandi reti di trasporto, di comunicazioni, e di energia.

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.

Con statuto deliberato da ciascun consiglio regionale ed approvato dal Parlamento con forza di legge costituzionale, sono disciplinate le funzioni legislative dello Stato e della Regione in tutte le restanti materie, con previsione esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuite alla competenza legislativa della Regione.

Ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e Regioni, si procede alla revisione degli statuti del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali.

#### Art. 5.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Art. 6.

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:

I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi; a perequazione e a solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate, alle Isole e al Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e solo in base a garanzia costituita dal loro demanio o da tributi locali propri.

#### Art. 7.

La Regione non può istituire dazi da importazione o esportazione o transito tra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

La Sezione II del Titolo III della Parte seconda della Costituzione (Pubblica amministrazione, articoli 97-98) è integralmente sostituita dai seguenti articoli:

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Art. 1-bis.

L'indirizzo politico di Comuni, Province, Regioni e Stato è normalmente attuato attraverso le rispettive Pubbliche Amministrazioni.

Con regolamento, rispettivamente, del Comune, della Provincia, della Regione o del Governo, sono disciplinate l'organizzazione e l'attività della rispettiva Pubblica Amministrazione, anche in riferimento alla previsione di controlli di legittimità sui rispettivi atti amministrativi.

#### Art. 2-bis.

Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità indipendenti.

Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.

Art. 3-bis.

L'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;

previsione generalizzata del Difensore Civico, anche in materia fiscale, quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;

previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;

previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.

Art. 4-bis.

Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che incidono, anche se in parte, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti ed adottati con esplicita indicazione della loro fattibilità amministrativa.

Art. 5-bis.

Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico ed informativo dell'amministrazione statale, con quelle regionali e locali.

Art. 6-bis.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del pubblico interesse.

Se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali possono conseguire promozioni soltanto per anzianità.

## Art. 7-bis.

Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## I.

Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

## II.

Lo Statuto speciale di ciascuna Regione, di cui all'articolo 3, indica la data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento nella rispettiva Regione tra il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale e il 1° gennaio del quinto anno successivo alla medesima entrata in vigore.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *relatore*

ALLEGATO N. 7

**TESTO PRESENTATO DALLA SENATRICE DENTAMARO,  
RELATRICE SUL PARLAMENTO E LE FONTI NORMATIVE**

Il titolo I, «Il Parlamento», della parte II della Costituzione è sostituito dal seguente:

*Sezione I - Le Camere.*

## Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

Le leggi elettorali e le altre leggi prevedono strumenti e modalità per promuovere l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

## Art. 56.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

## Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i quaranta anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un senatore.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione

alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Art. 58.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 59.

L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro quarantacinque giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il decimo giorno dall'elezione.

Finchè non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente a maggioranza di due terzi e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli del Senato della Repubblica.

Art. 60.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei componenti.

Art. 61.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei componenti.

Le sedute sono pubbliche. I regolamenti stabiliscono forme per assicurare la pubblicità di tutti i lavori parlamentari.

I regolamenti stabiliscono i requisiti per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

I regolamenti garantiscono i diritti delle opposizioni.

## Art. 62.

La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di deputato e di senatore.

Gli uffici di deputato e di senatore sono incompatibili tra loro e con quelli di componente di un'assemblea legislativa regionale o del Parlamento europeo.

## Art. 63.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Le relative deliberazioni sono impugnabili dall'interessato davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione.

## Art. 64.

Ogni componente del Parlamento rappresenta tutto il popolo ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

## Art. 65.

I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i componenti del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o a sequestro di corrispondenza.

## Art. 66.

I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.

## Art. 67.

Compete al Senato l'elezione di ... giudici della Corte costituzionale, ... componenti del Consiglio superiore della magistratura, ... compo-

nenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonchè ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione o leggi costituzionali non attribuiscono espressamente anche alla Camera dei deputati.

Il Senato elegge i presidenti e i componenti delle autorità di garanzia e vigilanza, previa discussione delle candidature e audizione dei candidati in seduta pubblica della commissione competente.

Nei casi stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle commissioni competenti, sulle nomine, proposte o designazioni dei funzionari dello Stato e degli amministratori di istituti ed enti pubblici anche economici.

La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi in cui la nomina è rimessa alla responsabilità esclusiva del Governo.

#### Art. 67-bis.

Il Senato della Repubblica istituisce la Commissione delle Autonomie territoriali, formata per la metà da senatori, per un quarto dai Presidenti delle Regioni, per un quarto da rappresentanti degli Enti locali eletti con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.

La Commissione provvede all'esame e all'approvazione delle leggi nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 84.

### *Sezione II - La formazione delle leggi.*

#### Art. 68.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere secondo le disposizioni della presente sezione.

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi in materia di:

- a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- b) istituzione e disciplina delle autorità di garanzia e vigilanza;
- c) elezioni nazionali, europee e locali;
- d) norme generali su diritti fondamentali civili e politici, libertà inviolabili della persona, rapporti politici;
- e) informazione, diffusione radiotelevisiva;
- f) codificazione penale sostanziale e processuale;
- g) concessione di amnistia e di indulto;
- h) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali nelle materie di cui al presente articolo;
- i) delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo;
- l) tutte le altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

## Art. 69.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascun Consiglio regionale e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

## Art. 70.

I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 72 e li trasmette al Senato della Repubblica.

Entro i cinque giorni successivi alla trasmissione un quinto dei componenti del Senato può chiedere che il disegno di legge sia preso in considerazione. Sulla richiesta il Senato delibera nei dieci giorni successivi. In caso di accoglimento il Senato nei trenta giorni successivi riesamina il disegno di legge secondo le disposizioni dell'articolo 72 e propone modifiche sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

## Art. 71.

Quando la legge deve essere approvata da entrambe le Camere, i disegni di legge sono presentati al Senato, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 72 e li trasmette alla Camera dei deputati.

Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso da quello approvato dal Senato, le parti non approvate nell'identico testo sono assegnate per l'esame a una speciale commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo deliberato dalla commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera articolo per articolo e con votazione finale. Non sono ammessi emendamenti.

Ai fini dei commi secondo e terzo i regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.

## Art. 72.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso a una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in commissione è sottoposto all'approvazione finale della Camera con sole dichiarazioni di voto.

Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario e iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o i progetti accettati dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai regolamenti.

I regolamenti disciplinano l'assegnazione di tempi all'iniziativa legislativa parlamentare e prevedono una riserva per le proposte e le iniziative delle opposizioni.

#### Art. 73.

La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni dall'approvazione o entro il termine più breve da essa stabilito.

Entro quindici giorni dalla promulgazione un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte Costituzionale per vizi del procedimento. La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.

#### Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere una nuova deliberazione con messaggio motivato alla Camera dei deputati o a entrambe le Camere nel caso di cui all'articolo 71.

La legge nuovamente approvata dalla Camera o dalle Camere è promulgata.

#### Art. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere a oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte duecentomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni dei cinque consigli regionali.

#### Art. 76.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di una legge di iniziativa popolare presentata da almeno un milione di elettori,

quando entro diciotto mesi dalla presentazione il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 75.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al primo comma.

#### Art. 77.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata da entrambe le Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum*. Prevede che i quesiti siano formulati in modo da renderne chiaro il contenuto.

Il contenuto normativo delle disposizioni abrogate o approvate mediante *referendum* non può essere rispettivamente ripristinato o abrogato fino al termine della legislatura e comunque nei tre anni successivi alla pubblicazione dell'esito del *referendum*.

#### Art. 78.

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con legge per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di un anno e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione.

#### Art. 79.

In casi straordinari di necessità e d'urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico, omogeneo e di immediata applicazione, con efficacia limitata nel tempo.

I provvedimenti di cui al primo comma non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, conferire deleghe legislative, disciplinare gli effetti prodotti o i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare oggetti riservati alle leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alla Camera dei deputati chiedendo la conversione in legge.

La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

La Camera non può modificare i decreti se non su proposta del Governo o di un quinto dei componenti e nel rispetto dei commi primo e secondo del presente articolo.

La Camera delibera entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Nei successivi venti giorni il Senato, su iniziativa del Governo o di un quinto dei componenti, può proporre modifiche, sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I regolamenti stabiliscono speciali procedure per assicurare il rispetto dei termini.

Le Camere possono regolare con legge gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

#### Art. 80.

Il Parlamento in seduta comune dei componenti delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo (*in alternativa, secondo la forma di governo: al Presidente della Repubblica*) i poteri necessari.

La Camera dei deputati delibera sulla proposta del Governo di impiego di forze armate fuori dai confini nazionali.

#### Art. 81.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza di due terzi di ciascuna Camera.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

#### Art. 82.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o militare, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Il Governo informa le Camere dell'apertura e dello svolgimento dei procedimenti di negoziazione dei trattati internazionali.

Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una o più Regioni determinate, l'assemblea o le assemblee legislative delle Regioni interessate esprimono parere al Governo prima della sottoscrizione.

#### Art. 83.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato, il bilancio complessivo della pubblica amministrazione e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

I bilanci dello Stato e degli enti pubblici devono rispettare i vincoli derivanti dall'adesione a trattati internazionali.

La legge approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 84 disciplina il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e i limiti delle leggi ordinarie e di bilancio in materia di spesa e di entrata, prevedendo in ogni caso il principio della compensazione. Essa non può essere abrogata o modificata o derogata dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio nè dalle leggi di spesa o di entrata. La formulazione dei bilanci dello Stato e degli altri enti pubblici è disciplinata in modo da favorire il controllo di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse pubbliche.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese nè modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese.

Nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge che indichi i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, la Camera dei deputati può approvare emendamenti che comportano nuovi o maggiori oneri, ancorchè provvisti di copertura finanziaria, solo a maggioranza assoluta dei componenti.

La Corte dei Conti o un quinto dei componenti di ciascuna Camera promuove, entro trenta giorni dalla promulgazione, il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi adottate in violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme di attuazione di cui al comma precedente.

#### Art. 84.

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi, di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato ed esaminati dalla Commissione delle Autonomie territoriali.

Le disposizioni in materia di finanza regionale e locale, istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono approvate dalla medesima Commissione.

Sulle modifiche proposte dal Senato delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Con la medesima procedura delle disposizioni di cui al terzo comma sono approvati i disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e quelli per la tutela di interessi nazionali o interregionali e per la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali nelle materie attribuite alle Regioni.

Nel caso di approvazione definitiva di un testo difforme da quello deliberato dalla Commissione delle Autonomie, le Regioni, con il voto favorevole della metà più uno delle assemblee legislative, possono proporre ricorso alla Corte Costituzionale, relativamente alle parti difformi, per violazione dell'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla promulgazione della legge. La Corte costituzionale decide nei trenta giorni successivi.

#### Art. 85.

Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e di tutti gli enti pubblici.

Il Senato, nell'esercizio del controllo, propone alla Camera dei deputati, al Presidente della Repubblica e al Governo le misure conseguenti.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un quinto dei componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Ai fini dell'attività conoscitiva delle commissioni parlamentari, il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati forniscono ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse.

### REGOLAMENTI DEL GOVERNO

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

Spetta al Governo disciplinare con regolamenti l'organizzazione della pubblica amministrazione statale.

Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può emanare regolamenti fino a quando e nell'ambito in cui la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie la legge può, determinando le linee generali di disciplina del settore, autorizzare il regolamento a disporre nei limiti stabiliti dalla legge stessa e ad abrogare norme di legge vigenti in materia.

Con regolamento è disciplinata altresì l'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce il procedimento di approvazione e le forme di pubblicità dei regolamenti.

I regolamenti di cui ai commi primo e secondo sono impugnati dinanzi alla Corte costituzionale nelle forme ordinarie.

## REVISIONE COSTITUZIONALE

### Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e a maggioranza di due terzi nella seconda deliberazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne fanno richiesta un quinto dei componenti di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali che modificano il titolo V, approvate ai sensi del primo comma, sono promulgate se entro tre mesi dall'ultima deliberazione sono approvate da almeno tre quinti delle assemblee legislative regionali.

Non possono essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana, i principi supremi dell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona.

Entro dieci giorni dall'approvazione di una legge costituzionale un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che la Corte costituzionale giudichi della sua conformità alla disposizione di cui al comma precedente. La Corte si pronuncia entro sessanta giorni. Il ricorso sospende la promulgazione.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I senatori a vita già nominati ai sensi dell'articolo 59 nel testo abrogato conservano la carica.

Marida DENTAMARO, *relatrice*

ALLEGATO N. 8

**TESTO PRESENTATO DAL DEPUTATO D'AMICO  
RELATORE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA  
ALL'UNIONE EUROPEA**

Art. A.

*(Partecipazione all'edificazione comunitaria e procedure  
per il conferimento di ulteriori poteri)*

La Repubblica italiana partecipa al processo di integrazione europea. A tale fine può conferire ulteriori poteri e competenze dell'Unione europea nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona umana.

La Repubblica svolge la propria azione nell'Unione europea in vista del rafforzamento dei principi di libertà, dello Stato sociale e di diritto, dell'articolazione dei poteri secondo il criterio di sussidiarietà, e di una sempre più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni.

Ogni conferimento di poteri all'Unione, se comporta modifiche o deroghe della Costituzione, richiede il procedimento di revisione costituzionale.

Un terzo dei componenti della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica, un terzo dei governi regionali o duecentomila elettori possono richiedere che i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati dell'Unione Europea siano sottoposti al giudizio preventivo della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. La legge sul funzionamento della Corte detta le norme necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. B.

*(Efficacia delle fonti comunitarie  
ed obbligo di rispetto)*

Gli atti normativi dell'Unione Europea sono direttamente vigenti nell'ordinamento interno. Gli organi competenti provvedono, ove necessario, alla loro integrazione ed esecuzione.

Nei limiti delle competenze conferite all'Unione, e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, le norme europee prevalgono su quelle nazionali.

## Art. C.

*(Competenza della Corte costituzionale in materia comunitaria)*

In osservanza del diritto comunitario e nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Corte costituzionale garantisce il rispetto delle competenze e delle norme dell'Unione Europea e coopera con gli organi giurisdizionali di essa.

## Art. D.

*(Partecipazione degli organi statali alla politica comunitaria)*

La Camera dei deputati e, nelle materie di competenza delle Regioni, la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, concorrono alla formazione degli indirizzi di politica comunitaria.

Il Governo informa preventivamente ed in modo esauriente le Camere sulle questioni relative all'Unione Europea, al fine dell'adozione dei relativi atti di indirizzo.

La legge stabilisce i procedimenti volti a garantire che, nelle questioni che incidono su materie riservate alla esclusiva competenza legislativa delle Regioni, l'esercizio dei poteri della Repubblica italiana quale Stato Membro dell'Unione Europea sia concordato con esse.

## Art. E.

*(Nomine di componenti di organi comunitari per le quali i trattati europei o altre fonti attribuiscono una competenza ai governi nazionali)*

Il Governo concorre alla nomina dei membri degli organi comunitari, previa acquisizione del parere della Camera dei deputati e della speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali.

## Art. F.

*(Regioni e Unione europea)*

Le Regioni, per quanto di propria competenza, attuano ed integrano direttamente gli obblighi comunitari.

Nel caso in cui una Regione sia inadempiente, il Governo, previo parere del Senato delle Regioni e della speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, può intimare alla Regione di provvedere.

Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informata la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli

esecutivi regionali, adotta le misure necessarie. Tali misure hanno efficacia fino al successivo intervento regionale.

Le Regioni, possono, nel rispetto del diritto comunitario, stipulare accordi con altre Regioni italiane o enti territoriali di altri Stati membri, per l'esercizio delle proprie competenze in materia comunitaria.

Art. G.

*(Garanzia delle competenze regionali di fronte all'Unione europea)*

Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto comunitario, e non siano previsti mezzi di ricorso regionale diretto, la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, di propria iniziativa o su richiesta di una Regione, può, con deliberazione a maggioranza assoluta, richiedere che il Governo adisca gli organi giurisdizionali comunitari competenti, sulla base della legittimazione che, in materia, i trattati europei o altre fonti riconoscono agli Stati membri.

Art. H.

*(Politica economica e Banca d'Italia)*

La politica economica e monetaria si svolge nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dai trattati europei e dagli altri atti dell'Unione europea.

La legge garantisce l'indipendenza della Banca d'Italia e detta le altre norme necessarie per la partecipazione italiana agli organismi comunitari che esercitano competenze in campo monetario.

Natale D'AMICO, *relatore*

ALLEGATO N. 9

**TESTO PRESENTATO DAL DEPUTATO BOATO,  
RELATORE SUL SISTEMA DELLE GARANZIE**

La proposta di testo-base, in riferimento agli ambiti di revisione costituzionali demandati all'esame del Comitato sul sistema delle garanzie, riproduce in massima parte quanto previsto dalla «ipotesi di modifica n. 1» presentata il 7 maggio al Comitato, nel corso della sua ultima seduta, e il 27 maggio 1997 alla Commissione, in seduta plenaria.

Alcune ulteriori modifiche sono state comunque introdotte, in connessione col dibattito svoltosi nella seduta pomeridiana dello stesso 27 maggio, mantenendo i criteri riformatori e le scelte di fondo illustrate nella relazione svolta durante la seduta antimeridiana.

La necessità di presentare alla Commissione, per l'adozione del testo-base cui riferire i successivi emendamenti, una proposta ormai priva di opzioni integrative o alternative, deriva da una ovvia esigenza di carattere procedurale: i parlamentari componenti la Commissione devono conoscere un testo definito per poter elaborare le proprie proposte emendative.

Tuttavia, per rispetto alla complessità del dibattito e alla pluralità di posizioni espresse su alcune questioni ancora aperte, il relatore ha ritenuto opportuno e doveroso segnalare di volta in volta, nei punti fondamentali, le opzioni alternative ancora sostenute e motivate nella seduta plenaria del 27 maggio.

Tali opzioni alternative non sono più indicate con ipotesi di testi normativi, ma solo nel loro contenuto essenziale sotto forma di «osservazioni» riferite puntualmente alla proposta di testo-base elaborata dal relatore.

Rimarrà ovviamente alla autonoma iniziativa dei gruppi o dei singoli parlamentari della Commissione il compito di elaborare eventuali testi normativi da proporre quali emendamenti integrativi, modificativi o alternativi.

Seguendo un criterio metodologico adottato fin dall'inizio dei lavori del Comitato, e seguito anche da tutti gli intervenuti nel dibattito in seduta plenaria del 27 maggio, il relatore ha ritenuto opportuno elaborare un testo-base puntualmente riferito, come proposta di revisione o integrazione, ai corrispettivi articoli della Costituzione vigente, conservandone anche la relativa numerazione.

## Articolo 97-bis

Testo proposto	Osservazioni
<p>Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 97-bis</i></p> <p>La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.<sup>1</sup></p> <p>Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione.<sup>2</sup> Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati.</p> <p>La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.</p>	

<sup>1</sup> Da coordinare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato.

<sup>2</sup> Da coordinare con le eventuali modifiche all'articolo 97 Cost. Si ricorda che, sulla base dell'articolo 138 E del Trattato di Maastricht dell'Unione Europea, il Mediatore europeo è competente a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari".

## Articolo 99-bis

Testo proposto	Osservazioni
<p>Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 99-bis</i></p> <p>Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità. Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.</p> <p>Il Parlamento in seduta comune<sup>1</sup> elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.</p>	

<sup>1</sup> Da precisare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato e di bicameralismo.

## Articolo 100

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p>	<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.</p> <p>La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e ai Consigli regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.<sup>1</sup></p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti.</p>	<p><i>L'ipotesi di modifica proposta deve leggersi in relazione a quella prevista al comma 1 dell'articolo 103.</i></p>

<sup>1</sup> La disposizione relativa alla Corte dei conti dovrà comunque essere coordinata con quanto sarà deciso in merito alla forma di Stato, in particolare in relazione alle competenze che verranno attribuite alle Regioni.

## Articolo 101

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento interno e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.</p> <p>La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.</p> <p>Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale.</p> <p>La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.</p>	<p><i>In alternativa a questo comma, è stato proposto di aggiungere al secondo comma dell'articolo 101 vigente il quarto comma dell'articolo 107 vigente, con ulteriore previsione del coordinamento e dell'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.</i></p> <p><i>Per costituire un effettivo sviluppo del terzo comma dell'articolo 24, questo comma dovrebbe essere meglio specificato, eventualmente prevedendo l'istituzione di uffici pubblici di assistenza legale.</i></p>

## Articolo 102

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari.</p> <p>Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado. Per la giustizia tributaria possono tuttavia essere istituiti giudici speciali anche per il giudizio di secondo grado.</p> <p>La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

## Articolo 103

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p> <p>I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.</p>	<p>La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge.</p> <p><i>(Conseguentemente è soppressa la disposizione del comma secondo dell'articolo 125).</i></p> <p>Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero, giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge.</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p>I Tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o per l'adempimento di obblighi internazionali ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.</p>	<p><i>In alternativa, è stato ipotizzato che il Consiglio di Stato continui a svolgere sia funzioni consultive che giurisdizionali, con una totale incompatibilità tra l'una e l'altra funzione.</i></p> <p><i>In alternativa è stata ipotizzata al riguardo la competenza del giudice ordinario.</i></p>

## Articolo 104

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica.<sup>2</sup></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge. La legge stabilisce funzioni e competenze delle sezioni riunite.</p> <p>I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento<sup>1</sup> tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p><i>In alternativa è stato proposto un CSM non diviso in sezioni, ovvero due distinti CSM per giudici e pubblici ministeri.</i></p> <p><i>In alternativa è stata proposta una composizione paritaria tra togati e laici ovvero la conservazione della proporzione di 2/3 e 1/3 tra togati e laici.</i></p>

*segue →*

<sup>2</sup> Da precisare in relazione alla forma di governo.

*segue art. 104*

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p>Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.</p>	

## Articolo 104-bis

Testo proposto	Osservazioni
<p>Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica <sup>1</sup>.</p> <p>Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.<sup>2</sup></p> <p>Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento <sup>1</sup> tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.</p>	<p><i>La composizione del CSM amministrativo deve essere omogenea, anche nel rapporto tra togati e laici, con quella del CSM ordinario. La possibilità di prevedere due sezioni anche per il CSM amministrativo dipende dalla eventuale istituzione del PM presso la giurisdizione amministrativa.</i></p>

<sup>1</sup> Da precisare in relazione alla forma di governo.

<sup>2</sup> Ne farebbe parte di diritto anche l'eventuale procuratore generale della Corte di giustizia amministrativa.

## Articolo 105

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>	<p>Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.</p>	<p><i>E' stato proposto di introdurre un secondo comma, con la previsione del divieto di atti o deliberazioni di indirizzo politico.</i></p>

## Articolo 105-bis

Testo proposto	Osservazioni
<p>Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.</p> <p>La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati pubblico ministero e due tra quelli designati dal Parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici<sup>1</sup> e uno tra quelli designati dal Parlamento. I componenti designati tra quelli eletti dai magistrati sono scelti assicurando la rappresentanza delle varie categorie.</p> <p>La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Parlamento.</p> <p>I componenti della Corte non possono partecipare ad altra attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica fino allo scadere del mandato di tali organi.</p>	<p><i>In alternativa è stata proposta una composizione paritaria tra togati e laici.</i></p>

<sup>1</sup> E dai magistrati del pubblico ministero nel caso in cui venga istituito l'ufficio del pubblico ministero presso la giurisdizione amministrativa.

## Articolo 106

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>	<p>Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.</p> <p>Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa apposita formazione e valutazione di idoneità.</p> <p>Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.</p> <p>In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici di primo grado.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.</p>	<p><i>In alternativa è stata proposta la netta separazione delle carriere, con concorsi differenziati, ovvero il rinvio alla legge ordinaria per la distinzione delle funzioni.</i></p>

## Articolo 107

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p> <p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p> <p>Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.</p> <p>Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.</p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 110).</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 101).</i></p> <p>Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.</p> <p>L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono far parte di collegi arbitrali, né essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali.</p>	<p><i>In alternativa all'ultimo periodo, è stato proposto che i magistrati che prendono parte alle competizioni elettorali siano in ogni caso assegnati ad altra sede.</i></p>

## Articolo 108

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

## Articolo 109

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.	<i>Identico.</i>	

## Articolo 110

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p>Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare.</p> <p>La legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare.<sup>1</sup></p>	<p><i>In alternativa all'attribuzione al Ministro della titolarità dell'azione disciplinare e della funzione ispettiva, è stato ipotizzato di affidare tali competenze ad un organo di garanzia di nomina parlamentare.</i></p>

<sup>1</sup> Può eventualmente qui aggiungersi, come terzo comma, il secondo comma della proposta di modifica dell'articolo 112.

## Articolo 111

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p> <p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p> <p>Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.</p> <p>Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.</p> <p>Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>	<p><i>In alternativa al vigente secondo comma, è stato proposto di ammettere il ricorso in cassazione per le sentenze nei soli casi previsti dalla legge.</i></p> <p><i>Questo comma prevede la costituzionalizzazione dei diritti dell'accusato contenuti nell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tra tali diritti, tuttavia, la Convenzione prevede anche la possibilità di difendersi personalmente ovvero con l'assistenza di un difensore di propria scelta o d'ufficio.</i></p>

## Articolo 112

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.</p>	<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La legge stabilisce le misure idonee ad assicurarne l'effettivo esercizio.</p> <p>Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.<sup>1</sup></p>	<p><i>In relazione all'azione penale, è stata proposta la costituzionalizzazione di alcune ipotesi riguardanti il suo esercizio in via sussidiaria e concorrente da parte di altri soggetti e la sua improcedibilità nei casi di inoffensività o tenuità del fatto e di occasionalità del comportamento.</i></p>

<sup>1</sup> Tale disposizione può anche essere inserita, come terzo comma, alla proposta di modifica dell'articolo 110.

## Articolo 113

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>	<p>Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, con le modalità stabilite dalla legge.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

## Articolo 134

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>	<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;</p> <p>sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge;</p> <p>sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri avverso il quale non sia dato rimedio giurisdizionale.<sup>1</sup></p>	<p><i>In alternativa a questo capoverso è stato ipotizzato di ammettere i ricorsi diretti esclusivamente avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, rinviando ad una legge costituzionale la disciplina dell'istituto.</i></p>

<sup>1</sup> Per il filtro di ammissibilità su questi ricorsi, cfr. la proposta di modifica al co. 3 dell'art. 137.

## Articolo 135

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p>	<p>La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; sei giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune, di cui tre su designazione delle Regioni.<sup>1</sup></p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire le cariche e gli uffici indicati dalla legge.</p>	<p><i>In alternativa, è stato ipotizzato di elevare a 16 il numero dei componenti, prevedendo la nomina di un quarto dei giudici direttamente da parte delle Regioni.</i></p>

*segue* →

<sup>1</sup> Da precisare, sia per quanto riguarda il Parlamento in seduta comune sia per le Regioni, in relazione alle scelte in tema di bicameralismo e di forma di Stato.

*segue art. 135*

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge .</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari .</p>	<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>E' stata ipotizzata la possibilità per la Corte di organizzarsi in due sezioni.</i></p>

## Articolo 136

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.</p> <p>I giudici della Corte possono esprimere e motivare opinioni in dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza del collegio o alle relative motivazioni.</p> <p>La decisione della Corte, con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici, è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p><i>E' stato proposto di inserire, come primo comma, la previsione della tipizzazione delle sentenze della Corte.</i></p>

## Articolo 137

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte .</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Un quinto dei membri di una Camera può comunque sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. In tal caso la Corte decide nei sessanta giorni successivi.<sup>1</sup></p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte, nonché per la valutazione dell'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

<sup>1</sup> Questo secondo comma potrebbe essere collocato, in analogia con quanto previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnazione diretta delle leggi regionali, nella sezione riguardante la formazione delle leggi, ad es. come art. 74-bis.

**Eventuali disposizioni transitorie**

*(Pro memoria)*

Marco BOATO, *relatore*

ALLEGATO N. 10

**TESTI PRESENTATI DAL SENATORE SALVI,  
RELATORE SULLA FORMA DI GOVERNO**

(Testo A)

## Art. 1.

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale.

Con legge bicamerale si può stabilire e regolamentare lo svolgimento di elezioni primarie per la candidatura alla carica di Primo ministro.

Non può essere candidato alla carica di Primo ministro chi abbia svolto tale funzione per due legislature consecutive.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, sono regolati con legge bicamerale, al fine di assicurare equilibrio di condizioni tra i candidati.

Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l'elezione della Camera dei deputati, nomina Primo ministro il candidato a tale carica al quale è collegata la maggioranza dei deputati eletti.

## Art. 2.

Il Primo ministro, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Primo ministro nomina e revoca con proprio decreto i ministri.

Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Con legge bicamerale sono determinate le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

Entro dieci giorni dalla formazione del governo, il Primo ministro presenta il suo programma alle Camere.

## Art. 3.

Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, sotto la sua esclusiva responsabilità, può chiedere lo scioglimento della Camera dei

deputati, che deve essere in tal caso decretato dal Presidente della Repubblica. Il decreto di scioglimento fissa la data delle elezioni che devono essere indette non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data dello scioglimento.

La richiesta di scioglimento non può essere avanzata dopo la presentazione della mozione di sfiducia di cui ai commi seguenti.

La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo ministro mediante l'approvazione di una mozione, che deve contenere la designazione di un nuovo Primo ministro, con votazione per appello nominale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la Camera e non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.

Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro la persona designata nella mozione entro cinque giorni dall'approvazione.

#### Art. 4.

Nell'ipotesi di morte, dimissioni o impedimento permanente del Primo ministro, la Camera dei deputati elegge il Primo ministro con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in due votazioni successive, e comunque entro dieci giorni, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati e indice nuove elezioni entro i termini di cui al primo comma dell'articolo 3.

L'impedimento permanente del Primo ministro è dichiarato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera e del Senato.

Il Primo ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile e non può far parte del nuovo governo.

#### Art. 5.

Il Primo ministro dirige la politica generale del governo e ne è responsabile; assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo; esercita l'iniziativa legislativa e presenta alle Camere i disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri.

Nel rispetto dell'unità di indirizzo, ogni ministro adotta sotto la sua responsabilità gli atti di competenza.

Con legge bicamerale si provvede all'ordinamento del Governo.

#### Art. 6.

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio alla giurisdizione

ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge bicamerale.

Art. 7.

Il Capo dell'opposizione è eletto, sulla base di un'esposizione programmatica, dai deputati che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento della Camera ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno della Camera. Il regolamento determina altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.

Art. 8.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge bicamerale.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile.

Art. 9.

Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio formato dai parlamentari nazionali, dai parlamentari europei eletti in Italia, e da un numero di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali pari a quello dei parlamentari nazionali, designati secondo le modalità previste con legge bicamerale.

Il collegio è presieduto dal Presidente del Senato, che lo convoca trenta giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune.

Art. 10.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni.

L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera e dal Presidente della Corte costituzionale.

#### Art. 11.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Può porre il veto alla presentazione alle Camere di disegni di legge di iniziativa del Governo che presentino manifesti vizi di legittimità costituzionale.

Decreta lo scioglimento delle Camere, ai sensi degli articoli..., ne indice le elezioni e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, alle Camere e al Governo. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata; i decreti-legge ed i regolamenti, se nuovamente approvati dal Governo, devono essere emanati, salva l'opposizione del veto da parte del Presidente della Repubblica, quando ritenga che tali atti presentino manifesti vizi di legittimità costituzionale.

Nomina i pubblici funzionari, nei casi e secondo le modalità previsti dalla Costituzione e dalla legge.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Esercita gli altri poteri conferitigli dalla Costituzione o con legge bicamerale.

#### Art. 12.

Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Primo ministro, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, il decreto di scioglimento, se non emanato ai sensi dell'articolo 3, l'indizione delle elezioni e dei *referendum*, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi alle Camere, il veto di cui all'articolo precedente.

## Art. 13.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## (TESTO B)

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, e può essere rieletto una sola volta.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente del Senato fissa la data della elezione, che deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data di indizione. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro venti giorni dalla proclamazione, effettuata dal Presidente del Senato.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge bicamerale.

Le candidature sono presentate da parlamentari, da consiglieri regionali, da presidenti di province e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite con legge bicamerale.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza predetta, si procede nella seconda domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

Con legge bicamerale sono regolati i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, al fine di assicurare l'equilibrio di condizioni tra i candidati.

## Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione. Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Vigila sul rispetto della Costituzione. Prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

## Art. 3.

Il Presidente della Repubblica:

- a) presiede il Consiglio dei ministri, o delega a presiederlo, eventualmente per determinate materie, il Primo ministro;
- b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dell'indirizzo politico espresso dall'elettorato e della composizione della Camera dei deputati;
- c) su proposta del Primo ministro, nomina e revoca gli altri membri del Governo;
- d) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo ed emana i decreti aventi valore di legge approvati dal Consiglio dei ministri;
- e) promulga le leggi e i regolamenti del Governo; può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, alle Camere e al Governo. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;
- f) indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;
- g) indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
- h) invia messaggi alle Camere che possono dar luogo a dibattito;
- i) presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
- j) può concedere grazia e commutare le pene;
- k) nomina, nei casi stabiliti dalle legge, i funzionari pubblici;
- l) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorre l'autorizzazione delle Camere.

## Art. 4.

Nel caso di vacanza della Presidenza della Repubblica, le sue funzioni sono esercitate provvisoriamente dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, l'elezione del nuovo Presidente è indetta dal Presidente del Senato non meno di venti giorni e non più di quaranta giorni dopo il verificarsi dell'evento.

L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera e dal Presidente della Corte costituzionale.

## Art. 5.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo ministro ed i Presidenti della Camera e del Senato, sciogliere la Camera dei deputati prima del termine ordinario di cui all'articolo ... Le elezioni devono es-

sere in tal caso indette non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data dello scioglimento.

Non si può procedere allo scioglimento durante l'anno che segue le elezioni, ovvero dopo la presentazione della richiesta di decadenza di cui all'articolo 10. Detto termine è di due anni se l'elezione della Camera dei deputati è avvenuta successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

#### Art. 6.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere.

#### Art. 7.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Con legge bicamerale sono determinate le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

#### Art. 8.

Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.

Il Primo ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Quando ne ha delega, sostituisce il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri rispondono individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Il Primo ministro esercita il comando delle forze armate, è responsabile della politica della sicurezza e può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio Supremo di difesa, secondo le modalità previste dalla legge.

#### Art. 9.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e vo-

tata dalla maggioranza assoluta dei medesimi. In tal caso, il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

Art. 10.

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge bicamerale.

Art. 11.

Il Capo dell'opposizione è eletto dai deputati che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione, sulla base di un'esposizione programmatica. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento della Camera dei deputati ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno della Camera dei deputati. Il regolamento determina altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.

Art. 12.

Il Parlamento in seduta comune, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che il Presidente della Repubblica abbia violato norme costituzionali, può deliberarne la decadenza con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Cesare SALVI, *relatore*

## ALLEGATO N. 11

**TESTO SUL SISTEMA DELLE GARANZIE PRESENTATO DAI DEPUTATI PARENTI  
E BUTTIGLIONE E DAI SENATORI MACERATINI, PERA, LOIERO E LISI****Articoli da 100 al 113****Costituzione vigente**

**Art. 100.** « Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia dell'amministrazione.

La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo ».

**Art. 101.** « La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

**Art. 100.** « Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.

*Identico.*

Riferisce direttamente alle Camere e ai consigli regionali sul risultato del riscontro eseguito.

Svolge le funzioni di pubblico ministero presso i giudici amministrativi in materia di responsabilità contabile dei pubblici funzionari.

*Identico.*

*Identico.*

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, che assicurano l'unità d'azione e il coordinamento interno e tra i diversi uffici.

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge che ne assicura la ragionevole durata.

Il procedimento penale, in ogni stato e grado, si svolge secondo i principi di oralità, contraddittorio, parità tra le parti e terzietà del giudice.

Le autonomie locali provvedono ad istituire uffici di assistenza legale per i meno abbienti.

**Art. 102.** « La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ».

**Art. 103.** « Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati commessi da appartenenti alle Forze armate ».

**Art. 104.** « La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

« La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata da giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali al fine di giudizi di sola equità.

*Identico.*

La giurisdizione amministrativa di merito è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e della Alta Corte di giustizia amministrativa e contabile sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge.

*Soppresso.*

*Identico.*

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono ordini autonomi e indipendenti secondo quanto previsto dalle norme dei rispettivi ordinamenti.

Il Consiglio superiore dei giudici ordinari è presieduto dal Presidente della Repubblica che ne forma l'ordine del giorno.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente ed il presidente aggiunto della Corte di Cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, e far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale ».

Gli altri componenti sono eletti rispettivamente per metà dai giudici ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per metà dal Parlamento tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

*Identico.*

Il ministro della giustizia, o un suo delegato, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e presentare proposte e richieste.

*Identico.*

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.

**Art. 104-bis.** Il Consiglio superiore dei giudici amministrativi e contabili è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno.

Ne fa parte di diritto il presidente della Alta Corte di giustizia amministrativa.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento tra i professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Il ministro della giustizia o un suo delegato possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.

**Art. 104-ter.** Il Consiglio superiore del pubblico ministero è presieduto dal presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno.

Ne fa parte di diritto il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

**Art. 105.** « Spettano al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni le assegnazioni ed i trasferimenti le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ».

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati inquirenti appartenenti alle varie categorie, per metà dal Parlamento tra i professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Il ministro della giustizia o un suo delegato possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.

**Art. 105.** « Spettano ai Consigli superiori dei giudici ordinari, amministrativi e del pubblico ministero secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, i provvedimenti amministrativi riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.

I Consigli non possono adottare deliberazioni di indirizzo politico o altri atti in materia di interpretazioni delle leggi ».

**Art. 105-bis.** Spettano al Consiglio di disciplina delle Magistrature i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari, amministrativi e del pubblico ministero.

Il Consiglio è formato da dieci membri. Cinque sono eletti dai giudici ordinari ed amministrativi, dai magistrati del pubblico ministero. Cinque sono eletti dal Parlamento tra i professori di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio.

Il Consiglio elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

**Art. 106.** « Le nomina dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del CSM possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ».

**Art. 107.** « I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM adottata o per motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il ministero della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario ».

**Art. 108.** « Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia ».

I giudici ordinari ed amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono nominati per concorsi differenziati secondo le modalità previste dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici e pubblici ministeri di primo grado.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche a tutti i livelli della giurisdizione.

I giudici ordinari e amministrativi sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dei rispettivi Consigli superiori, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

*(Disposizione spostata all'art. 110).*

I giudici si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

*(Disposizioni soppressa perché assorbita da quelle degli articoli 101 e 108 secondo comma).*

La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.

I giudici ed i magistrati del pubblico ministero non possono svolgere funzioni e compiti diversi da quelli giudiziari per cui vengono reclutati. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della formazione delle relative liste.

*Identico.*

*Identico.*

**Art. 109.** «L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria».

**Art. 110.** «Ferma le competenze del CSM, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

**Art. 111.** «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti la giurisdizione».

I P.M. e i giudici dispongono della polizia giudiziaria secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Ferma le competenze dei Consigli superiori dei giudici ordinari, amministrativi e del pubblico ministero, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, assicura la formazione delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare.

La legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze, pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi o speciali, e contro i provvedimenti sulla libertà personale e gli altri provvedimenti cautelari è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tali norme soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

*Soppresso.*

La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare in un confronto diretto le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.

**Art. 112.** «Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ».

**Art. 113.** «Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa ».

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

Il Pubblico Ministero esercita l'azione penale secondo le modalità stabilite dalla legge, ove non ritenga insussistente l'offensività del fatto o l'interesse pubblico al suo perseguimento.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente in Parlamento sullo stato della giustizia, sull'efficienza degli uffici giudiziari, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale con le modalità stabilite dalla legge.

*Identico.*

*Identico.*

Parenti, Buttiglione, Maceratini,  
Pera, Loiero, Lisi.

ALLEGATO N. 12

**TESTO SULLA FORMA DI STATO  
PRESENTATO DAI DEPUTATI COSSUTTA E BERTINOTTI  
E DAI SENATORI SALVATO E MARCHETTI**

*Proposta di articolato sulla Forma di Stato*

Art. 1.

*(Ordinamento territoriale dello Stato)*

1. Lo Stato repubblicano è costituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e dalle Regioni.
2. I rapporti tra amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.
3. I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2.

*(Le comunità e le autonomie locali)*

1. Le comunità locali, ordinate in Comuni, Città metropolitane e Province, sono autonome. Le relative Autorità amministrative ne esercitano di conseguenza i poteri nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, e secondo le norme fissate dagli Statuti di cui ciascun Ente si dota.
2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La Città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza e il Governo delle grandi aree urbane integrate.
4. La Provincia, ente locale intermedio fra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

Art. 3.

*(Le Regioni. Funzioni)*

1. Le Regioni sono Enti autonomi costitutivi della Repubblica. Ad essa è attribuita la funzione legislativa nell'ambito del proprio territorio secondo i limiti e i modi stabiliti dalla Costituzione.
2. La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e il Parlamento nazionale sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni

hanno il potere di legiferare nelle materie che la Costituzione non riserva al Parlamento.

3. Nell'ambito della legislazione esclusiva del Parlamento, le Regioni hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate da una legge nazionale.

4. Nell'ambito della legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Parlamento non faccia uso del suo diritto di legiferare. Il Parlamento ha in questo ambito il potere di legiferare nel caso sussista la necessità di una disciplina legislativa nazionale se:

a) una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni;

b) la regolazione di una questione mediante la legge di una Regione potrebbe nuocere agli interessi delle altre Regioni o della collettività;

c) lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione.

#### Art. 4.

##### *(Competenza legislativa esclusiva dello Stato)*

1. Il Parlamento ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della presente Costituzione;

d) sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali della Pubblica amministrazione e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

n) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;

- o) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;
- q) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;
- r) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;
- s) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
- t) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;
- u) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

#### Art. 5.

##### *(Materie di legislazione concorrente)*

1. La legislazione concorrente si estende alle seguenti materie:
  - a) stato civile;
  - b) assistenza pubblica;
  - c) promozione della produzione agricola e forestale, garanzia dei rifornimenti alimentari, importazione ed esportazione di prodotti agricoli e forestali, pesca d'alto mare e costiera, protezione delle coste;
  - d) trasferimenti immobiliari, abitazioni, luoghi di insediamento;
  - e) misure contro le malattie dell'uomo e degli animali infettive e pericolose per la collettività, autorizzazioni all'esercizio della professione medica e di altre professioni o mestieri sanitari, commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;
  - f) prestazioni sanitarie e organizzazione dei relativi servizi;
  - g) protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; protezione degli animali;
  - h) navigazione costiera, segnali marittimi, navigazione interna, servizio meteorologico;
  - i) traffico stradale, autoveicoli, costruzione e manutenzione delle strade, e decisione dei pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;
  - l) linee ferroviarie secondarie;
  - m) rimozione e smaltimento dei rifiuti, lotta all'inquinamento dell'atmosfera e all'inquinamento acustico.

## Art. 6.

*(Leggi-quadro)*

1. Il Parlamento, con i presupposti dell'articolo 3, comma 4, ha il potere di emanare leggi-quadro concernenti:

- a) lo stato giuridico del personale che presta servizio nelle Regioni, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico;
- b) la disciplina giuridica generale della stampa e del cinema;
- c) la caccia e la pesca, la protezione della natura e la tutela del paesaggio;
- d) il regime dei suoli e il sistema delle acque;
- e) le notifiche e i documenti di riconoscimento;
- f) la tutela, la conservazione e la promozione della fruizione dei beni culturali.

## Art. 7.

*(Garanzia delle prestazioni sociali)*

1. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

## Art. 8.

*(Ripartizione delle spese, contributi e investimenti dello Stato)*

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri.

2. Se le Regioni o le autonomie locali operano per incarico dello Stato, quest'ultimo deve sopportare le spese relative.

3. Con legge organica approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali (\*), lo Stato può concedere alle Regioni e alle Autonomie locali contributi finanziari per investimenti di particolare importanza delle medesime al fine

---

(\*) Qui e di seguito, ove ricorrano questa o simili alternative, si intende che si tratta di leggi da adottarsi con procedura aggravata. In altra sede (proposte di modifica in tema di Parlamento e fonti normative) sono in corso di esame le variabili relative alla struttura del Parlamento (monocamerale, bicamerale con Senato delle Regioni, mono-bicamerale con Commissione delle Regioni e delle Autonomie locali) e sulle modalità di approvazione nonché sulla forza di resistenza alle modifiche normative delle leggi rinforzate di grado intermedio tra quelle ordinarie e quelle costituzionali.

di equilibrare differenze di potere economico nel territorio nazionale, o per promuoverne la crescita economica.

4. Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive funzioni e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione, sulla base di disposizioni di legge organica approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie.

#### Art. 9.

##### *(Autonomia finanziaria e autonomia tributaria)*

1. L'autonomia finanziaria e l'autonomia dell'imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

2. La legge nazionale detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

#### Art. 10.

##### *(Ripartizione delle imposte)*

1. Sono tributi nazionali l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sui redditi di società ed enti e quelle di carattere personale.

2. Sono tributi regionali quelli istituiti e regolati da leggi regionali secondo i principi stabiliti con legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali.

3. Le Regioni partecipano con l'Amministrazione dello Stato alle imposte nazionali sul reddito secondo criteri stabiliti con legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali che disciplina l'ordinamento generale del sistema tributario in relazione alle fonti di produzione del reddito ed in coerenza con l'applicazione del principio di sussidiarietà.

4. I tributi regionali non possono essere disciplinati ed applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose all'interno dello Stato e dell'Unione europea. Le differenze normative tra Regioni non devono essere tali da violare l'eguaglianza dei cittadini e le libertà individuali garantite dalla Costituzione.

5. Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione dei servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la Regione.

6. I Comuni, le Città metropolitane e le Province ricevono come propri una parte dei tributi destinati alle Regioni, che deve essere ripartita da parte di ciascuna di esse a loro favore sulla base del principio della capacità contributiva dei loro abitanti, secondo disposizioni di legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali. Essa può stabilire che Comuni, Città metropolitane e Province fissino aliquote di riscossione o criteri di esenzione per la parte di loro spettanza.

7. I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alle Città metropolitane, alle Province, alle Regioni e allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

8. Se lo Stato promuove in singole Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane istituzioni che comportino per esse maggiori spese o minori entrate, lo Stato garantisce il necessario conguaglio.

9. Lo Stato e le Regioni applicano ed accertano unitariamente con propri uffici rispettivamente i tributi nazionali e quelli regionali secondo procedure applicabili per tutte le Regioni, previste da legge organica/approvata con l'assenso della Commissione Parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali. Le Regioni istituiscono ed organizzano con legge i propri uffici e disciplinano lo stato giuridico dei relativi dipendenti, fatto salvo il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera a).

#### Art. 11.

##### *(Organi delle Regioni)*

1. Sono organi delle Regioni il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

2. Il Consiglio esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalle leggi organiche/approvate con l'assenso della Commissione parlamentare per le Regioni e le Autonomie locali, dalle leggi regionali. Può fare proposte di legge al Parlamento nazionale.

3. La Giunta regionale è organo esecutivo della Regione ed esercita le potestà regolamentari conferitele dallo Statuto e dalle leggi regionali.

4. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ne promulga le leggi ed i regolamenti, ne dirige le funzioni amministrative.

#### Art. 12.

##### *(Sistema d'elezione, ineleggibilità, incompatibilità, e status dei consiglieri regionali. Regolamento del Consiglio ed elezione degli organi esecutivi della Regione)*

1. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge organica.

2. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e al Parlamento nazionale (\*), al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.

3. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale.

5. Il Consiglio, secondo le procedure fissate dallo Statuto, adotta un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

#### Art. 13.

##### *(Statuti regionali)*

1. Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

#### Art. 14.

##### *(Condizioni e modalità di scioglimento dei Consigli regionali)*

1. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o non corrisponda all'invito del Presidente della Repubblica di sostituire la Giunta o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti.

2. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, con l'assenso di una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica/della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali.

#### Art. 15.

##### *(Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali. Questioni di legittimità e di merito)*

1. Le leggi regionali sono promulgate entro quindici giorni dalla

---

(\*) Ovviamente tale incompatibilità non potrà essere prevista per i componenti della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali, ove essa venisse istituita e ai suoi componenti venisse riconosciuto lo *status* di parlamentari.

approvazione. Se il Consiglio ne dichiara l'urgenza la legge regionale è promulgata nel termine da essa stabilito.

2. Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

3. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale intervenga nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. In caso di dubbio, la Corte costituzionale decide di chi sia la competenza.

#### Art. 16.

##### *(Le Regioni. Elencazione)*

1. La Repubblica è costituita dalle seguenti Regioni:

Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

#### Art. 17.

##### *(Modifiche territoriali delle Regioni e delle Autonomie locali esistenti. Istituzione di nuove Regioni o di nuove Autonomie locali)*

1. Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

2. Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province, Città metropolitane e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

3. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle Città metropolitane e la istituzione di nuove Province o Città metropolitane nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei Comuni interessati e con la deliberazione favorevole del Parlamento nazionale.

4. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

COSSUTTA, BERTINOTTI, SALVATO, MARCHETTI



ALLEGATO N. 13

**TESTO SULLA FORMA DI GOVERNO  
PRESENTATO DAI DEPUTATI COSSUTTA E BERTINOTTI E  
DAI SENATORI SALVATO E MARCHETTI**

**Forma di Governo**

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Il Primo Ministro e i Ministri costituiscono il Consiglio dei Ministri.

La legge determina il numero e le attribuzioni dei Ministri. La legge determina le incompatibilità fra le cariche di Governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

Art. 2.

La candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante dichiarazione di collegamento con i candidati all'elezione del Parlamento.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, sono regolati dalla legge, al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica, alle proclamazioni dei risultati per l'elezione del Parlamento, nomina con proprio decreto Primo Ministro il candidato a tale carica al quale è collegato il maggior numero dei parlamentari eletti.

Il Primo Ministro, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Primo Ministro nomina con proprio decreto i Ministri. Allo stesso modo può revocarli.

Prima di assumere le funzioni, i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 4.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo Ministro presenta il suo programma al Parlamento.

Un quarto dei parlamentari può presentare una mozione di sfiducia. Se la mozione è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice le elezioni.

#### Art. 5.

Nel corso della legislatura il Primo Ministro può porre la questione di fiducia. Se la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento nega la fiducia il primo Ministro rassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica o gli propone di sciogliere il Parlamento.

Delle dimissioni o della proposta di scioglimento è data comunicazione al Parlamento.

Se, entro dieci giorni dalle dimissioni del Primo Ministro o dalla sua proposta di scioglimento, il Parlamento non approva una mozione, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri e contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni. Entro cinque giorni dall'approvazione della mozione di cui al comma precedente, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro. La nomina del nuovo Primo Ministro comporta la revoca del Primo Ministro e la decadenza dei Ministri in carica.

In caso di impedimento o morte del Primo Ministro ed in caso di dimissioni non conseguenti al diniego della fiducia, il Parlamento elegge il successore con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in due votazioni successive, e comunque entro dieci giorni, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni.

Il Primo Ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile nè può far parte del nuovo Governo.

#### Art. 6.

Il Parlamento può esprimere la sfiducia al Primo Ministro mediante l'approvazione di una mozione sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Parlamento, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.

A seguito dell'approvazione della mozione si applicano le norme di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 5.

#### Art. 7.

Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; assicura l'unità d'indirizzo politico e amministrativo; eserci-

ta l'iniziativa legislativa e presenta al Parlamento i disegni di legge approvati dal Consiglio dei Ministri.

Il Primo Ministro ed i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri.

I Ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

I Ministeri possono essere istituiti soltanto per le materie riservate alla competenza dello Stato.

#### Art. 8.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 40 anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio ed attività pubblica o privata.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile.

#### Art. 9.

Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio formato dai parlamentari nazionali, dai parlamentari europei eletti in Italia, da rappresentanti delle regioni in numero pari a un quarto dei parlamentari nazionali e da rappresentanti delle autonomie locali in numero pari a un quarto dei parlamentari nazionali. I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali sono designati secondo le modalità previste dalla legge.

#### Art. 10.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi al Parlamento.

Autorizza la presentazione alla Camera dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Decreta lo scioglimento del Parlamento, ne indice le elezioni e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti. Può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, al Parlamento ed al Governo.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione del Parlamento.

Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge e dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento.

Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.  
Può concedere grazia e commutare le pene.  
Conferisce le onorificenze della Repubblica.  
Esercita gli altri poteri conferitigli dalla Costituzione o con legge.

Art. 11.

Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Primo Ministro, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, l'indizione delle elezioni e dei *referendum*, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi al Parlamento.

Art. 12.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento ed attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

COSSUTTA, BERTINOTTI, SALVATO, MARCHETTI

ALLEGATO N. 14

**TESTO RELATIVO AGLI ARTICOLI DA 97 A 99 E DA 114 A 132 DELLA COSTITUZIONE PRESENTATO DAL SENATORE ROTELLI**

## RELAZIONE

Secondo quanto annunciato nell'intervento del 26/5/97, si presenta la proposta di testo-base alternativo agli articoli 97/99 - 114/132, che sono gli stessi articoli oggetto della proposta del relatore del Comitato forma di Stato. Al testo degli articoli (in cui le parti sottolineate corrispondono alla conservazione del testo attuale) si fanno seguire note esplicative sui singoli articoli. Si richiede che la proposta sia messa agli atti della Commissione.

## Art. 97.

L'amministrazione pubblica statale, regionale, provinciale e comunale attua le politiche pubbliche dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione sono disciplinate con regolamento del rispettivo ente, in modo che le sue responsabilità siano distinte.

Le procedure garantiscono efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.

Il controllo interno di gestione di ogni amministrazione rileva, con indicatori funzionali alla comparazione, costi e tempi delle unità di prodotto e di servizio e risultati conseguiti.

Le leggi, i regolamenti e gli atti generali che incidono sull'attività della pubblica amministrazione sono adottati con preventiva analisi e indicazione degli effetti organizzativi.

Il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale è determinato con legge dello Stato.

Motivazione della decisione, diritto di informazione, diritto di accesso ai documenti, partecipazione al procedimento, rimedio sostitutivo dell'inerzia, controllo degli utenti, risarcimento del danno da inefficienza sono garantiti ai cittadini e alle imprese.

## Art. 98.

L'impiegato pubblico, finchè membro del parlamento o del governo o dei parlamenti e dei governi regionali, consegue promozioni solo per anzianità.

L'impiegato pubblico è responsabile della sua produttività, elemento costitutivo della retribuzione e del rapporto di lavoro.

Il funzionario pubblico è responsabile dell'organizzazione dell'ufficio, dell'efficienza crescente dello stesso, della qualità del servizio, del conseguimento dei risultati, della violazione dei doveri professionali.

Gli impiegati e i funzionari sono assunti ed accedono alle qualifiche attraverso pubblici concorsi svolti su base regionale e per ruoli e organici regionali.

La legge statale e regionale determina le funzioni e i ruoli dirigenziali che possono essere attribuiti a tempo determinato dal governo statale e regionale senza concorso.

Si possono porre con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i funzionari professionali, i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

#### Art. 99.

La legge disciplina l'istituzione, le funzioni e l'organizzazione delle autorità amministrative indipendenti. Gli organi deliberativi apicali non possono essere nominati o designati dal governo e dai dirigenti della pubblica amministrazione.

Il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali sono disciplinati con legge dello Stato e, rispettivamente, della Regione. Non possono candidarsi al Parlamento della Repubblica o ai parlamenti regionali, nè essere componenti dei rispettivi governi prima di tre anni dalla cessazione delle funzioni.

#### Art. 100.

La Corte dei conti controlla le amministrazioni pubbliche per assicurare la regolarità dei conti. Redige una relazione annuale sulla gestione finanziaria dello Stato e delle regioni. Riceve i dati omogenei richiesti al servizio di controllo interno di gestione di ciascuna amministrazione pubblica, effettua la comparazione e le valutazioni e ne riferisce, dopo eventuale contraddittorio, con le amministrazioni stesse. Gestisce il sistema informatico della contabilità nazionale in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato e con le ragionerie delle regioni.

Sono determinate con legge l'autonomia organizzativa della Corte dei conti e le circoscrizioni delle sezioni decentrate.

L'indipendenza della Corte dei conti dal Governo, dai governi regionali, dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni è assicurata dalla legge. Sono escluse la designazione e la nomina da parte di tali organi. I consiglieri della Corte non svolgono pubblica funzione o attività se non presso l'istituto.

## Art. 114.

La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle regioni e dallo Stato.

Al cittadino italiano ed europeo sono riconosciuti i diritti di cittadinanza del comune, della provincia e della regione cui appartiene.

L'autogoverno comunale, provinciale e regionale è esercitato nelle forme della democrazia rappresentativa e diretta.

Le comunità territoriali sono ordinate in comuni, province e regioni.

La provincia è costituita, conservata e soppressa per deliberazione vincolante dei comuni interessati, a finanza locale complessiva invariata, previa indicazione della legge regionale sulla dimensione demografica e territoriale minima dei comuni correlata alla soppressione della provincia.

La denominazione e l'ordinamento della provincia identificata come area metropolitana sono determinati dalla legge regionale di attuazione della legge generale della Repubblica.

## Art. 115.

Le regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni fissati dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.

Ciascuna regione determina, col proprio statuto, le materie di esercizio della propria potestà legislativa nell'ambito delle materie non riservate allo Stato dalla Costituzione.

All'atto di modifica dello statuto, di cui al comma precedente, è attribuita l'efficacia formale della legge costituzionale ove il Parlamento non lo impugni davanti alla Corte costituzionale entro trenta giorni dal ricevimento.

La spesa statale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, che la regione non abbia deliberato di assumere, è commisurata a quella delle più efficienti delle altre regioni.

A ciascuna regione, che lo deliberi nelle forme del comma secondo, è riconosciuta inoltre la potestà legislativa in ogni materia che sia stata attribuita in precedenza ad altra regione.

## Art. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite, con la medesima efficacia formale della legge costituzionale, ad ogni altra regione che lo deliberi secondo la procedura dell'articolo 115.

Le particolari condizioni etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni sono tutelate dall'ordinamento di ciascuna regione.

Nelle regioni, che si costituiscono secondo l'articolo 131, sono conservate, su conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l'identità territoriale e tutti i precedenti poteri legislativi e amministrativi degli enti esponenziali, comunque decidano di denominarsi, delle distinte comunità della Valle d'Aosta, dell'Alto Adige o Sud-Tirolo, del Trentino, del Friuli, della Venezia-Giulia.

#### Art. 117.

La regione esercita la potestà legislativa esclusiva, senza ulteriore legislazione statale che non sia prevista espressamente dalla Costituzione o da legge costituzionale, nelle materie o sub-materie non riservate allo Stato dalla seguente elencazione: ordinamento e giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; rapporti internazionali; sicurezza esterna ed interna; difesa e forze armate; organizzazione sovregionale della ricerca scientifica, tecnologica e culturale; principi dell'istruzione scolastica e relativi ordini, gradi e titoli di studio; istruzione universitaria; proprietà artistica, letteraria e intellettuale; concessioni alle emittenti; standard minimi di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale; livelli minimi inderogabili a tutela della salute e requisiti minimi dei vincoli a tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema e di parchi naturali; moneta, credito non agevolato; energia; trasporti e comunicazioni nazionali; ordini professionali; lavoro e previdenza obbligatoria.

Sulle nuove materie, che a giudizio delle regioni o del Parlamento nazionale dovessero affermarsi o definirsi come tali successivamente, si provvede con legge costituzionale alla attribuzione allo Stato o alla regione.

Nell'ambito delle materie non riservate allo Stato lo statuto regionale può prevedere l'ambito della potestà legislativa delle province.

La regione stipula accordi con enti territoriali di altri Stati nell'ambito di trattati-quadro. Partecipa alla assunzione di obblighi internazionali dello Stato nelle materie di sua competenza e concorre alla attuazione.

La regione partecipa alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo. Trattiene rapporti diretti con gli organi comunitari europei. Partecipa alla formazione degli atti comunitari nelle materie di sua competenza e dà attuazione alle direttive comunitarie europee.

#### Art. 118.

Salvo che nelle materie di potestà legislativa statale, le funzioni amministrative spettano a comuni, province e regioni, cui sono attribuite procedendo secondo tale ordine, secondo i principi di autonomia e sussidiarietà.

Alla regione sono attribuite esclusivamente le funzioni amministrative che non possono essere svolte con pari efficacia ed efficienza dai comuni e, nell'ordine, dalle province a motivo della dimensione territoriale e demografica e delle connesse risorse finanziarie, organizzative, tecniche e tecnologiche.

Nelle materie di potestà legislativa dello Stato le funzioni amministrative decentrate sono esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni, ad eccezione di quelle relative a giustizia, difesa, sicurezza pubblica, finanza e servizi pubblici necessariamente statali.

Nelle materie escluse dalla potestà legislativa statale gli enti pubblici locali funzionali sono costituiti, modificati e soppressi per deliberazione di comuni, province e regioni.

L'amministrazione statale centrale è limitata alle materie che sono di competenza dello Stato.

#### Art. 119.

Le regioni, le province e i comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nei limiti del coordinamento della finanza pubblica.

Lo Stato, mediante apposito fondo, trasferisce finanza alla regione e la regione a province e comuni esclusivamente a scopo di perequazione e sviluppo delle aree meno favorite. La perequazione è commisurata al potenziale fiscale, indipendentemente dalla efficacia dell'azione dell'amministrazione finanziaria.

I vincoli di destinazione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato alla regione, alle province e ai comuni, riguardano esclusivamente le materie riservate allo Stato.

I tributi sono applicati da comuni, province e regioni. Sono applicati dallo Stato i tributi per il finanziamento delle sue funzioni, per la restituzione alle regioni di appartenenza, per la perequazione e per la solidarietà.

I beni demaniali appartengono a comuni nel cui territorio sono ubicati, tranne quelli espressamente riservati alla provincia, alla regione e allo Stato per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Comuni, province e regioni si indebitano esclusivamente su mercato e in base a garanzia costituita da beni e tributi locali propri.

#### Art. 120.

Immutato.

#### Art. 121.

Sono organi della regione il Parlamento regionale, il governo regionale e il presidente della regione.

Il parlamento regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla regione e le altre funzioni ad esso conferite dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge al parlamento nazionale.

Il presidente e il governo regionali sono organi esecutivi della regione. Il presidente rappresenta la Regione, presiede il governo regionale, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.

#### Art. 122.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di un parlamento regionale, ovvero ad un parlamento regionale e al parlamento nazionale in qualità di membro elettivo.

I parlamenti regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Art. 123.

Lo statuto regionale disciplina l'organizzazione interna della regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare, il *referendum* propositivo e abrogativo sulle leggi e sui regolamenti regionali, nonché la forma di governo.

Nello statuto viene scelta la forma di governo fra quella presidenziale, con elezione diretta a suffragio universale del presidente ed eventuale ballottaggio, e quella parlamentare, con elezione del presidente della regione da parte del parlamento regionale.

Se la scelta della forma di governo non è adottata dal parlamento regionale con la maggioranza dei due terzi, l'opzione di cui al comma precedente è sottoposta a *referendum* popolare alternativo.

#### Art. 124.

La conferenza delle regioni, costituita con legge generale della Repubblica, è composta dai presidenti delle regioni che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica.

La conferenza delle regioni, con la partecipazione del Governo, determina nelle materie di competenza regionale, in relazione alle materie di competenza statale, gli obiettivi e le direttive della programmazione economica nazionale.

La violazione delle direttive della conferenza da parte delle leggi e dei provvedimenti amministrativi statali o regionali ne comporta la impugnazione per illegittimità davanti alla corte costituzionale ad iniziativa della conferenza stessa o delle singole regioni o del Governo.

Le regioni possono stipulare fra loro accordi a tempo determinato e, salvo sempre il diritto di recesso, a tempo indeterminato per coordinare l'esercizio delle proprie competenze e l'impiego delle proprie risorse.

se ai fini di comune interesse. A tali accordi possono partecipare le province, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche.

Art. 125.

*Soppresso.*

Art. 126.

*Soppresso.*

Art. 127.

*Soppresso.*

Art. 128.

Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni.

La determinazione delle funzioni, di cui la legge generale della Repubblica può delegare, per singole materie, la individuazione specifica alla legge regionale, si attua con il riconoscimento preliminare delle funzioni proprie dei comuni e, successivamente, delle province, secondo i principi di autonomia e sussidiarietà.

Art. 129.

La definizione territoriale dei comuni, delle province e delle regioni si adegua costantemente, in funzione delle esigenze dei cittadini, all'insediamento delle comunità. In applicazione dei criteri paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti nell'ordine e successivamente modificabili il territorio dei comuni con decisione delle popolazioni interessate, il territorio delle province con decisione dei comuni e il territorio della regione con decisione delle province.

L'amministrazione decentrata della regione è esercitata di norma dalle province e dai comuni.

Art. 130.

*Soppresso.*

## Art. 131.

Le regioni sono definite nel territorio e costituite attraverso l'aggregazione di province o, in mancanza, di comuni in modo che, oltre alla regione Sardegna, si determinino regioni con almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.

Le denominazioni delle regioni sono formate, ove occorra, attraverso tutte le denominazioni delle precedenti regioni costituzionali.

Può essere costituito distintamente il distretto di Roma capitale.

Fino a quando non sia attuato il procedimento di cui al comma 1 le regioni sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

## Art. 132.

Fino a quando non sia stato attuato interamente il procedimento di cui all'articolo 131, comma 1, si può con legge costituzionale sentiti i parlamenti regionali disporre la fusione di regioni esistenti e la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* della maggioranza delle popolazioni stesse.

Quando sia stato attuato interamente il procedimento di cui all'articolo 131, comma primo, si possono modificare numero, circoscrizioni e denominazioni delle regioni, sempre che la proposta sia approvata con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate e le nuove regioni che si costituiscono abbiano almeno 3 milioni e 500 mila abitanti.

## Nota sul 97

Come già osservato in comitato, più che di indirizzi (A.S. 2030, E. Rotelli) o, peggio, indirizzo politico (relatore) è corretto parlare di attuazione delle politiche pubbliche. Il concetto di separazione della pubblica amministrazione dagli organi istituzionali (già in 2030, ma omesso dal relatore) è invece opportuno. La esplicita menzione del controllo interno di gestione (già in 2030, integralmente recepita dal relatore pure in Comitato) serve anche ad evitare che il cosiddetto controllo interno (il quale poi è direzione della gestione) venga assorbito dai cosiddetti controlli esterni, come vorrebbe la Corte dei conti. La previa analisi dell'impatto delle leggi sulla pubblica amministrazione (già in 2030) è stato recepito dal relatore, ma con una ridefinizione in termini di fattibilità, la quale è errata e fuorviante.

## Nota sul 98

La produttività come elemento costitutivo della retribuzione (già in 2030, recepito integralmente dal relatore) è norma forse più da parte I, ma preclusa come tale alla bicamerale. Il concorso regionale per ruoli regionali, anche dello Stato, è già nell'ordinamento. Non si ritiene eliminabile il principio del concorso. Si ammettono però posti dirigenziali determinati assegnabili dai governi senza concorso.

## Nota sul 99

La previsione costituzionale delle autorità indipendenti era già nel 2030. È stata recepita dal relatore, ma con elencazione disordinata dei termini perchè le funzioni vengono sempre prima dell'organizzazione. Anche i difensori civici erano nel 2030, ma collocati distintamente. Invece il relatore li ha addossati, sbagliando, alla imparzialità, la quale è richiesta all'amministrazione attiva a prescindere dai difensori civici.

## Nota sul 100

Il ruolo, così definito, della Corte dei conti (già in 2030) è necessario in rapporto al 97, comma 4°. Serve per dire che la Corte non effettua il controllo di gestione dall'esterno, ma valuta i dati, richiesti, del controllo interno di gestione provenienti dalle amministrazioni. È opportuno, anzi necessario, ribadire che i consiglieri della corte non svolgono altre attività.

## Nota sul 114

La formulazione era già nel 2030, ma soprattutto era già nel disegno di legge costituzionali redatto per la regione Lombardia dal proponente col collega professor Onida e altri. È stato poi anche ripreso alla lettera, fra gli altri, dal doc. sul federalismo solidale della diocesi ambrosiana, presidenza del Card. Martini. Fino ad allora ebbe l'opposizione e il capovolgimento da parte della cultura centralista romana (CNR, prog. fin. S. Cassese, «La Rep. è costituita dallo Stato, nonchè.....»).

Anche durante i lavori della bicamerale, in data 19/3/97, è stata presentata dall'ANCI (*sic.*) una ipotesi di revisione costituzionale, fatta redigere da ex-consigliere di Stato di nomina governativa, in cui la sequenza è, nell'ordine, Stato, regioni, province e comuni.

Vi è stata qualche sorpresa, in Comitato e in Commissione, per la mancanza di identificazione dello Stato con la Repubblica. La distinzione è già nell'intero testo costituzionale (a cominciare dall'articolo 5) e in tutto l'insegnamento del diritto costituzionale (vedi p.e. le Istituzioni di C. Mortati). Di più: lo Stato è democratico in quanto i cittadini, i co-

muni, le province, le regioni e lo Stato stesso sono posti su un piano di parità e costituiscono la Repubblica. La distinzione è stata recepita dal relatore, da parte del proponente, alla vigilia della sua relazione nella bicamerale. La formulazione era stata già accolta in comitato con variazioni del verbo, come «si forma», «si compone» (quest'ultima anche nella relazione), ma «si compone» va bene per un organo collegiale, mentre «è costituita» si addice perfettamente alla natura dell'atto costituente. La discrasia fra articolo 5 e articolo 114 è sempre stata rilevata in dottrina. La formulazione proposta era stata accolta anche nel cosiddetto Comitato Speroni del governo Berlusconi (1994) su proposta del proponente.

È bene affermare, con la normativa europea, che la cittadinanza locale può non coincidere con la nazionale e, inoltre, è opportuno sottolineare che per diritti e doveri non è irrilevante la cittadinanza di un comune, anziché un altro. Pure opportuno è porre, quanto meno, sullo stesso piano democrazia diretta e democrazia rappresentativa.

Sulla questione delle province, fra favorevoli e contrari, anche in Comitato, la soluzione più corretta appare quella che fa decidere ai comuni a finanza locale invariata, previa indicazione regionale della soglia demografica minima inderogabile dei comuni che intendono prescindere dalla Provincia.

#### Nota sul 115

Intanto non si può omettere la definizione delle regioni come enti autonomi (così come dei comuni e delle province al 128), come fa invece inopinatamente il relatore: in tal modo, infatti, si fa venir meno il collegamento col principio del 5, cioè si esclude che l'autonomia delle comunità (articolo 5) si manifesti e proietti, anzitutto, nell'autonomia degli enti. Tanto più poi se si considera che il relatore inopinatamente introduce, contemporaneamente, il concetto di autonomia per le cosiddette autonomie funzionali, recependo l'istanza di un partito in bicamerale (come nel 1946/47 riemerge il corporativismo «cattolico», pochi anni dopo la costituzione e la soppressione della Camera dei fasci e delle corporazioni). Le autonomie funzionali, correttamente citate nella relazione generale dal presidente D'Alema (università, ecc.) sono già compiutamente tutelate nella parte I della Costituzione, sia pure non nei principi fondamentali, e non richiedono pertanto ulteriore tutela nella parte II.

Non si tratta di introdurre due velocità nel cosiddetto federalismo. Semplicemente non si può imporre a una regione di esercitare e, per di più, subito, funzioni per le quali non si ritiene ancora attrezzata. Pertanto la soluzione, già prospettata nel 2030 e nel 1992/93 per la regione Lombardia è che, elencate tassativamente le materie e sub-materie statali, ciascuna regione dica se intende esercitare tutte le altre, che, volendo, può appunto esercitare (si conta, in effetti, sul fatto emulativo). Occorre che l'atto appropriativo delle funzioni sia ad efficacia costituzionale per evitare una diversità con le regioni speciali precedenti. Non solo in tal

sensu tutte le regioni diventano speciali con siffatta geometria variabile. Ma anche nel senso che viene stabilito che non c'è competenza di una regione che non possa attribuire a se stessa anche un'altra regione.

Nota sul 116

Si lascia formalmente intatto il comma primo seconda la specifica richiesta delle regioni speciali, delle quali invece non si ritiene di accogliere la ulteriore richiesta di avere sempre e comunque qualcosa di più delle altre (il che oggi non è in Costituzione perchè «forme e condizioni particolari di economia» non significa più autonomia). Però le regioni speciali attuali non possono certo impedire che forme e condizioni particolari di autonomia spettino anche a ciascun'altra regione che le chieda. Con ciò, formalmente, il comma primo è lasciato intatto, ma tutte le regioni possono diventare speciali. È previsto inoltre che le attuali speciali possano restare esattamente così come sono anche se inserite in regioni più vaste (vedi articolo 131) ed ancora che fra Alto Adige e Trentino e fra Friuli e Venezia Giulia si possa addivenire ad una separazione degli enti esponenziali, i quali (le due province autonome) conservino i poteri che hanno nel quadro delle nuove più ampie regioni.

Nota sull 117

Come si vede, l'elenco delle materie e sub-materie da conservare allo Stato, per l'esercizio della potestà legislativa, non è poi così infinito come si è detto. Ma sono palesi i vantaggi della scelta tecnica compiuta: non vi saranno leggi organiche statali nelle materie di competenza regionale e ciascuna regione potrà decidere se assumere in proprio tutto subito. Quindi, con procedimento unilaterale (regionale), semplicissimo, si ottiene un esito chiaro: tutto il contrario della complessa e interminabile contrattazione fra lo Stato e ogni singola regione, materia per materia, proposto dal relatore, sulla base, invero, della inopinata richiesta, fatta in comitato, di avere una elencazione brevissima delle materie (argomento artificiosamente inventato con lo scopo recondito di spuntare il cosiddetto Senato delle regioni, cioè il Senato degli assessori regionali, il quale renderebbe superflua l'elencazione delle materie perchè sarebbe tale Senato a distribuirle a favore delle regioni). Va da sè che qualsiasi clausola di chiusura, che legittimasse l'intervento legislativo statale nelle materie di competenza regionale con l'invocazione dell'interesse nazionale ovvero, più nobilmente, della parità di condizioni di vita in tutto il territorio nazionale, annullerebbe di fatto e di diritto (anche presso la corte costituzionale, come già avvenuto) tutta la elencazione delle materie di competenza regionale.

L'argomento ulteriore, secondo cui occorre prevedere future materie nuove, è affrontabile prevedendo esplicitamente per esse la legge costituzionale, anche se è da aggiungere che, finora, non c'è stata materia nuova che non fosse già contenuta *in nuce* nelle materie vecchie.

Infine l'osservazione, sostanzialmente esatta, secondo cui nelle materie del cosiddetto Stato sociale non può essere (e non è altrove nel mondo) troppo netta la separazione delle competenze, è superabile considerando che, attraverso la individuazione di certe submaterie (p.e. sanità), si mantiene elastica la linea di divisione (i limiti inderogabili non sono certo definibili senza una dose di discrezionalità).

Nota sul 118

Si applica il principio di sussidiarietà anche soprattutto nelle funzioni amministrative partendo ovviamente dai comuni, che si presuppongono, però, previamente riordinati sul territorio con operazione di accorpamento analoga a quella compiuta in tutta l'Europa nord-occidentale. Si conferma la norma, già nel 2030 e, ancor prima, già nel progetto redatto per la regione Lombardia per cui non sussiste (a parte le eccezioni) l'amministrazione statale decentrata, devoluta a regioni e province. Si conferma altresì che l'amministrazione statale centrale (ministeri) non ha ragione di esistere se non per le materie di competenza statale.

Nota sul 119

Si ribadiscono concetti già espressi nel 2030: che l'autonomia finanziaria deve essere sia di entrata sia di spesa e riguardare paritariamente regioni, province e comuni; che la finanza può essere da trasferimento solo per perequazione e sviluppo e questa deve essere commisurata al potenziale fiscale. Per il resto ci si attiene a quelle che il relatore ha ritenuto le conclusioni del Comitato.

Nota sul 121-122-123

Come nel 2030 e nel precedente progetto 92/93 per la regione Lombardia, si conferma che la scelta della forma di governo non può essere lasciata indiscriminatamente alla discrezione del parlamento regionale in carica al momento. Pertanto deve essere scelta fra regime parlamentare e regime presidenziale e, se non è approvata dai due terzi, deve essere sottoposta a *referendum* popolare alternativo.

Nota sul 124

Si sopprime la figura del commissario del governo e si utilizza il 124 per formalizzare la Conferenza delle regioni e costituirla in organo di determinazione della programmazione economica nazionale nelle materie di competenza regionale.

Nota sul 125-126-127-130

Il 125 e il 130 possono essere soppressi in quanto riguardano il controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi (regione ed enti locali), praticamente già ridotti ai minimi termini per effetto della legislazione ordinaria del 1997 (tale riduzione, non originariamente prevista nei disegni di legge cosiddetti Bassanini) è stata introdotta in Senato a seguito dell'accettazione della proposta dello scrivente di recepire il contenuto dei *referendum* abrogativi regionali). La materia del 126 (scioglimento) può essere assorbita nello statuto regionale. Infine (articolo 127) il controllo sulla legge regionale può essere definito semplicemente in sede di attribuzioni della corte costituzionale.

Nota sul 128

Si ribadisce la validità e necessità dell'attuale 128, baluardo costituzionale contro il centralismo regionale. Si esclude pertanto il potere ordinamentale della regione su comuni e province, del quale infatti non fu avvertita alcuna esigenza al momento di redigere gli statuti comunali. Senza l'attuale 128 verrebbe meno la parità fra regioni, province e comuni e il cosiddetto federalismo si tradurrebbe in centralismo regionale, sovrapposto al centralismo statale.

Nota sul 129

Si utilizza il 129 per delineare l'indispensabile operazione di definizione territoriale di comuni, province e regioni attraverso l'applicazione di un federalismo di metodo che parte dai comuni.

Nota sul 131

Si fissa indicativamente in tre milioni e cinquecentomila abitanti il limite demografico (invero un po' basso) per ricostituire le regioni italiane in modo che siano competitive (ed anche perchè non vi è mai stato pronunciamento al riguardo delle popolazioni). Sulla esigenza la letteratura è vastissima. Il tema è stato posto costantemente dal proponente fin dal 1967. Concorde la migliore geografia italiana (Lucio Gambi). Lo sostenne finchè visse il maggior costituzionalista italiano (Costantino Mortati). Ha posto il problema, ma in termini economicistici e centralistici, la Fondazione Agnelli, oggi ridotta a più miti consigli.

Nota sul 132

Si conferma l'attuale 132 (fino all'accorpamento delle regioni) perchè nella relazione, inopinatamente, è stato elevato a due milioni il limi-

te per costituire nuove regioni. Sicchè, da un lato non si vogliono toccare le regioni esistenti, ancorchè minimali, e, dall'altro, non si vuole consentire che altre regioni si costituiscano come le precedenti (perchè la Valle d'Aosta sì e la Valtellina no? Perchè il Molise sì e la Romagna no? Perchè Trento e Bolzano sì e Milano no?).

ROTELLI

ALLEGATO N. 15

**TESTO PER LA FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE  
PRESENTATO DAL SENATORE ROTELLI**

## RELAZIONE

Nè il testo A nè il testo B presentati dal relatore il 28/5/1997 risolvono i due problemi che sono alla base dell'esigenza di mutamento della forma di governo: garantire la stabilità del Governo, ed anzi la sicurezza del Governo sulla propria stabilità, in modo da rendere efficaci le politiche pubbliche statali; non sacrificare, però l'autonomia, cioè il potere decisionale, del Parlamento e quindi non annullare la dialettica Parlamento-Governo (annullamento che può dar vita a un regime autoritario di fatto se il sistema politico non è bipartitico, come in Italia in effetti non è). Si propone, pertanto una correzione della forma di governo semi-presidenziale, come proposta dal relatore, nel senso di escludere sia la sfiducia parlamentare al Governo (ma non la censura parlamentare di singoli ministeri e dello stesso Primo ministro) sia qualsiasi scioglimento anticipato del Parlamento stesso. E quanto alla ipotetica contrapposizione fra Governo di nomina presidenziale e maggioranza parlamentare, il problema è risolto sicuramente facendo svolgere le elezioni parlamentari in coincidenza del ballottaggio (eventuale) delle elezioni presidenziali.

Del resto neppure in via teorica le due ipotesi prospettate dal relatore sono sostenibili. Regime parlamentare, infatti, è soltanto quel regime nel quale il Governo può essere fatto cadere dal Parlamento, a prescindere dalla forma dell'investitura. Se è vero che l'elettore inglese, votando per il candidato laburista, non aveva dubbi di votare anche per Blair come Primo ministro, è altrettanto vero che se il giorno dopo l'elezione, per qualsiasi motivo, i parlamentari inglesi avessero sostituito Blair come capo del loro partito, il suo successore sarebbe stato Primo ministro per quattro anni senza turbamento alcuno degli elettori inglesi.

*Emendamenti all'ipotesi del relatore di semi-presidenzialismo (emendamenti in neretto o soppressivi)*

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è eletto per **quattro anni** a suffragio universale e diretto, e può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Le candidature sono presentate da parlamentari, da consiglieri regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza predetta, si procede nella seconda domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge regola i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

#### Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato **e del Governo** e rappresenta l'unità nazionale. È il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione. Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Vigila sul rispetto della Costituzione.

#### Art. 3.

Il Presidente della Repubblica:

presiede il Consiglio dei ministri, o delega a presiederlo, eventualmente per determinate materie, il Primo ministro;

nomina il Primo ministro (*soppresso il seguito*);

**nomina e revoca i ministri;**

autorizza la presentazione al Parlamento dei disegni di legge di iniziativa del Governo;

promulga le leggi e i regolamenti del Governo; può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, al Parlamento e al Governo; **promulga la legge rinviata con messaggio che sia stata approvata dalla maggioranza assoluta del Parlamento;**

indica le elezioni del Parlamento **per la domenica di ballottaggio delle elezioni presidenziali** e ne fissa la prima riunione;

indica il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

invia messaggi al Parlamento che possono dar luogo a dibattito;

presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento; può concedere la grazia e commutare le pene;

nomina, nei casi stabiliti dalla legge, i funzionari dello Stato;

accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorre l'autorizzazione del Parlamento.

## Art. 4.

*Soppresso.*

## Art. 5.

**Il Presidente della Repubblica è responsabile dei propri atti. Il Presidente della Repubblica firma gli atti conseguenti a deliberazioni collegiali del Governo. Sono atti monocratici del Presidente della Repubblica solo gli atti non definiti nella Costituzione atti del Governo.**

## Art. 6.

**Il Governo è composto dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro e dai ministri.**

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

**L'ufficio di ministro è incompatibile con l'appartenenza a una delle due Camere o a una carica elettiva regionale nelle due legislature precedenti ed è inibito ai candidati ed agli eletti a tali organi negli ultimi cinque anni. Le candidature all'elezione al Parlamento sono ammesse dopo la decorrenza di tre anni dalla cessazione dell'ufficio di ministro.**

**Il Primo ministro e ciascun ministro possono essere revocati dal Presidente della Repubblica. La sostituzione del Primo ministro o di più di un ministro è esaminata dalla apposita commissione parlamentare che delibera a maggioranza assoluta. La nomina dei nuovi ministri, in sostituzione dei revocati, non è sottoposta alla apposita commissione parlamentare, ove consegua a mozione di censura individuale approvata a maggioranza assoluta su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero a dimissioni.**

## Art. 7.

Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.

**Il Presidente della Repubblica o, per delega, il Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Quando ne ha delega, sostituisce il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio dei ministri, presenta al Parlamento i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.**

I ministri rispondono individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Il Primo ministro esercita il comando delle Forze Armate, è responsabile della politica della sicurezza e può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio Supremo di difesa, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 8.

*(Soppresso).*

Art. 9.

**Il Governo** può chiedere che un disegno di legge del Governo sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dal regolamento parlamentare.

Art. 10.

Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità, l'efficacia e la tutela giurisdizionale dei diversi tipi di regolamento.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento può determinare con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

Art. 11.

Il Capo dell'opposizione è eletto da tutti i parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento parlamentare ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno del Parlamento.

Art. 12.

Il Parlamento, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che atti o comportamenti del Presidente della Repubblica siano incompatibili con i suoi doveri costituzionali, può deliberare la decadenza con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

ROTELLI

ALLEGATO N. 16

**TESTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI FRA LE DUE CAMERE ED ALLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA FORMAZIONE DELLE LEGGI STATALI (ARTICOLI 58, 70-BIS, 82, 125) PRESENTATO DAL SENATORE ROTELLI**

## Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Per l'esercizio della funzione legislativa del Senato, di cui all'articolo 70-bis, comma secondo, partecipa a pieno titolo all'attività del Senato come rappresentante di ciascuna regione il rispettivo presidente o altro componente del governo regionale nominato e revocabile dal presidente, che esprime unitariamente in forma palese i voti della propria regione in numero pari ai senatori elettivi della stessa.

Lo statuto della regione disciplina le modalità e i tempi della designazione del rappresentante della regione, che dura in carica fino a quando sia ricoperta la carica di presidente della regione o di componente del governo regionale.

## Art. 70-bis.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e trasmesse immediatamente al Senato che, entro sette giorni dal ricevimento, può deliberare di procedere, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti elettivi, al riesame con eventuali modificazioni conseguenti. In tale caso la legge è sottoposta a nuova deliberazione della Camera dei deputati.

Oltre al caso previsto nel comma precedente, la legge approvata dalla Camera dei deputati è sottoposta al riesame ed alla deliberazione del Senato quando lo abbia chiesto, entro dieci giorni dalla approvazione della Camera, la Conferenza delle regioni, di cui all'articolo 125, motivando con l'incidenza della legge statale stessa sull'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle regioni. In tal caso la legge è riesaminata, modificata e deliberata in via definitiva dal Senato nella composizione fissata dall'articolo 58, comma terzo, senza ulteriore deliberazione della Camera dei deputati.

Sulla deliberazione della Conferenza delle regioni, di cui al comma precedente, si pronuncia entro trenta giorni la Corte costituzionale, quando venga richiesto, entro sette giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, da almeno un terzo dei deputati o dal Governo.

Sono deliberate dalla Camera dei deputati e, successivamente, dal Senato della Repubblica, le leggi di approvazione del bilancio dello Stato, di coordinamento della finanza pubblica, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, nonché le leggi costituzionali e le leggi generali della Repubblica previste dalla Costituzione. Nelle deliberazioni delle leggi sul coordinamento della finanza pubblica intervengono i rappresentanti delle Regioni secondo l'articolo 58, comma terzo.

Art. 82.

Compete al Senato disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti del Senato. Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispettare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e gli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Compete al Senato, secondo il proprio regolamento, ogni altra attività parlamentare di sindacato ispettivo e, in particolare, la presentazione al Governo di interrogazioni e di interpellanze.

Compete al Senato ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione non attribuisca espressamente anche alla Camera dei deputati e, in generale, ogni funzione parlamentare, diversa dalla legislativa, non attribuita espressamente anche alla Camera.

Non compete al Senato altra partecipazione alla formazione delle leggi tranne quella espressamente prevista dalla Costituzione.

Art. 125.

La Conferenza delle regioni per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 70-bis, comma secondo, è composta dai presidenti delle regioni, che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica, secondo le modalità stabilite dalla legge generale della Repubblica.

ROTELLI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

*DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE*

**(1831) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA.** – *Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 20 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia*

**(2188) Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giovanni MELONI, relatore, premette che la Commissione è chiamata ad esprimersi con un parere su due disegni di legge costituzionale, l'uno promosso dal Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia e l'altro di iniziativa dei senatori Collino e Callegaro, già da tempo congiuntamente all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione Affari costituzionali del Senato, che ha approvato un testo unificato. Al riguardo, sottolinea che tali disegni di legge coinvolgono questioni di principio, la cui soluzione, attraverso la formulazione di un parere, quale che sia, da parte della Commissione, è destinata a trascendere il caso in esame.

Dopo aver ricordato che il disegno di iniziativa del Consiglio Regionale fu approvato con il voto di ventisette consiglieri su sessanta, ne passa in rassegna il contenuto, che inserisce tra le potestà legislative primarie della regione tanto la materia relativa alla elezione del Consiglio Regionale, quanto quella riguardante la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali.

Questo secondo aspetto appare superato, dato che il quadro normativo generale è mutato con l'approvazione della cosiddetta legge Bassanini e che in sede di revisione della Costituzione il problema non man-

cherà di essere affrontato in termini più generali. Per tali motivi dal testo unificato predisposto dal relatore della 1<sup>a</sup> Commissione è stata espunta tale disposizione. Riguardo alla disciplina della elezione del Consiglio Regionale si attribuisce alla Regione la potestà esclusiva in materia, da esercitare attraverso un procedimento di approvazione in doppia lettura a maggioranza assoluta, con l'eventualità di un'unica lettura in caso di raggiungimento della maggioranza qualificata dei due terzi. Si prevede, inoltre, una normativa di garanzia per il gruppo linguistico sloveno.

Il disegno di legge di iniziativa Collino e Callegaro appare ancora più esteso. In materia elettorale alla devoluzione della stessa alla potestà legislativa regionale si accompagna la prefissione del vincolo del sistema maggioritario. Di rilievo è la possibilità che con legge regionale approvata a maggioranza assoluta si possa prevedere lo scioglimento del Consiglio nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia o nel caso di dimissioni del presidente della Giunta. Inoltre, con legge regionale approvata a maggioranza assoluta, si possono disciplinare l'elezione del Presidente della Giunta e la nomina degli assessori, nonchè si preveda che la cessazione del Presidente implichi cessazione degli assessori *ipso iure*. Vi è, infine, una norma transitoria che rende applicabile la legge n. 43 del 1995 nel caso in cui il legislatore regionale non intervenga con una propria specifica normativa.

Dal raffronto dei due disegni di legge emerge che in entrambi si sopprime il vincolo del sistema elettorale proporzionale, che, peraltro, nel disegno di legge Collino è sostituito dal principio maggioritario. Da una valutazione in termini di effetti sull'autonomia regionale, si rileva che solo il primo disegno di legge è ampliativo della stessa.

Con riferimento alla previsione di procedure rinforzate, sia pure in modi diversi, per l'approvazione delle leggi regionali elettorali, osserva che ciò – in entrambe le proposte – non rappresenta una garanzia per i diritti delle minoranze, dato che si consegna alla maggioranza, mutabile nel tempo, il potere di rivedere i meccanismi elettorali.

Nel disegno di legge Collino l'elezione dell'esecutivo regionale è rimessa ad una legge regionale approvata da una maggioranza, che, se è assoluta, è anche mutevole nel tempo. Si apre, inoltre, la possibilità di realizzare con tale legge una forma di governo regionale di tipo presidenziale.

In conclusione, nel sottolineare che l'espressione di un parere sui punti in esame costituirebbe un orientamento politico in certo modo definitivo su questioni tuttora aperte anche nella Commissione per le riforme costituzionali, suggerisce che la Commissione operi con cautela, senza anticipare impropriamente decisioni che, pur nell'auspicio di un ampio riconoscimento delle autonomie regionali, devono maturare in un quadro definito di principi generali condivisi e certi.

Ciò premesso, si riserva la formulazione di un parere in esito alla discussione.

Il senatore Renzo GUBERT, nel sottolineare che deve essere dato ampio riconoscimento alle autonomie, ricorda che la specialità dell'ordi-

namento della regione Friuli-Venezia Giulia eleva ad interesse nazionale il problema della tutela delle minoranze. In questo senso va letta la previsione statutaria, che ora si intende modificare, del sistema elettorale proporzionale.

Avanza perplessità riguardo alla disposizione di garanzia per gli sloveni, dato che la presenza slava sul territorio regionale appare diversificata, senza contare che sussistono anche altre minoranze etniche.

Ritiene, inoltre, problematico l'accertamento della qualificazione etnica, la cui soluzione appare assai delicata anche alla luce delle esperienze del Trentino Alto Adige, che prevede una sorta di autodichiarazione del gruppo di appartenenza, e della dichiarazione di incostituzionalità del sistema – basato sulle circoscrizioni elettorali – che tendeva a garantire indirettamente la rappresentanza dei Ladini della Val di Fassa.

Conclude, esprimendo, allo stato, un giudizio negativo sulle proposte in esame.

Il deputato Mario VALDUCCI, dopo aver premesso che le questioni in esame sono meritevoli di adeguato approfondimento, rammenta che la prossima scadenza elettorale del 1998 esige che il legislatore tragga le necessarie conclusioni dalla volontà espressa dai cittadini, anche della regione Friuli-Venezia Giulia, nel referendum del 1993 a favore del sistema maggioritario. Non condivide la posizione di coloro che, auspicando regole generali comuni, si dimostrano contrari all'espansione dell'autonomia regionale. Sottolinea, del resto, che è ormai stata acquisita a livello locale una sensibilità per il rispetto delle minoranze etniche.

Nell'esprimere il convincimento che l'opzione per il sistema maggioritario debba essere recepita a livello statutario, lasciandosi invece al legislatore regionale la scelta della forma di governo, conclude, dichiarando di essere contrario al mantenimento della disciplina attuale.

Il senatore Giulio CAMBER, associandosi alle considerazioni del deputato Valducci, sottolinea l'esigenza di non porre ulteriori ritardi alla modifica statutaria. Dopo aver chiarito che sul problema delle minoranze la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato deve esaminare uno specifico emendamento del relatore, chiede al Presidente se sia proceduralmente possibile attendere, per un approfondimento, il completamento dei lavori della 1<sup>a</sup> Commissione Affari costituzionali del Senato.

Il deputato Riccardo MIGLIORI, dopo aver espresso parole di ringraziamento al relatore per l'approfondita disamina del provvedimento, avverte l'esigenza che sia data una risposta al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Sottolinea che questa è l'unica regione – escluso il Trentino Alto Adige, ove però sussistono specifici impegni internazionali – che soffre del vincolo statutario del sistema elettorale proporzionale. Ritiene che le questioni della forma di governo regionale e della

legge elettorale non possano trovare una soluzione soggetta a mutamenti a colpi di maggioranza. Avanza la proposta di una consultazione diretta degli organi regionali e dei rappresentanti dei gruppi consiliari per conoscere qual è, ad un anno di distanza, la posizione effettiva della Regione.

Il senatore Giulio CAMBER si associa alle considerazioni del deputato Migliori.

Il senatore Renzo GUBERT, per meglio precisare il senso del proprio precedente intervento sottolinea che i sistemi elettorali proporzionali hanno un grado notevole di elasticità.

Il Presidente Mario PEPE, nel ritenere che sia opportuno maturare un parere più convinto, rileva peraltro che la funzione consultiva della Commissione è propedeutica ai lavori della commissione referente. Condivide inoltre le perplessità avanzate in merito alla assunzione di decisioni stante i lavori in corso della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Il deputato Giovanni MELONI, relatore, precisa di non essere contrario all'affidamento alle regioni di compiti importanti, ma ciò deve avvenire in un quadro unitario. Concorda con la proposta del deputato Migliori e del senatore Camber, anche alla luce dei tentativi in corso da parte delle forze politiche per elaborare una proposta unitaria.

Il Presidente Mario PEPE, nel prendere atto dell'indicazione emergente di procedere ad una audizione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### *DISEGNI DI LEGGE*

**(2449) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Giorgio BORNACIN, relatore, nel ricordare che la materia della prevenzione degli incendi boschivi rientra nella competenza regionale, avverte l'esigenza che tali ambiti siano rispettati da parte dell'Esecutivo, come l'esperienza insegna non sempre avvenire. Ritiene che, in assenza dell'atteso testo unico, quello all'esame è un provvedimento tampone, già in ritardo rispetto agli eventi della primavera dell'anno in corso, che ha interessato varie regioni (Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Liguria). Si tratta, in sostanza, di interventi

per finanziare la gestione degli aeromobili del Corpo forestale, nonché per mezzi e attrezzature dei Vigili del fuoco. Viene inoltre rimodulato l'intervento finanziario per la ricostruzione a seguito del terremoto che nel 1990 ha colpito la Sicilia orientale. Sono previste, infine, misure per il fermo biologico della pesca ed il censimento straordinario dei bovini. Nel sottolineare che il provvedimento opera in settori con forte rischio di collisione con le competenze regionali, osserva, peraltro, che lo stesso va a risolvere situazioni improrogabili, createsi di fatto, e propone il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge n. 2449, di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE»

Senza discussione, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)*

*La seduta inizia alle ore 10.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0025<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B60<sup>a</sup>, 0013<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE rende noto alla Commissione che i Comitati promotori di alcuni *referendum* indetti per il 15 giugno prossimo hanno presentato un ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Commissione, relativo, a quanto risulta, ai contenuti dell'atto di indirizzo approvato il 20 maggio scorso, con il quale si dettano criteri per la programmazione radiotelevisiva nell'imminenza delle consultazioni referendarie, e si disciplinano le relative Tribune.

Si riserva di rendere noti alla Commissione i contenuti del ricorso, qualora esso, se giudicato ammissibile dalla Corte Costituzionale, venga notificato come previsto dalla normativa vigente, e preannuncia che la Commissione dovrà valutare se costituirsi nel relativo giudizio a difesa delle proprie ragioni.

Informa altresì che il Presidente del Collegio sindacale della RAI ha trasmesso, con lettera del 27 maggio scorso, copia della relazione del

Collegio stesso sul bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 1996 della RAI, che sono a disposizione della Commissione. La comunicazione ottempera al disposto dell'ultimo periodo dell'articolo 2-bis, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, introdotto dalla legge n. 650/1996, il quale trova così la sua prima applicazione.

Informa quindi che è pervenuto, in data 30 maggio 1997, lo schema del contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni per il triennio 1997-1999. Su di esso la Commissione è competente ad esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere, come prevede l'articolo 3, comma 1, della Convenzione tra RAI e Ministero approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, in riferimento alle modalità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 25 giugno 1993, n. 206. Il relativo esame sarà quindi calendarizzato quanto prima: per esso, le funzioni di relatore sono state affidate al deputato Nappi.

Informa inoltre che l'Ufficio di presidenza della Commissione ha approvato la bozza di calendario predisposto dalla RAI per le Tribune referendarie già in programmazione, disposte dalla Commissione con atto di indirizzo del 20 maggio scorso. L'Ufficio di presidenza ha provveduto altresì a chiamare a prender parte ad alcune Tribune soggetti non altrimenti titolati, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 2, comma 4, di tale atto.

Nella giornata del 27 maggio, l'Ufficio di presidenza ha precisato alcuni criteri interpretativi ed attuativi dell'atto di indirizzo, ai sensi del comma 2 del suo articolo 7, convenendo:

che le Tribune alle quali intervengono i Comitati promotori possano, considerate alcune specifiche circostanze verificatesi, essere preventivamente registrate poco prima dell'ora prevista per la messa in onda;

che tali Tribune siano trasmesse a condizione che in esse sia realizzata una effettiva parità di condizioni tra le opposte indicazioni di voto, considerando anche il complessivo «impatto comunicazionale»: qualora tuttavia non sia stato possibile individuare un Comitato per il NO, ovvero soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della delibera del 20 maggio 1997 della Commissione, continua a trovare applicazione il comma 2 dell'articolo 1 della medesima delibera.

Nella medesima giornata, agendo in via d'urgenza, l'Ufficio di presidenza ha inoltre convenuto di dare mandato alla sede regionale Rai del Friuli Venezia-Giulia per la predisposizione di un calendario di Tribune relative alla consultazione referendaria regionale del 15 giugno prossimo, redatto in conformità con i criteri indicati dall'Ufficio di Presidenza della Commissione nella riunione dell'8 maggio 1991, con la precisazione che il riferimento, di quella delibera, alle forze politiche rappresentate in Parlamento e nel Consiglio regionale si intende sostituito con il riferimento alle sole forze presenti nel Consiglio regionale.

Nella giornata del 30 maggio successivo è stato ulteriormente precisato, ad interpretazione del disposto dell'articolo 1, comma 3, della delibera del 20 maggio 1997, che le Tribune sono trasmesse «in diretta» con il consenso di ciascuno dei soggetti partecipanti. Se tale consenso non dovesse manifestarsi, la trasmissione dovrà essere registrata. In caso di ulteriore rifiuto si applica la previsione dell'articolo 1, comma 2, della delibera.

Comunica, infine, di aver indirizzato al Presidente della RAI, prof. Enzo Siciliano, una lettera in data 30 maggio scorso, nella quale, anche in riferimento alle polemiche dei giorni scorsi sull'informazione relativa ai *referendum*, chiede urgentemente notizie e ragguagli sull'applicazione, da parte della RAI, dell'articolo 6 del citato atto di indirizzo del 20 maggio. Questa norma prevede infatti che nei notiziari, nelle trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, ed in alcuni *talk show* si faccia a vario titolo riferimento ai temi della consultazione referendaria. Con successiva lettera del 2 giugno egli ha sollecitato una tempestiva risposta, nel contempo interessando i Presidenti delle Camere: nella serata di ieri è pervenuta la risposta del Presidente della RAI.

*(La Commissione consente)*

Sui temi oggetto dell'ultima comunicazione convocherà l'Ufficio di presidenza per domani, alle 12,30: nella riunione sarà ascoltato anche il Direttore generale della RAI.

#### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

(A007 000, B60<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, si chiede quale debba essere il prosieguo dei lavori della Commissione, convocata con modalità non usuali.

Il presidente Francesco STORACE, nel fare presente che il primo punto all'ordine del giorno era da tempo in calendario, ritiene che la Commissione possa convenire di non giungere a deliberazioni definitive nella giornata di oggi.

*(La Commissione consente)*

#### *ESAME DI UN ATTO DI INDIRIZZO SUL TEMA DELLE DONNE E DELLA TELEVISIONE, E DI UNA RISOLUZIONE CONNESSA*

(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE ricorda che la proposta di atto di indirizzo in titolo, presentata dal deputato Poli Bortone e sottoscritta dai senatori Costa e Gawronski, è stata successivamente sottoscritta anche dal senatore Semenzato, e risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 3 e 21 della Costituzione della Repubblica;

visti gli articoli 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che indicano i principi cui si conforma ed è finalizzata la diffusione di programmi radiofonici e televisivi;

visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui prevedono la potestà della Commissione di rivolgere alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico indirizzi generali per l'attuazione di tali principi;

visti gli articoli 2 e 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e le successive modificazioni, relativi alle funzioni anche di garanzia del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale della RAI;

considerata la legislazione nazionale e la normativa internazionale e comunitaria relativa ai diritti delle donne, al diritto di pari opportunità nei confronti degli uomini, ed alla loro pari dignità di ruolo nella società;

considerati in particolare gli atti della IV Conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, nonché della Conferenza specializzata dell'Unione Interparlamentare «*Verso un partenariato tra uomini e donne in politica*», svoltasi a New Delhi nei giorni dal 14 al 18 febbraio 1997; preso atto del documento conclusivo di questa Conferenza;

considerati i contenuti della *Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico*, contenente principi generali elaborati dalla RAI e dai suoi sindacati ed associazioni di giornalisti;

considerati i contenuti del documento di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione nella seduta del 13 febbraio 1997;

considerato inoltre

che è compito di una moderna società democratica individuare gli strumenti per costruire un nuovo contratto sociale nel quale l'uomo e la donna operino in condizioni di uguaglianza e di complementarità, arricchendosi vicendevolmente delle loro differenze;

che la partecipazione attiva delle donne alla vita politica deve rappresentare un obiettivo da perseguire da parte del Governo e del Parlamento, dal momento che l'integrazione delle donne nella vita politica, a tutti i livelli, favorisce la democratizzazione della vita politica stessa e di contro, le donne trovano nello spazio democratico delle opportunità per meglio integrarsi nel processo politico;

che uno studio dell'ONU ha indicato come un miglioramento significativo del tasso democratico si produrrebbe se il numero delle don-

ne in Parlamento raggiungesse una «massa critica» pari almeno al 30%;

che tale obiettivo, al di là dell'esperienza, ormai superata, dalle «quote» per legge, può essere conseguito attraverso una maggiore consapevolezza diffusa dell'investimento democratico della «risorsa donna» in politica e dunque, attraverso una costante diffusa sensibilizzazione da conseguire attraverso tutti gli strumenti di crescita culturale, fra cui il mezzo radiotelevisivo, attraverso il quale produrre formazione e informazione;

che molto spesso nel servizio pubblico il personale politico femminile è relegato in ruoli stereotipi, quasi fosse, personalmente, privo di capacità di analisi complessiva e dunque di interpretare ampie istanze dell'elettorato;

che nella realtà odierna i media giocano un ruolo molto importante in politica, sicchè nessun politico, uomo o donna che sia, può ignorarli o trascurarli;

che nel citato documento di Nuova Delhi è stato esplicitamente posto l'accento sulla necessità di formare le donne ai media per meglio comprendere il funzionamento e le priorità e per apprendere a far passare il loro messaggio. I media tendono a focalizzare sulle persone che si identificano con una causa;

formula

il seguente atto di indirizzo rivolto alla RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico:

1. La RAI deve essere pienamente consapevole del ruolo, anche formativo ed orientativo, che i *media* rivestono nella determinazione dei comportamenti e degli atteggiamenti, individuali e collettivi, circa la pari dignità e la sostanziale uguaglianza delle persone, donne ed uomini; nonchè dei più intensi e peculiari effetti che sono determinati dal mezzo radiotelevisivo.

2. La RAI deve pertanto impegnarsi affinché la programmazione non si limiti a registrare in proposito gli orientamenti dominanti nella società. Essa deve infatti contribuire – anche ove legittimamente citi o descriva tali orientamenti – all'affermarsi di una coscienza sociale e civile criticamente orientata al recepimento dei principi della pari dignità, della pari opportunità e della sostanziale uguaglianza tra uomini e donne, nonchè della considerazione del pari contributo offerto da donne ed uomini al progresso umano e sociale.

3. La RAI, quindi, cura che l'immagine delle donne e degli uomini nella programmazione radiotelevisiva non confermi acriticamente le differenti caratteristiche che certa tradizione considera peculiari dell'uno e dell'altro sesso, in rapporto alla pari dignità ed alla pari capacità di realizzazione personale e sociale degli uomini e delle donne.

4. Conseguentemente, la RAI cura che la programmazione non risulti di incoraggiamento o conferma, diretta o indiretta, del convinci-

mento di certi strati della società circa pretese generalizzate differenze di capacità personale, intellettuale e professionale degli uomini e delle donne. La RAI pone piuttosto in essere, nella programmazione, tutte le misure che, direttamente o indirettamente, possono contribuire a superare tale convincimento.

5. La programmazione, tuttavia, non nega nè limita i riferimenti alle peculiarità e differenziazioni psicologiche e caratteriali delle persone legate all'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Essa però rifugge dal presentarle, anche solo indirettamente, come conseguenze generalizzate o inevitabili di tale appartenenza; rifugge dal collegare all'appartenenza all'uno o all'altro sesso valutazioni di dignità o valore circa tali peculiarità; e soprattutto presenta le peculiarità e differenziazioni come diversità che arricchiscono la condizione umana, piuttosto che impoverire gli uomini o le donne.

6. Inoltre, la programmazione cura che nelle notizie relative ad attività compiute da donne o uomini, non sia di regola sottolineata l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come circostanza determinante o significativa, in positivo o in negativo, dell'attività stessa, salvi i casi in cui tale appartenenza costituisca eccezionalmente, in relazione a circostanze che normalmente non ricorrono in casi analoghi, obiettiva caratteristica ed elemento di interesse della notizia stessa.

7. La programmazione della RAI evita di suggerire, anche implicitamente, che la ripartizione nella società tra lavori retribuiti e non retribuiti possa tener conto dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Ove si faccia riferimento, in particolare, a lavori non retribuiti di valenza assistenziale e sociale, di carattere interno alla famiglia, nonchè alla ripartizione all'interno della coppia degli oneri del *mènage* familiare, la programmazione deve agevolare il formarsi nei telespettatori di una valutazione critica nei confronti delle abitudini di squilibrio tuttora presenti nella società. Deve inoltre evidenziare la fondamentale valenza sociale di tali lavori ed occupazioni, evitando che tale valenza possa risultare diminuita dalla comparazione con le attività esterne alla famiglia.

8. Conseguentemente, la programmazione agevola il formarsi di una valutazione critica in rapporto specialmente alla ripartizione, all'interno della coppia, di ogni genere di onere o impegno derivante dalla cura materiale e morale dei figli. La programmazione riconosce, anche implicitamente, che la scelta di avere figli, nonchè la loro cura e la loro educazione ed il fondamentale valore sociale dell'essere genitori, sono patrimonio umano degli uomini e delle donne, comune ed indivisibile. Nel contempo riconosce il valore anche simbolico della maternità quale fonte e trasmissione di vita, nel rispetto delle leggi dello Stato che tutelano le scelte di maternità responsabile; raccomanda speciale considerazione per il ruolo della donna madre; sottolinea il peso che obiettivamente ricade sulle donne le quali, avendo anche un lavoro di carattere esterno, aggiungono a questo l'impegno della maternità; evidenzia il dovere della società in generale, e degli uomini in particolare, di alleviare quanto possibile questo peso.

9. La programmazione tiene conto del valore intrinseco delle persone, delle loro idee, della loro immagine e del loro corpo, ed evita

che tale valore possa essere diminuito o misconosciuto attraverso una mercificazione di tali elementi. La programmazione pertanto sottolinea anche implicitamente il significato, il valore e la dignità che le idee, l'immagine ed il corpo degli uomini e delle donne hanno di per se stessi; evita che tale significato, tale valore e tale dignità possano essere menomati da una considerazione differenziata tra l'uno e l'altro sesso; favorisce il formarsi nei telespettatori di una coscienza critica rispetto alle possibili differenziazioni tra sessi, ed alle reificazioni e mercificazioni che ne possono conseguire; tiene conto che nella società attuale tali mercificazioni, possibili per entrambi i sessi, si verificano più frequentemente nei confronti delle donne.

10. La programmazione, senza negare nè minimizzare le disparità di trattamento che la società può tuttora far riscontrare tra uomini e donne, evidenzia tuttavia le iniziative della società stessa che possono portare ad un superamento di tali disparità. Cura inoltre che, per quanto possibile, le telespettatrici non abbiano la sensazione che le loro capacità e potenzialità, soprattutto quelle intellettive, personali e professionali, siano menomate per la sola appartenenza al sesso femminile. Applica questo criterio con particolare attenzione rispetto alle prospettive di partecipazione delle donne alla politica.

11. La programmazione riferisce i criteri di cui al presente atto di indirizzo anche alle trasmissioni pubblicitarie.

12. La Commissione invita la RAI a valutare se nella propria organizzazione interna e nella gestione del personale persistano forme di parzialità anche implicita basate sul sesso, e se del caso a rimuoverle, in particolare attribuendo a uomini e donne uguale *chance* di carriera ed uguali possibilità formative. La RAI è invitata ad applicare con particolare attenzione tali criteri al personale che compare *in video* o *in voce*, e che comunque ha un'immagine esterna; si attiene ai medesimi criteri anche nella scelta dei collaboratori esterni e degli ospiti delle trasmissioni.

13. La Commissione auspica che le emittenti private, le quali sono tenute al pari della RAI al rispetto dei principi fondamentali individuati dalla legge per l'attività radiotelevisiva, possano conformare la loro programmazione ai criteri sin qui enunciati.

14. La Commissione considera il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI responsabili, ciascuno per le rispettive competenze di legge, dell'attuazione del presente atto di indirizzo, li impegna a riferirne alla Commissione, ed auspica che la RAI si serva di una struttura tecnica di garanzia per la valutazione della rispondenza delle trasmissioni ai criteri di cui al presente atto. Auspica inoltre che la RAI voglia incoraggiare forme di ricerca delle possibilità di influenza della sua programmazione sull'opinione pubblica, e che sui temi oggetto del presente atto possa stabilire forme stabili di consultazione e collaborazione con le altre emittenti, anche straniere.

La Commissione invita la RAI ad esaminare la possibilità di istituire un premio periodico per le singole trasmissioni che si sono distinte nell'applicazione dei principi di cui al presente atto di indirizzo, e si riserva di prendere a sua volta parte a tale iniziativa».

Il senatore Semenzato ha inoltre presentato la seguente proposta di risoluzione, il cui esame, data l'evidente connessione, e considerata anche la richiesta dello stesso presentatore, può essere svolto congiuntamente a quello dell'atto di indirizzo:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premessò

che la legge 6 agosto 1990, n. 223, al comma 2 dell'articolo 11 (recante azioni positive per le pari opportunità) fissa l'obbligo per la concessionaria pubblica di redigere ogni due anni «un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva, da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164»;

che tale rapporto biennale non è mai stato predisposto dalla concessionaria pubblica, come ha ammesso lo stesso Direttore generale della RAI durante l'audizione del 24 settembre 1996 presso la stessa Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

considerato

che l'assenza del rapporto biennale fa supporre che non sia applicato neppure il comma 1 del citato articolo 11 della legge n. 223/1990, il quale prevede l'obbligo di «promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità»;

impegna

la RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad ottemperare quanto disposto all'articolo 11, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nei tempi più rapidi possibili».

2

SEMENZATO

Il presidente Francesco STORACE dichiara aperta la discussione congiunta.

Il deputato POLI BORTONE, relatore, rileva l'elemento di novità, rispetto ai precedenti lavori della Commissione, ed anche rispetto alla normativa vigente, che è insito nei contenuti dell'atto di indirizzo in titolo, sottoscritto, successivamente alla sua non recente presentazione, anche da colleghi appartenenti ad altri gruppi parlamentari, ai quali rivolge il suo ringraziamento.

Il testo, d'altronde, ha un'origine parlamentare: dopo la conferenza di Pechino del settembre 1995, sul ruolo delle donne nella società, si è

tenuta nel febbraio di quest'anno, a Nuova Delhi, una Conferenza Interparlamentare specializzata, sul tema del «partenariato» tra uomini e donne in politica, e successivamente nell'aprile, il medesimo tema ha costituito l'argomento del 97° Congresso Interparlamentare tenutosi a Seul. A tali incontri hanno partecipato molti colleghi parlamentari, ed il risultato di tale lavoro collegiale, che ha coinvolto pressochè tutti i gruppi politici rappresentati in quelle sedi, ha costituito la base del testo oggi sottoposto alla Commissione.

I lavori di tali convegni hanno posto l'accento in particolare sul ruolo e sulla presenza delle donne nei *mass-media*, che costituisce un risvolto per solito non particolarmente sottolineato nella tematica generale del ruolo delle donne nella società. Tali convegni hanno segnato il definitivo superamento della concezione «per quote» della presenza delle donne nei vari settori, ovvero della sino ad ora asserita necessità di garantire una quota percentuale fissa di presenza femminile. Oggi tale concetto è ritenuto superato, in virtù del proficuo accrescimento culturale fatto riscontrare dall'intera società, e della possibilità che tale crescita accresca la presenza, anche numerica, ma soprattutto qualitativa, delle donne nei vari aspetti della vita di relazione.

I *mass-media* rivestono, nella rappresentazione di tali aspetti e di questa crescita culturale, un ruolo essenziale, in particolare ove si faccia riferimento ad uno dei più pregnanti profili di partecipazione alla vita associata, e cioè alla rappresentanza parlamentare, nella quale le donne si avviano a ricoprire un ruolo sempre maggiore.

La relazione finale del Convegno di Nuova Delhi rivela peraltro anche la crescita, nel senso prima detto, della normativa che tutela e favorisce la partecipazione femminile. È però necessario pervenire ad ulteriori modificazioni dell'atteggiamento dei *mass-media* in rapporto all'immagine della donna, ed in proposito si potrebbe immaginare lo svolgimento, da parte degli organismi parlamentari e dei Parlamenti stessi, di sessioni di relazioni pubbliche specificamente dedicate alla immagine ed al ruolo delle donne.

Nei congressi di cui ha dato notizia è peraltro risultato, e se ne compiace nel riferirlo alla Commissione, che l'attività del Parlamento italiano circa il ruolo della presenza femminile si colloca all'avanguardia nel mondo.

Si sofferma quindi sui contenuti più significativi dell'atto di indirizzo in titolo, rilevando che esso considera la presenza femminile non solo con riferimento alla politica ed alle varie forme pubbliche della vita di relazione, ma anche riservando particolare attenzione a tutti gli aspetti della vita delle persone, incluso il significato speciale della maternità. Nel sottolineare le singole disposizioni, rileva i contenuti del punto n. 12 dell'atto, nel quale – ove si desideri pervenire ad un testo unificato assieme alla risoluzione proposta dal senatore Semenzato – potrebbe essere inserito il riferimento alla relazione concernente il personale della Rai. In proposito, peraltro, è necessario accertare se la relazione biennale che la Rai è tenuta a presentare alla Commissione per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 11,

comma 2, della legge n. 223/1990, possa essere ricompresa nell'analogo adempimento previsto dall'articolo 9 della legge n. 125/1991.

Il punto 13 contiene l'auspicio che le indicazioni fornite dalla Commissione nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo possano essere condivise, e pertanto applicate, anche dalle emittenti private. Il punto 14, dopo aver sottolineato la responsabilità dei vertici della Rai per l'applicazione dell'atto di indirizzo, si sofferma sulla opportunità di utilizzare una struttura tecnica che valuti la rispondenza delle trasmissioni ai criteri indicati nell'atto, e su quella di incoraggiare forme di ricerca delle possibilità di influenzare l'opinione pubblica, sul tema del ruolo della donna con il mezzo della programmazione radiotelevisiva, anche tenendo conto di quanto avviene in altri paesi.

Il senatore Stefano SEMENZATO illustra la propria proposta di risoluzione, che si riferisce all'obbligo, riferito alla Rai come alle altre emittenti televisive, di redigere periodicamente una relazione sulla situazione del suo personale, maschile e femminile, circa le assunzioni, la formazione, la promozione professionale, la remunerazione effettiva e, in generale, il ruolo rivestito dagli uomini e dalle donne. Tale obbligo risulterebbe disatteso, anche in base a quanto ebbe modo di affermare il Direttore generale della Rai innanzi a questa Commissione: secondo quanto si apprende informalmente, esso potrebbe risultare assorbito dall'obbligo di redigere una relazione, dai contenuti analoghi ma non perfettamente coincidenti con quelli della prima, che la legge sulle azioni positive per le pari opportunità prevede nei confronti di tutte le imprese che impiegano più di cento dipendenti.

Sulla questione è necessario tuttavia acquisire informazioni più certe, nell'ambito, oggi scarsamente applicato, dell'azionamento di strumenti di verifica dell'attuazione dei provvedimenti della Commissione.

Dopo aver chiarito i rapporti che intercorrono tra il secondo ed il primo comma del citato articolo 11 della legge n. 223/1990, in base al quale le emittenti radiotelevisive sono tenute a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi, ribadisce che la tesi dell'assorbimento dell'uno adempimento nell'altro deve essere attentamente valutata: essa non si concilia con la constatazione che la relazione non sarebbe stata trasmessa alle rappresentanze sindacali, come invece prevede la legge.

Il senatore Giorgio COSTA, nel ricordare di essere stato tra i primi firmatari del documento in titolo, rileva che un'azione effettiva nella direzione del conseguimento della parità tra uomo e donna consiste, per i componenti della Commissione, proprio nella sollecita approvazione del testo, ed auspica una rilevante partecipazione ai relativi lavori.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI si è riservato di svolgere in altra seduta l'intervento sul tema che il gruppo della sinistra democratica intende effettuare, il Presidente Francesco STORACE rinvia il seguito della discussione generale.

DISCUSSIONE SULLA FUNZIONE DEI TALK SHOW DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO ED IL PRINCIPIO DEL PLURALISMO, ED ESAME DI EVENTUALI RISOLUZIONI  
(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE fa presente che, con lettera del 27 maggio scorso, i gruppi di forza Italia, Alleanza nazionale, CCD e CDU hanno richiesto di esaminare il rispetto dei principi di pluralismo ed imparzialità da parte delle trasmissioni del servizio pubblico aventi la tipologia del *talk show*, anche in riferimento ai contenuti della trasmissione intitolata «Pinocchio». Successivamente tale richiesta è stata confermata da un numero di componenti della Commissione superiore al quarto, previsto ai fini della convocazione straordinaria dall'articolo 11, comma 4, del regolamento interno.

Nel dare conto alla Commissione dei contenuti di tali richieste, informa che una convocazione della Commissione a tal fine era stata richiesta inoltre dal senatore De Carolis e, in riferimento ai temi del pluralismo, dal deputato Masi, sulle comunicazioni dei quali si sofferma.

Il deputato Paolo ROMANI fa presente di avere sollecitato con il presente dibattito la soluzione di un problema che si trascina oramai da mesi, e che si connette con il percorso, indubbiamente virtuoso, inaugurato dalla Commissione attraverso l'approvazione unanime di un atto di indirizzo in materia di pluralismo, positivamente sottolineato anche dal Presidente della Repubblica.

Il problema in sè consiste nel ruolo delle trasmissioni di approfondimento informativo, comunemente dette *talk-show*, nelle quali sembra che la Rai non abbia, singolarmente, ancora trovato un equilibrio. In esse, ad esempio, non sono sufficientemente chiariti, in spirito di pluralismo, i risvolti, obiettivamente di non facile divulgazione, di tutte le riforme istituzionali attualmente all'esame dell'apposita Commissione bicamerale. Per contro, il ruolo del Presidente di quella Commissione sembra essere, nell'interpretazione di certi *talk-show*, quello di una sorta di re.

Non è agevole, in verità, indicare le strade che la Commissione potrebbe percorrere per contribuire a risolvere questa situazione: in proposito, si aspetta indicazioni anche dal dibattito di oggi. Bisognerebbe forse che la Commissione avesse la capacità di «prendere per mano» la dirigenza della Rai, e per conseguenza anche i conduttori dei singoli programmi. Si deve favorire il conseguimento di un pluralismo più equilibrato, considerando che ciascuna delle varie posizioni istituzionali sulle quali oggi si dovrebbe riferire possono caratterizzare, nel tempo, più di una forza politica.

Nel chiedersi se anche i colleghi della Commissione condividano le sue perplessità, ritiene che la Commissione potrebbe in proposito ascoltare il Consiglio di amministrazione della Rai, ovvero i direttori di rete e di testata, ovvero anche i conduttori dei singoli programmi. In qualche caso, difatti, il tentativo di costoro di percorrere le tracce degli *an-*

*chor-men* anglosassoni si traduce, piuttosto che in una positiva rudezza giornalistica, in rozzezza.

Il Presidente Francesco STORACE rileva che la valutazione dei contenuti di tali trasmissioni in rapporto ai contenuti dell'atto di indirizzo sul pluralismo (segnalazioni e proteste sono infatti pervenute, specie in riferimento alla trasmissione denominata «Pinocchio») rientra a pieno titolo tra le competenze della Commissione, la quale eserciterebbe in tale modo quella funzione di vigilanza sull'attuazione degli indirizzi che la legge n. 103 del 1975, a differenza di altre norme di più dubbia interpretazione, le attribuisce con certezza. Questa verifica deve essere condotta dalla Commissione in spirito laico, vale a dire prescindendo dalle opinioni che ciascuno può nutrire sulla «direzione» della eventuale parzialità. Qualora la Commissione pervenisse a ravvisare violazioni dei propri indirizzi, in particolare quello in materia di pluralismo, si potrebbe ritornare sul progetto, mai portato a compimento, delle Tribune politiche tematiche quale strumento per garantire una informazione corretta.

Il Senatore Antonio FALOMI sottolinea preliminarmente che la convocazione della seduta odierna, relativamente al punto dell'ordine del giorno attualmente in esame, è stata condotta con una procedura certamente legittima ma inusuale, che comporta lo scavalco del passaggio in Ufficio di Presidenza per la predisposizione del calendario dei lavori, esponendo così al rischio di programmi di lavoro scarsamente equilibrati.

Quanto al merito della questione in titolo, non condivide i giudizi negativi che sono stati formulati, in particolare, sulla trasmissione «Pinocchio» condotta da Gad Lerner. Se è stata censurata una ipotetica violazione del principio del pluralismo nella trattazione del tema delle riforme istituzionali, non si può non rilevare in proposito che alle relative trasmissioni avevano partecipato, oltre ad esponenti delle forze politiche, anche rappresentanti delle regioni, delle forze dell'ordine, e di altri soggetti istituzionali, incluso il Presidente della Commissione Bicamerale per le riforme. Nell'informazione data su questo tema, inoltre, non si è riscontrata l'assenza della opzione «presidenzialista» come dimostra la partecipazione a quelle trasmissioni di molti esponenti dell'opzione stessa, al pari di esponenti di altre opzioni, quali il *premierato*.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha rilevato che le modalità inusuali della convocazione, peraltro legittima, della presente seduta si sono determinate per iniziativa di alcuni gruppi, il deputato Giuseppe GIULIETTI rappresenta l'importanza di una discussione serena, anche in rapporto alla rilevanza dei temi delle riforme istituzionali sottesi alla discussione stessa, e ritiene che la Commissione debba rifugiarsi da iniziative o censure specifiche riferite a singoli casi o a singole trasmissioni. Per esse, peraltro, si sarebbe semmai aspettato critiche riferite ad altre puntate di «Pinocchio», rispetto a quelle che sono state oggetto di biasimo.

Ritiene che comunque non sia possibile condizionare più di tanto l'informazione, che ha le sue leggi ed i suoi strumenti. Lo strumento rappresentato dai *talk show*, in particolare, non può essere sostituito se non in parte dalle Tribune, che rispondono ad una diversa logica di comunicazione.

Nell'insieme, comunque, esprime un giudizio positivo sull'utilizzazione dello strumento del *talk show*, anche se, in riferimento a trasmissioni specifiche (per esempio, quella avente per oggetto l'Albania) avrebbe anch'egli riserve e critiche da formulare sui contenuti. La Commissione deve però riaprire il dibattito sul tema generale della comunicazione politica, e non su singoli episodi.

Si associa, quindi, alla richiesta di verificare l'attuazione della delibera in materia di Tribune referendarie, e preannuncia la necessità di un approfondito dibattito sul tema dei precari, di cui al successivo punto all'ordine del giorno.

Il senatore Enrico JACCHIA manifesta consenso con il tenore dell'intervento del deputato Romani: pretestuoso, invece, ed irrilevante appare il contenuto della lettera del collega De Carolis (oggi peraltro assente), della quale il Presidente ha prima dato conto. È infatti difficile pretendere il conseguimento di una perfetta obiettività in ciascun momento di ogni trasmissione. Anche in quella andata in onda ieri sera, se la professionalità del conduttore ha consentito a tutti gli ospiti di far buona figura, l'immagine del Presidente del Consiglio è stata quella di un buon padre della Patria; e peraltro è vero che uno dei *leader* di Rifondazione è stato «trattato» molto bene dalle trasmissioni di Gad Lerner.

Tuttavia, per queste valutazioni non è stato ancora inventato il «misurino»: la Commissione può fare ricorso ad una paradossale censura nei confronti delle trasmissioni, oppure disporre, previo adeguato approfondimento, Tribune politiche che garantiscano l'informazione corretta su singoli temi, oppure, ancora, approfondire i risvolti tecnici legati alle capacità ed al ruolo dei conduttori delle trasmissioni, per pervenire ad indicazioni di comportamento più specifiche.

Il senatore Stefano SEMENZATO sottolinea che l'incomunicabilità, propria del nostro sistema, tra procedure politiche e cittadini non sembra avere risparmiato i *talk show*, che in ogni caso vanno valutati complessivamente, facendo il bilancio di un anno di trasmissioni, e non caso per caso.

La Commissione deve sforzarsi di risolvere il nodo della incomunicabilità, tenendo conto del rapporto peculiare che esiste in tali trasmissioni tra l'autonomia del conduttore e la creazione di *audience*: esso può spingere un conduttore a seguire oltre certi limiti un filo conduttore che si prospetta promettente.

L'esame delle singole trasmissioni, peraltro, evidenzia dubbi di parzialità rispetto a varie direzioni, che comprovano come gli sbilanciamenti non avvengano sempre dalla stessa parte. Per esempio, della trasmissione di «Pinocchio» andata in onda da Piazza San Marco in Venezia,

qualcuno disse che era troppo benevola con la Lega; di una trasmissione riguardante l'Albania si disse che era troppo schierata in difesa di Berisha, e pertanto, si diceva, dell'ambasciatore italiano, e quindi, si sarebbe potuto argomentare, del Polo. Ma ciò non è utile: analogamente a come convenuto per le rilevazioni dell'Osservatorio di Pavia, la Commissione dovrebbe valutare queste trasmissioni partendo da una base cronologica sufficientemente ampia, che porti semmai a criticare l'impostazione complessiva di ciascun programma, piuttosto che i singoli episodi.

Quanto alla informazione sulle progettate riforme istituzionali, essa non può essere affidata ai soli *talk show*. È opportuno che, alla conclusione dei lavori della Commissione Bicamerale, la Rai fornisca, anche mediante apposite schede, ogni opportuno chiarimento sulle soluzioni prescelte, su quelle che la Commissione non ha adottato, e sulle posizioni di merito assunte in rapporto a tutte.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene che le considerazioni udite nel dibattito, ed in particolare quelle svolte dal collega Semenzato, potrebbero condurre la Commissione a elaborare un percorso che passi per la formazione di un gruppo di lavoro incaricato di approfondire tali profili.

Il senatore Giorgio COSTA ricorda di essersi associato alla richiesta di convocazione straordinaria non per condurre una crociata contro alcune trasmissioni, ma per recuperare l'autorevolezza che la Commissione deve avere. La Commissione fu infatti unanime nel redigere il documento di indirizzo sul pluralismo, ed ora, nel valutarne l'applicazione, deve forse consigliare la redazione, in particolare da parte dei direttori di rete, di ulteriori documenti di attuazione dell'indirizzo stesso. Su tale tema ritiene utile una convocazione dei direttori, che consenta alla Commissione, i cui componenti manifestano insoddisfazione per singoli episodi, di rappresentare ai direttori lo scontento complessivo, ed invitarli a redigere canoni e regole anche di carattere professionale. Se, infatti, la Commissione non troverà il modo di rendere effettive ed attuate le sue indicazioni, perderà in autorevolezza.

Il deputato Adriana POLI BORTONE ricorda di essersi a sua volta associata alla richiesta di convocazione straordinaria, e si compiace che l'odierno dibattito abbia dimostrato la necessità effettiva della discussione. La Commissione deve infatti pervenire ad una serena attività di vigilanza sulla reale offerta informativa e comunicativa presentata dalla Rai, piuttosto che sindacare il comportamento di ciascun conduttore in relazione a questioni specifiche (per quanto, non se lo nasconde, molti conduttori risultino politicamente «schierati»).

L'importanza del dibattito di oggi risiede anche nel fatto che è ricondotto in Commissione il ruolo del servizio pubblico radio-televisivo in un momento indubbiamente importante nella storia politica italiana. Esso deve infatti adoprarsi per rendere fruibili i messaggi politici che l'attuale momento comporta, comparando le diverse tesi

proposte, e non squilibrando l'informazione a danno o a vantaggio di una tesi o di un'altra.

In proposito, intende proporre per tempo la necessità di evidenziare i dibattiti sulle scelte della Commissione Bicamerale. Ritiene utile un ricorso frequente alla «diretta» dei dibattiti parlamentari: il medesimo strumento può essere utilizzato per evidenziare le singole proposte politiche sulla manovra finanziaria e di bilancio per il 1998. Ricorda in proposito, infatti, di aver proposto l'utilizzazione della «diretta» nello scorso novembre, in riferimento all'imminente manovra finanziaria per il 1997: poichè all'epoca i «palinsesti» della Rai erano già operativi, e per tale ragione non fu possibile, come fu detto, procedere alle trasmissioni che lei richiedeva, intende oggi prospettare per tempo questa esigenza.

Circa la necessità, oggi nuovamente emersa, che la Commissione vigili sull'attuazione dei propri indirizzi, ribadisce la necessità delle trasmissioni «in diretta», che consentono di dare rilevanza, oltre che ai contenuti, agli atteggiamenti e ai modi della politica, in un momento storico che si augura essere di crescita politica e culturale del Paese.

Il deputato Paolo ROMANI ricorda che i *talk show* sono il frutto di una consolidata esperienza radiotelevisiva internazionale, elaborata specialmente dalle emittenti nordamericane. Essa si traduce in interviste e confronti a volte anche penetranti e duri, i quali tuttavia non sono idonei in sè ad attuare il pluralismo, se non in un lasso di tempo sufficientemente lungo. Una alternativa a questo stile di conduzione è quella delle trasmissioni di approfondimento condotte da un moderatore sufficientemente dotato del senso della misura e dell'equilibrio. Queste ed altre differenti concezioni dello stile dei *talk show* rappresentano temi mai sufficientemente approfonditi della Commissione, la quale dovrebbe forse considerare in misura maggiore quelli che si appalesano come punti di riferimento tecnico per la soluzione del problema politico dell'attuazione del pluralismo. La televisione italiana ha spesso fatto confusione tra le varie tipologie di conduzione dei programmi. La Commissione dovrebbe condurre un dibattito non estemporaneo, che le consenta, ovviamente in riferimento ad una successiva stagione di programmi, di pervenire ad un approfondimento tecnico sostanziale, e quindi redigere una soluzione priva di elementi di genericità.

Il Presidente Francesco STORACE, nel riservarsi a sua volta la formulazione di proposte operative per l'esame della questione in titolo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*DISCUSSIONE SUL TEMA DEI LAVORATORI PRECARI DELLA RAI, ED ESAME DI EVENTUALI RISOLUZIONI*  
(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE fa presente che la discussione in titolo è stata più volte sollecitata, da ultimo dai deputati Giulietti, Melandri, Poli Bortone, dal senatore Bergonzi, nonchè dal deputato

Cento, esterno alla Commissione, e dà conto delle relative comunicazioni. Informa inoltre che il deputato De Murtas ha presentato una proposta di risoluzione del seguente tenore, riservandosi tuttavia alcune modifiche che l'evoluzione dell'argomento potrebbe consigliare.

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso

che nella RAI la situazione dei collaboratori esterni all'azienda, assunti, con contratti di lavoro a tempo determinato, nel settore tecnico-artistico, rappresenta da tempo una grave anomalia ed incide negativamente sull'equilibrio di gestione nel rapporto tra risorse umane e produzione dei programmi;

che l'attuale disciplina dei contratti a tempo determinato è regolata dalla legge n. 230 del 1962, poi modificata dalla legge n. 266 del 1977, e consente alla RAI di utilizzare una vasta area di lavoratori precari, che è essenziale per lo svolgimento della normale attività all'interno dell'azienda, mantenendo bloccato l'organico dei dipendenti interni; nel 1995, i contratti a tempo determinato hanno ricoperto l'equivalente «full-time» di 1.640 unità lavorative (che hanno realizzato il 90 per cento dei programmi trasmessi), confermando di fatto l'esistenza di un organico «parallelo» di dipendenti, superiore a quello interno;

che i lavoratori a tempo determinato, assimilati alla condizione dei liberi professionisti, non hanno alcuna garanzia di riconferma della loro collaborazione, sono privi dei fondamentali diritti derivanti dall'avanzamento di carriera, non possono partecipare a corsi di formazione aziendale, sono esclusi da alcuni benefici contrattuali di cui al nuovo contratto di lavoro del 6 aprile 1995;

che dagli inizi degli anni 70 agli anni 80 la RAI è intervenuta nel merito della situazione dei lavoratori a tempo determinato, seguendo un'impostazione per la quale l'ingresso in organico veniva proposto a tutti coloro che avevano maturato un minimo di 500 giornate lavorative;

che la categoria maggiormente rappresentata tra i lavoratori precari, oltre alla figura dell'assistente al programma, è quella del programmist-regista; si tratta di un ruolo che, sul piano delle funzioni, delle competenze e della professionalità, è sostanzialmente identico a quello del giornalista, anche se i programmisti sono totalmente privi della possibilità di intervenire e discutere della linea editoriale;

che la strutturazione delle mansioni e l'utilizzazione delle professionalità acquisite dai lavoratori a tempo determinato (tra i quali sono in aumento anche i ruoli tecnici addetti alla produzione), all'interno dell'organizzazione aziendale e produttiva della RAI, si configura come un dato irrinunciabile ai fini del rilancio del ruolo della concessionaria pubblica nel mercato europeo e mondiale, a fronte dei cambiamenti strutturali che si sviluppano con l'introduzione e l'acquisizione delle

nuove tecnologie, nel settore della multimedialità e delle telecomunicazioni;

che negli ultimi anni un numero sempre crescente di dipendenti precari si è rivolto alla magistratura del lavoro, avanzando in sede giudiziale la rivendicazione del riconoscimento del carattere permanente e definitivo della propria funzione lavorativa, e chiedendo dunque all'azienda di procedere all'assunzione a tempo indeterminato. Allo stato attuale quasi tutte le sentenze emesse dalle preture del lavoro hanno dato ragione alle istanze dei precari: al fine di arginare il fenomeno del ricorso alla soluzione legale, la RAI sta utilizzando lo strumento della lettera di transazione, una sorta di verbale di conciliazione sindacale che viene sottoposto alla firma del lavoratore e che comporta la rinuncia ad ogni diritto pregresso, acquisito attraverso la continuità del rapporto di lavoro, a pena di esclusione da qualsiasi ulteriore impiego o da ogni forma di collaborazione successiva con l'azienda;

che detti verbali, per lo scopo ricattatorio e per la sostanziale illegittimità che li caratterizza, configurerebbero, secondo il parere di diversi penalisti, specifiche ipotesi di reato,

dispone

di acquisire, per il tramite del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale della RAI, i dati e le informazioni necessarie a rappresentare compiutamente le dimensioni e l'entità del fenomeno dell'impiego di lavoratori a tempo determinato, nell'ambito delle politiche del personale perseguite dall'azienda e delle esigenze di organico, rispetto alle specifiche figure professionali,

richiama

la RAI ed i suoi organi dirigenti alla necessità di abbandonare la pratica degli accordi di transazione, che aggrava la situazione di precarietà dei contrattisti radiotelevisivi e contraddice le sentenze della magistratura, relativamente alla sussistenza delle condizioni di assunzione a tempo indeterminato ed al riconoscimento dei diritti acquisiti,

auspica

che venga rapidamente garantita una soluzione legislativa adeguata al problema dei lavoratori a tempo determinato, segnalando come tale condizione rappresenti una necessità reale per lo svolgimento della normale attività dell'azienda RAI, anche in ordine all'obiettivo più complessivo del rilancio del ruolo del servizio radiotelevisivo pubblico».

DE MURTAS, BERGONZI

Il Presidente Francesco STORACE ricorda inoltre di aver presentato una proposta di legge, assegnata il 10 febbraio scorso alla competente Commissione della Camera, per la definizione del problema dei precari. Tra pochi giorni, scaduto il termine indicato dal re-

golamento per l'esame in Commissione, chiederà formalmente la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Informa quindi la Commissione di aver affidato l'incarico di relatore nella discussione in titolo al collega De Murtas.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI si compiace che la Commissione abbia posto al suo ordine del giorno la discussione in titolo, e manifesta consenso con il percorso procedurale che l'avvenuta nomina del relatore lascia presupporre. La Rai dovrà provvedere a portare alla conoscenza della Commissione la documentazione relativa, come si è impegnata a fare.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI si è associato alle considerazioni del collega Bergonzi, il Presidente Francesco STORACE ritiene che il relatore potrà proporre alla Commissione un percorso di lavoro, indicando le eventuali audizioni da richiedere ed i passi da compiere prima di pervenire all'approvazione di un documento. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

#### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

(A007 000, B60<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

Il senatore Piergiorgio BERGONZI, intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che in alcune delle Tribune riferite al referendum sulla cosiddetta *golden share* si è data erroneamente la sensazione che il quesito riguardi una ipotesi di privatizzazione, piuttosto che il mantenimento di certi poteri ora attribuiti al Ministero. Manifesta poi perplessità circa la soluzione di trasmettere, in assenza di sostenitori per il NO, Tribune con i soli rappresentanti del Comitato Promotore.

Ritiene poi opportuno che nella giornata di domani sia convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sulle comunicazioni che renderà il Direttore Generale della Rai.

Il Presidente Francesco STORACE assicura che chiederà quanto prima chiarimenti alla Rai sulla conduzione delle Tribune. Circa la seconda questione sollevata, ricorda che il comma 2 dell'articolo 1 della delibera stabilisce che in assenza del sostenitore di una delle indicazioni di voto, la Tribuna si tenga ugualmente, con la sola presenza della controparte. Circa la richiesta di convocare l'Ufficio di Presidenza allargato, ricorda che l'articolo 7, comma 2, della deliberazione in materia di Tribune stabilisce che le deliberazioni interpretative della delibera stessa siano assunte dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Dopo che il senatore Piergiorgio BERGONZI ha rappresentato la particolare urgenza e problematicità delle questioni da esaminare, e dopo che i senatori Enrico JACCHIA e Antonio FALOMI si sono associati alla richiesta di convocare l'Ufficio di presidenza allargato, il deputato Mauro PAISSAN fa presente che la scelta di indicare l'Ufficio di Presi-

denza ristretto per le interpretazioni della delibera si giustificava con la esigenza di conferire maggiore celerità ai relativi adempimenti, senza pregiudizio della possibilità di investire delle medesime questioni un organo più vasto.

Il Presidente Francesco STORACE chiarisce di non avere alcuna difficoltà a convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Egli intendeva solo formalizzare la circostanza che le questioni interpretative della delibera stessa sono da attribuire al collegio ristretto, in virtù delle esigenze di celerità cui facevano riferimento i colleghi. Del resto, tale è stato sinora il compito demandato a questo collegio, che è stato da lui più volte e senza difficoltà riunito o consultato, come ha reso noto ai colleghi all'inizio della seduta. Nella giornata di domani, pertanto, il previsto Ufficio di Presidenza potrà svolgersi nella composizione allargata. Eventuali deliberazioni strettamente concernenti l'attuazione o l'interpretazione della delibera potranno invece essere assunte nella composizione ristretta, che si riserva di convocare qualora se ne ravvisi la necessità.

(R029 000, B60\*, 0005°)

Dopo che il senatore Antonio FALOMI si è soffermato sulle modalità di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente Francesco STORACE conferma che, qualora l'Ufficio di Presidenza debba pervenire a deliberazioni, in esso non si tengono votazioni formali, ma si conviene unanimemente sui contenuti delle delibere stesse, salvi i casi che possono essere specificamente indicati da norme regolamentari.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**22ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DEL TURCO

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO, GIORGIO  
NAPOLITANO*  
(A010 000, B53ª, 0001ª)

Prosegue l'audizione del ministro Napolitano, iniziata nella seduta del 18 aprile 1997.

Il senatore CURTO, dopo aver ribadito il suo quesito in merito ai rapporti attuali fra terrorismo e mafia (a cui il Ministro non avrebbe voluto dare risposta nella precedente seduta), domanda quali iniziative intenda prendere il Governo per contrastare la recrudescenza della criminalità organizzata nella città di Brindisi e quale sia lo stato di attuazione del progetto «Sicurezza per lo sviluppo» che intende far compiere un salto di qualità, anche sul piano tecnologico, all'azione delle forze dell'ordine.

Il deputato GAMBALE, dopo aver chiesto conto delle attività di contrasto che il Governo intende porre in essere per intervenire efficacemente nella complessa situazione esistente nella provincia di Napoli, chiede quale sia l'opinione del Ministro sulla istituzione del poliziotto di quartiere. Richiama infine l'attenzione del rappresentante del Governo sulla grave situazione esistente nel comune di Marano dove la criminalità organizzata intende verosimilmente espandere la sua attività a seguito di previste nuove lottizzazioni sul territorio.

Il deputato MANCUSO chiede se il Ministro possa confermare il prossimo affidamento di un incarico internazionale presso l'ONU

al vice capo della polizia, dottor Di Gennaro, e quali titoli egli abbia per ricoprire tale incarico.

Il deputato OLIVO, dopo aver espresso apprezzamento in generale per l'opera discreta, ma estremamente efficace del ministro Napolitano, chiede quale sia lo stato della collaborazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata, se si stia procedendo nell'utilizzo di personale altamente qualificato nell'opera di *intelligence* contro le cosche e se infine si proceda con la dovuta decisione al rinnovamento e alla rotazione del personale delle prefetture e delle questure nelle zone a rischio.

Il presidente DEL TURCO chiede al ministro Napolitano di approfondire quanto già affermato recentemente nel discorso alla festa della polizia riguardo al fatto che nessuna delle istituzioni dello Stato ha mai inteso abbassare la guardia nella lotta al crimine organizzato e che l'identità di tutte le forze di polizia operanti sul territorio nazionale debba essere valorizzata.

Il deputato BORGHEZIO, nel riprendere la questione già trattata dal senatore Peruzzotti durante l'audizione del generale Verdicchio, in merito a presunte connivenze di apparati dello Stato nelle vicende concernenti l'omicidio di Giancarlo Ortes, chiede di sapere in particolare se il Ministro abbia disposto un'inchiesta amministrativa e conclude informando che il senatore Peruzzotti, a seguito della suddetta audizione, è stato fatto oggetto di episodi denunciati alla magistratura.

Prende quindi la parola il senatore PERUZZOTTI.

L'audizione prosegue in seduta segreta.

L'audizione riprende in seduta pubblica.

Il senatore CENTARO, anche in merito alla quantità di fondi finanziari garantiti attualmente alla DIA, chiede al Ministro quali siano le intenzioni del Governo relativamente al potenziamento di questo fondamentale strumento di lotta alla criminalità organizzata.

Il senatore FIRRARELLO, ricordata la non positiva situazione degli organici delle forze di polizia in Sicilia e, in particolare a Catania e a Caltanissetta, chiede al Ministro se abbia valutato l'opportunità di mobilitare maggiormente il personale, evitando, fra l'altro, che presti servizio nei luoghi di nascita. Chiede altresì al Ministro se vi siano iniziative per difendere dall'attività criminale quanti intendono svolgere serenamente la loro attività lavorativa in Campagna.

Il senatore VERALDI chiede quali attività di contrasto il Governo intenda porre in essere per porre argine ad una situazione di grave illegalità diffusa e mancanza di controllo sul territorio che si verifica in re-

gioni come la Calabria, dove l'impunità generalizzata e l'arroganza dei comportamenti di molti soggetti appartenenti alla piccola criminalità rappresentano l'anticamera e la palestra per l'ingresso nella grande criminalità organizzata.

Il ministro NAPOLITANO risponde alle domande del deputato Borghezio e del senatore Peruzzotti.

L'audizione prosegue in seduta segreta.

L'audizione riprende in seduta pubblica.

Con riferimento alle affermazioni del senatore Curto sui rapporti attuali fra terrorismo e mafia, risponde che, al di là di ogni fantasiosa ricostruzione giornalistica, il Ministro non può avallare ipotesi che non hanno alcun fondamento nelle informazioni in suo possesso. Dichiarò inoltre di non essere a conoscenza del rapporto del SISMI, citato dal senatore Curto, poichè tale organismo non è affidato alla sua giurisdizione ed egli non risulta destinatario dei suoi rapporti. Sottolinea comunque che, la serietà istituzionale vorrebbe che i rapporti dei Servizi di sicurezza non venissero pubblicamente diffusi e discussi. Afferma successivamente che, per quanto riguarda invece il terrorismo, e in particolare per quello legato al fondamentalismo islamico, l'attenzione degli apparati di sicurezza in Italia e in tutta Europa è particolarmente vigile e attiva. Smentisce poi l'esistenza di qualsiasi proposta di incarico internazionale per il dottor Di Gennaro.

Riguardo al tema della disponibilità e della dislocazione delle forze dell'ordine, si riserva di fornire i dati disaggregati riguardanti le province e le regioni dei parlamentari che hanno posto specifiche domande. Resta comunque il fatto che, sommando il numero degli appartenenti alla polizia, ai carabinieri e alla guardia di finanza, si ottiene un organico generale delle forze dell'ordine di circa trecentomila unità che può essere giudicato senz'altro cospicuo, anche in relazione al numero di abitanti del Paese. Per ottimizzare l'utilizzazione delle forze di polizia occorre dunque – ferma sempre restando la possibilità di una loro migliore distribuzione sul territorio – procedere a destinare il maggior numero di unità a compiti operativi, razionalizzando la gestione dei compiti amministrativi, e massimizzare il coordinamento fra i vari corpi, evitando duplicazioni.

Il ministro Napolitano, dopo aver quindi ricordato che le forze dell'ordine intervengono e verificano laddove hanno la sensazione che la criminalità tenti di influire nella gestione di investimenti finanziari o di attività produttive, ma che non possono operare un controllo sistematico sulle decisioni politiche degli enti locali, illustra i termini generali del progetto «Sicurezza per lo sviluppo» e afferma che tale importante iniziativa, supportata finanziariamente anche in sede comunitaria, ha recentemente ottenuto la dovuta approvazione presso il Ministero del bilancio.

Dopo aver quindi sostenuto che l'istituzione del poliziotto di quartiere persegue esattamente la linea del Ministero dell'interno favorevole alla riconoscibilità delle forze di polizia e alla conoscenza del territorio, sottolinea che comunque è importante anche l'attivazione della rotazione del personale, quale si sta effettivamente operando, ad esempio, nella realtà di Napoli. Riguardo poi all'esistenza di due forze di polizia a competenza generale, il ministro Napolitano sostiene che questa situazione, presente ad esempio anche in Francia e in Spagna, deve considerarsi come un valore positivo, anche perchè affonda le sue radici nella storia d'Italia ed è ancora profondamente sentita dalla popolazione. Non vi è quindi alcun progetto di unificazione fra le forze di polizia, ma neppure l'ipotesi di stabilire una gerarchia fra di loro; resta solo l'esigenza di migliorare il coordinamento e di rafforzare l'impiego razionale di tutte le risorse esistenti. A questo proposito la DIA costituisce qualcosa di più del semplice coordinamento: essa rappresenta l'esempio di una struttura interforze che deve essere senz'altro ulteriormente potenziata. Il Ministro ribadisce quindi con forza che da parte delle istituzioni dello Stato non vi è stato mai nessun gesto o nessuna parola che possa aver autorizzato l'opinione di chi ritiene che esista un calo di tensione nella lotta alla criminalità organizzata. L'impegno profuso è costantemente di alto livello così come lo è la collaborazione internazionale fra le forze di polizia dei sette paesi più industrializzati e della Russia. Dopo aver ricordato che fra i paesi europei si procede ad un costante aggiornamento e ad una reciproca informazione sullo stato dell'attività delle varie forme di criminalità, informa che il Governo ha recentemente presentato al Parlamento la legge di ratifica della Convenzione Europol.

Il senatore NOVI richiama l'attenzione del Ministro sulle vicende che stanno segnando la vita del Consiglio comunale di Marano dove si registra un aperto contrasto all'interno della sinistra sulla lottizzazione prevista dal piano regolatore di quel comune. Ricordato il processo al quale è stato sottoposto, in Consiglio comunale, un consigliere della sua parte politica e denunciato il comportamento omissivo della stampa che ha di fatto impedito qualsiasi possibilità di replica dopo il linciaggio morale al quale egli stesso è stato sottoposto, il senatore Novi rileva che il territorio del casertano, e in particolare il litorale domizio, è ormai sottratto al controllo dello Stato e sottoposto al dominio di una criminalità organizzata caratterizzata dallo scontro in atto fra i clan Nuvoletta e Polverino.

Il ministro NAPOLITANO, premesso che è incensurabile, da parte del Ministro dell'interno, lo scontro politico, anche aspro, che si sviluppa nelle amministrazioni locali, fa presente che le sue competenze possono esercitarsi laddove si configurino minacce e aggressioni, quali quelle denunciate, nei confronti di un consigliere comunale, o qualora siano rilevabili elementi di una presenza criminale in questo o in quel settore di attività economica. Assicura peraltro alla Commissione che dedicherà particolare attenzione alla situazione del comune di Marano.

Il presidente DEL TURCO, ricordato che la Commissione ha previsto di effettuare un sopralluogo conoscitivo a Napoli e a Caserta al fine di valutare approfonditamente il fenomeno della criminalità organizzata in quelle aree, ringrazia il Ministro dell'interno della partecipazione ai lavori della Commissione e dichiara quindi conclusa l'audizione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, B53<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che, allo scopo di definire il calendario dei lavori della Commissione, e, in particolare, di predisporre il programma del sopralluogo conoscitivo a Napoli e a Caserta, sarà convocato, nella giornata di domani, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

(R029 000, B53<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Ricordata dal senatore FIGURELLI l'esigenza, già da lui prospettata in altre occasioni, di occuparsi della situazione di Lampedusa, programmando a tal fine una visita breve di una delegazione della Commissione nell'isola, il deputato BORGHEZIO ritiene necessario che la Commissione raccolga elementi, anche attraverso apposite audizioni, sulle modalità operative della DIA di Padova e, più in generale, sulla presenza mafiosa nel Veneto.

Il deputato MANCUSO, sottolineata la necessità di una nuova audizione del Procuratore della Repubblica di Palermo, avverte che depositerà una memoria recante i quesiti, ancora inevasi, da lui posti nel corso di diverse audizioni.

Il PRESIDENTE toglie quindi la seduta.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per il parere al Governo sulle norme delegate previste  
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure  
di razionalizzazione della finanza pubblica**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*

Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 20,20.*

**Schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Relatore: Pasquini**

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b 00, B14<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il senatore Gianfranco PASQUINI, *relatore*, precisa che il proprio schema di parere, già depositato (*vedi allegato*), deve essere integrato con le due seguenti ulteriori osservazioni:

«8. È opportuno espungere dal testo del decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione quelle norme procedurali meglio definibili ed integrabili attraverso regolamenti e rafforzando l'azione delegificatrice già prevista in merito alle normative dei versamenti (articolo 8 comma 4, articolo 14 comma 3, articolo 15 comma 2) od alla integrazione o modificazione con regolamento del titolo 1°, capo 2° (Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto) e capo 3° (Procedimento per la definizione di altre imposte indirette). L'invito telefonico a comparire, (articolo 6 comma 4 e articolo 12 comma 3), a parte i dubbi e le perplessità che solleva, è suscettibile di modifiche in relazione ai progressi delle tecnologie telematiche.

Il comma 2 dell'articolo 1, inoltre, andrebbe più propriamente inserito nel capo 3°, poichè si riferisce alla individuazione dei coobbligati cui spetta il diritto di ricorrere all'adesione.

Si tratta quindi di una norma squisitamente procedurale e non ordinamentale.

9. È opportuno che il Governo eserciti pienamente la delega di cui

al punto 2 lettera *h*), nel senso di definire le cause ostative alla definizione dell'accertamento o conciliazione giudiziale. Esse debbono essere finalizzate alla esclusione di procedure che in determinate fattispecie di pericolosità fiscale rischierebbero di divenire premiali».

Su invito del Presidente Salvatore BIASCO, il relatore PASQUINI si esprime sulle proposte emendative presentate dai componenti della Commissione. In particolare ritiene che debbano essere recepite le osservazioni della senatrice Helga TUALER AUSSERHOFER (*vedi allegato*). Riguardo all'osservazione a firma del senatore Furio BOSELLO, si esprime negativamente per l'effetto premiale e depenalizzante a vantaggio del fallito che comporterebbe il recepimento della medesima. Quanto alla proposta del senatore Renato ALBERTINI, ne recepisce i primi quattro punti, dichiarandosi contrario ai restanti. In particolare, sottolinea l'opportunità di una normativa soltanto transitoria applicabile alle vertenze pendenti. Inoltre, pur concordando in linea di principio con l'osservazione riferita alla partecipazione dei comuni all'accertamento, fa rilevare che l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è riferito alle sole imposte dirette, mentre il provvedimento in esame concerne anche l'IVA. Dichiaro di recepire le osservazioni di cui al punto *a*), restando contrario a quella di cui alla lettera *b*) e ritenendo superflua quella di cui alla lettera *c*).

Il senatore Renato ALBERTINI precisa che per quanto riguarda la sua osservazione di cui alla lettera *b*), essa intende chiarire che, una volta definite le pratiche, di cui ai cosiddetti concordati Tremonti e Fantozzi, non può esservi riapertura delle medesime con effetti depenalizzanti.

Il senatore Gianfranco PASQUINI, *relatore*, per quanto riguarda le osservazioni a firma dei deputati BENVENUTO - REPETTO, (*vedi allegato*), pur concordando sull'opportunità di un coordinamento con il testo dell'emanando decreto sulle sanzioni tributarie non penali, rileva che appare difficile configurare detta operazione di coordinamento con un testo che non ha ancora valore normativo. In ordine al rischio di un concordato «perenne» ritiene che per motivi di equità fiscale non sia opportuno limitare la portata delle disposizioni che consentono l'ulteriore esercizio dell'azione accertatrice. Passando all'esame delle proposte emendative a firma del deputato ARMANI ed altri, ritiene che possa essere recepita l'osservazione che tende ad integrare l'articolo 4 comma 2 dello schema di decreto nonchè, anche per gli aspetti sostanziali, quella riferita al coordinamento con il decreto sulle sanzioni tributarie non penali. Quanto all'ipotesi di una più ampia rateazione, essa si trova già nello schema di parere predisposto. Dichiaro infine di essere contrario alle restanti proposte emendative.

Il deputato Massimo BERRUTI, sulla proposta del Presidente di procedere a votazione dello schema di parere presentato dal relatore, con l'eventuale effetto preclusivo, in caso di approvazione, delle restanti

proposte di parere, chiede che si proceda alla votazione di tutte le osservazioni e proposte comunque presentate sul parere del relatore, ritenendo necessario che la Commissione debba esprimersi esplicitamente su ciascuna di esse.

Il senatore Antonio D'ALÌ sottolinea che è un diritto dei componenti della Commissione proporre emendamenti.

Il deputato Silvio LIOTTA osserva che, secondo una prassi consolidata in materia di pareri sugli atti del Governo, non è ammissibile la votazione di emendamenti alla proposta di parere del relatore, essendo rimesso a quest'ultimo valutare l'eventualità di una riformulazione del parere. Al relatore è sempre consentito, del resto, rinunciare al mandato, nel qual caso il Presidente designa un altro relatore.

Il deputato Alessandro REPETTO dichiara di condividere le osservazioni del deputato Liotta anche sotto il profilo sostanziale.

Il senatore Furio BOSELLO rileva che una interpretazione non rigida della procedura appare funzionale, specialmente nel caso concreto, ad un migliore assolvimento da parte della Commissione dei propri compiti. Per quanto riguarda la propria proposta ne raccomanda l'approvazione, osservando che il parere contrario espresso dal relatore appare di tipo «ministeriale».

Il Presidente Salvatore BIASCO, ritenendo di dover aderire alle modalità di votazione proposte dal deputato BERRUTI e dai senatori D'ALÌ e BOSELLO, pone in votazione le proposte emendative presentate dal deputato ARMANI ed altri, limitatamente alle parti non accolte dal relatore. Vengono pertanto poste in votazione gli emendamenti (*vedi allegato*) relativi all'articolo 2, comma 2, all'articolo 2, comma 4, lettera a), all'articolo 2 comma 4, lettera b), all'articolo 3, all'articolo 6, comma 3, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 8, per il quale interviene a favore il senatore D'ALI', all'articolo 14, comma 5, ed all'articolo 8, comma 2, limitatamente al secondo e terzo periodo, che risultano respinti.

Il Presidente Salvatore BIASCO pone successivamente in votazione, su richiesta del senatore BOSELLO, le osservazioni dal medesimo presentate (*vedi allegato*) al parere del relatore che, contrario quest'ultimo, vengono respinte.

Il Presidente Salvatore BIASCO, su richiesta del presentatore, pone indi in votazione le proposte emendative presentate dal senatore ALBERTINI e non accolte dal relatore, concernenti le osservazioni sul punto 2 e 4 della proposta di parere e le ulteriori osservazioni contrassegnate con le lettere b) e c) (*vedi allegato*) che vengono respinte.

Il deputato Massimo BERRUTI, intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene che il provvedimento configuri in realtà un «non concorda-

to». Dopo aver premesso che l'atto in questione ha natura transattiva, contesta la possibilità per l'amministrazione finanziaria di «recedere» dal contratto attraverso una non meglio precisata acquisizione di elementi nuovi. Ritiene inoltre che il provvedimento violi la delega conferita al Governo per la mancata previsione delle cause ostative, cui era subordinata la riapertura del concordato nella legge delega medesima. Al riguardo osserva che dalla legge delega si evince chiaramente che le condizioni ostative sono riconducibili alle fattispecie di doloso occultamento da parte del contribuente di dati ed elementi che avrebbero determinato un diverso accertamento. Non comprende l'atteggiamento di chiusura della maggioranza sulla questione, riguardo alla quale ritiene che sussista un margine di accoglibilità. Per quanto riguarda l'articolo 17, comma terzo, ritiene che tale disposizione configuri una sorta di subdelega non consentita dall'ordinamento. Osserva che la procedura dell'accertamento con adesione può effettivamente diventare una sorta di condono permanente, considerata la facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria di scegliere il contribuente nei cui confronti riaprire la procedura medesima. Ritiene inoltre che una volta operato un accertamento di tipo sintetico che, per sua natura, è basato su un criterio forfettario, non sia logicamente possibile operare un accertamento ulteriore basato sull'acquisizione di elementi nuovi. Ribadisce l'opportunità di rendere facoltativa la garanzia fideiussoria in quanto l'obbligatorietà disincentiva il contribuente dal ricorso alla procedura del concordato. Conclude dichiarando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Renato ALBERTINI si dichiara insoddisfatto per il rigetto da parte del relatore di alcune sue qualificanti proposte. In particolare osserva che è pericoloso consentire con una normativa anche di tipo transitorio l'estensione del concordato a gradi del giudizio successivo al primo. Ribadisce l'opportunità che i comuni siano coinvolti nell'accertamento dei grandi tributi nazionali essendo gli stessi depositari della maggior parte degli elementi utili a tale fine. Sottolinea la necessità che siano introdotte rigorose norme di controllo sui dipendenti dell'amministrazione finanziaria. Per quanto concerne la previsione di condizioni ostative rileva, in disaccordo con il deputato Berruti, che la finalità delle stesse è di impedire, in particolari casi, il verificarsi di effetti di natura premiale e non già la riapertura di un concordato. Dopo aver espresso l'auspicio che l'amministrazione finanziaria operi in modo sistematico l'accertamento individuale, dichiara di astenersi.

Il senatore Sergio ROSSI esprime il voto contrario del gruppo della Lega Nord, ritenendo che il provvedimento sull'accertamento induttivo sia preliminare a quello sull'accertamento con adesione. Sarebbe pertanto opportuno sospendere l'esame di questo schema di decreto in attesa del primo. In particolare, con riferimento all'articolo 2, comma quarto, dello schema di decreto, ritiene che debba essere esclusa la riapertura dell'accertamento nell'ipotesi di cui alle lettere

b) e c). Infine, per quanto concerne l'articolo 17, questo avrebbe dovuto indicare in modo espresso tutte le norme abrogate.

Il Presidente Salvatore BIASCO pone in votazione il parere nel testo così riformulato dal relatore:

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale emanato in esecuzione dell'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

ritiene che l'esercizio della delega sia avvenuto per larga parte entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che lo schema di decreto legislativo corrisponda in buona misura alle finalità della revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale indicate nel comma 120 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Queste finalità sono la semplificazione, l'ampliamento dell'ambito applicativo, la depenalizzazione dei reati contravvenzionali, anche agli effetti della instaurazione di un clima di fiducia tra fisco e contribuente, un'azione di deterrenza nei confronti delle controversie fiscali, al fine di rendere più celere, trasparente e certa la giustizia tributaria e il gettito atteso dall'Erario. La Commissione, pertanto,

esprime, complessivamente,

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. All'articolo 4 comma 2 dopo le parole «che non aderiscono alla definizione» inserire «o che, benchè ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio».

2. Il ricorso all'accertamento con adesione non è limitato al solo ambito della rettifica delle dichiarazioni dei redditi già presentate. In conseguenza di ciò la lettera a), comma 1, dell'articolo 5, vacosi riformulata: «a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento».

3. L'invito a comparire che l'ufficio deve formulare entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, si riferisce solo ai contribuenti nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica. Di conseguenza il comma 4 dell'articolo 6 va così riformulato: «entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia».

4. La competenza alla definizione con adesione del contribuente, riconosciuta all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto, se la definizione ha ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti, ai fini ditale impo-

sta, e fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, si intende limitata ai contribuenti nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento di rettifica non preceduto dall'invito a comparire. Di conseguenza il comma 3 dell'articolo 4 va così riformulato: «Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate sono competenti l'ufficio distrettuale delle Imposte Dirette ovvero, nei casi disciplinati dall'articolo 6, comma 2, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, se la definizione ha ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti ai fini d'itale imposta».

5. Relativamente alla conciliazione giudiziale, si raccomanda la predisposizione di un regime transitorio, relativo alla definizione delle controversie pendenti presso le Commissioni Tributarie Provinciali per le cause per le quali si è già tenuta la prima udienza e presso le Commissioni tributarie Regionali. La riforma del processo tributario richiede, per una affermazione dei principi di equità e di certezza del rapporto tributario cui si ispira, una riduzione strutturale del contenzioso che, attualmente, si stima in 3.200.000 controversie pendenti.

6. È opportuno prevedere un versamento rateale maggiormente diluito nel tempo per la somma dovuta per effetto dell'adesione o della conciliazione. Per somme consistenti (superiori a 100 milioni) si potrebbe prevedere un pagamento fino a un massimo di 12 rate trimestrali, con la relativa corresponsione degli interessi. È superfluo aggiungere che comunque eventuali modifiche nel decreto legislativo, che tenessero conto di questa raccomandazione, non potrebbero non avere ripercussioni sulla relazione tecnica e sui conseguenti problemi di copertura di bilancio, dato che il gettito previsto con la legge finanziaria '97, è già stato appostato al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle Finanze, in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge n. 549 del 1995.

7. L'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale riformate potranno affermarsi e corrispondere alle finalità per le quali sono stati predisposti attraverso una azione di qualificazione dell'Amministrazione Finanziaria volta ad una maggiore efficienza. Risulta fondamentale, a questo proposito, garantire la qualità dell'accertamento, come elemento basilare per ottenere i risultati attesi. L'accertamento deve avere una solida, seria ed attendibile base di riferimento per l'adesione e per agire da deterrente nei confronti delle controversie. La Commissione ritiene elementi fondamentali, a questo proposito, gli studi di settore, l'esercizio effettivo dell'autotutela da parte dell'Amministrazione Finanziaria che è stata di recente disciplinata (DMF 11/2/97 n. 373), la responsabilizzazione e l'incentivazione dell'attività di verifica, il conferimento di responsabilità al personale del proprio operato (articolo 2-*septies* della legge 30 novembre 1994 n. 656) ed il riconoscimento di incentivi economici, non legati all'entità dell'accertato, bensì all'ammontare dell'incassato. Nella piena condivisione di una necessaria ed indispensabile azione di delegificazione, si ritiene che questi indirizzi, oltre alle tante questioni di carattere operativo che si aprono, siano da introdurre attraverso le apposite direttive del Ministero delle Finanze, redatte in modo chiaro e

trasparente ed emanate in tempi utili, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, ai sensi della legge 400 del 1988.

8. L'esclusione dei comuni dalla partecipazione all'accertamento dei redditi delle persone fisiche (articolo 4, comma 4) può essere giustificata solo dal fatto che ciò comporterebbe l'uscita dalla previsione di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 (accertamento II.DD. e IVA) ed inoltre dalla incompatibilità dell'accertamento con adesione, così come configurato, con l'invio della proposta al Comune. È vero che questa facoltà dei Comuni è caduta nell'oblio, che i Comuni sono interessati ai tributi per i quali è prevista una partecipazione al gettito, che la dimensione comunale non è certamente quella più indicata, in tempi di mercato globale e di internazionalizzazione dell'economia, per accertare i redditi dei contribuenti medio-grandi. Tutto ciò premesso, motivi di opportunità avrebbero consigliato di sancire questa esclusione in un contesto di riforma della finanza locale e di provvedimenti volti a garantire l'autonomia impositiva degli enti locali.

9. È opportuno espungere dal testo del decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione quelle norme procedurali meglio definibili ed integrabili attraverso regolamenti e rafforzando l'azione delegatrice già prevista in merito alle normative dei versamenti (articolo 8 comma 4, articolo 14 comma 3' articolo 15 comma 2) od alla integrazione o modificazione con regolamento del titolo 1°, capo 2° (Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto) e capo 3° (Procedimento per la definizione di altre imposte indirette). L'invito telefonico a comparire, (articolo 6 comma 4 e articolo 12 comma 3), a parte i dubbi e perplessità che solleva, è suscettibile di modifiche in relazione ai progressi delle tecnologie telematiche. Il comma 2 dell'articolo 1, inoltre, andrebbe più propriamente inserito nel capo 3°, poichè si riferisce alla individuazione dei coobbligati cui spetta il diritto di ricorrere all'adesione. Si tratta quindi di una norma squisitamente procedurale e non ordinamentale.

10. È opportuno che il Governo eserciti pienamente la delega di cui al punto 2 lettera *h*), nel senso di definire le cause ostative alla definizione dell'accertamento o conciliazione giudiziale. Esse debbono essere finalizzate alla esclusione di procedure che in determinate fattispecie di pericolosità fiscale rischierebbero di divenire premiali.

11. Lo schema di decreto legislativo, a proposito delle sanzioni da applicare nella conciliazione giudiziale, fa riferimento a quelle irrogate dagli uffici e non al minimo previsto dalla legge attualmente in vigore. Si tratta di materia regolamentata nella riforma del regime sanzionatorio, come previsto dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. la Commissione auspica un coordinamento con il decreto delegato sulla riforma delle sanzioni tributarie non penali.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 22,15.*

## ALLEGATO 1

**Proposta di parere presentata dal relatore, senatore Pasquini**

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale emanato in esecuzione dell'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

ritiene che l'esercizio della delega è avvenuto entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che lo schema di decreto legislativo corrisponde alle finalità della revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale. Queste finalità sono la semplificazione, l'ampliamento dell'ambito applicativo. La depenalizzazione dei reati contravvenzionali, anche agli effetti della instaurazione di un clima di fiducia tra fisco e contribuente, un'azione di deterrenza nei confronti delle controversie fiscali, al fine di rendere più celere, trasparente e certa la giustizia tributaria e il gettito atteso dall'Erario. La Commissione, pertanto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

1. Il ricorso all'accertamento con adesione non è limitato al solo ambito della rettifica delle dichiarazioni dei redditi già presentate. In conseguenza di ciò la lettera *a*), comma 1, dell'articolo 5, va così riformulata: «*a*) i periodi di imposta suscettibili di accertamento».

2. L'invito a comparire che l'ufficio deve formulare entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza. Si riferisce solo ai contribuenti nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica. Di conseguenza il comma 4 dell'articolo 6 va così riformulato: «entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia».

3. La competenza alla definizione con adesione del contribuente, riconosciuta all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto, se la definizione ha ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti, ai fini di tale imposta e fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, si intende limitata ai contribuenti nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento di rettifica non preceduto dall'invito a comparire. Di conse-

guenza il comma 3 dell'articolo 4 va così riformulato: «Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate sono competenti l'ufficio distrettuale delle Imposte Dirette ovvero, nei casi disciplinati dall'articolo 6, comma 2, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, se la definizione ha ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti ai fini ditale imposta».

4. Relativamente alla conciliazione giudiziale, si raccomanda la predisposizione di un regime transitorio, relativo alla definizione delle controversie pendenti presso le Commissioni Tributarie Provinciali per le cause per le quali si è già tenuta la prima udienza e presso le Commissioni Tributarie Regionali. La riforma del processo tributario richiede, per una affermazione dei principi di equità e di certezza del rapporto tributario cui si ispira, una riduzione strutturale del contenzioso che, attualmente, si stima in 3.200.000 controversie pendenti.

5. È opportuno prevedere un versamento rateale maggiormente diluito nel tempo per la somma dovuta per effetto dell'adesione o della conciliazione. Per somme consistenti (superiori a 100 milioni) si potrebbe prevedere un pagamento fino a un massimo di 12 rate trimestrali, con la relativa corresponsione degli interessi. È superfluo aggiungere che comunque eventuali modifiche nel decreto legislativo, che tenessero conto di questa raccomandazione, non potrebbero non avere ripercussioni sulla relazione tecnica e sui conseguenti problemi di copertura di bilancio, dato che il gettito previsto con la legge finanziaria '97, è già stato appostato al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle Finanze, in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge n. 549 del 1995.

6. L'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale riformate potranno affermarsi e corrispondere alle finalità per le quali sono stati predisposti attraverso una azione di qualificazione dell'Amministrazione Finanziaria volta ad una maggiore efficienza. Risulta fondamentale, a questo proposito, garantire la qualità dell'accertamento, come elemento basilare per ottenere i risultati attesi. L'accertamento deve essere una solida, seria ed attendibile base di riferimento per l'adesione e per agire da deterrente nei confronti delle controversie. La Commissione ritiene elementi fondamentali, a questo proposito, gli studi di settore, l'esercizio effettivo dell'autotutela da parte dell'Amministrazione Finanziaria che è stata di recente disciplinata (DMF 11/2/97 n. 373), l'incentivazione dell'attività di verifica, il riconoscimento al personale di incentivi economici, non legati all'entità dell'accertato, bensì all'ammontare dell'incassato. Nella piena condivisione di una necessaria ed indispensabile azione di delegificazione, si ritiene che questi indirizzi, oltre alle tante questioni di carattere operativo che si aprono, siano da introdurre attraverso le apposite direttive del Ministero delle Finanze, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, ai sensi della legge 400 del 1988.

7. L'esclusione dei comuni dalla partecipazione all'accertamento dei redditi delle persone fisiche (articolo 4, comma 4) può essere giustificata solo dal fatto che ciò comporterebbe l'uscita dalla previsione di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 (accertamento II.DD. e IVA) ed inoltre dalla incompatibilità dell'accer-

tamento con adesione, così come configurato, con l'invio della proposta al Comune. È vero che questa facoltà dei Comuni è caduta nell'oblio, che i Comuni sono interessati ai tributi per i quali è prevista una partecipazione al gettito, che la dimensione comunale non è certamente quella più indicata, in tempi di mercato globale e di internazionalizzazione dell'economia per accertare i redditi dei contribuenti medio-grandi. Tutto ciò premesso, motivi di opportunità avrebbero consigliato di sancire questa esclusione in un contesto di riforma della finanza locale e di provvedimenti volti a garantire l'autonomia impositiva degli enti locali.

## ALLEGATO 2

**Osservazioni sullo schema di decreto legislativo proposte dai deputati Benvenuto e Repetto**

All'articolo 2, comma 4, si valuti l'opportunità di limitare la portata delle disposizioni che consentono l'ulteriore esercizio dell'azione accertatrice da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria anche a seguito della definizione. Ciò allo scopo di evitare l'inserimento di disposizioni che potrebbero determinare condizioni di incertezza in ordine all'esito conclusivo della definizione mediante accertamento con adesione, tali da disincentivare il ricorso al medesimo istituto. In tal caso la possibilità di procedere ad ulteriori accertamenti potrebbe rilevarsi pregiudizievole anche per la stessa amministrazione finanziaria, non consentendo l'acquisizione del maggior gettito atteso dal più intenso utilizzo dell'accertamento con adesione.

BENVENUTO, REPETTO

## TESTO MINISTERO

## Art. 14.

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.

## TESTO PROPOSTO

## Art. 14.

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Le sanzioni devono essere commisurate al minimo di quelle previste dalla legge e non di quelle irrogate dagli uffici per i seguenti motivi:

- 1) Il precedente testo (cioè quello attualmente in vigore) stabilisce la sanzione nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge;
- 2) la misura di un terzo della somma irrogata può anche essere superiore all'imposta conciliata, anche la sanzione irrogata è nella misura massima (es.: quattro volte l'imposta);
- 3) nell'accertamento con adesione, le sanzioni nella misura di un quarto sono commisurate al minimo previsto dalla legge.

BENVENUTO, REPETTO

## ALLEGATO 3

**Proposte emendative presentate dalla senatrice Thaler Ausserhofer alla proposta di parere del senatore Pasquini**

Ad punto 6, sostituire le parole da: «l'incentivazione dell'attività» a «bensì all'ammontare dell'incassato» con le seguenti: «la responsabilizzazione e l'incentivazione dell'attività di verifica il conferimento di responsabilità al personale per il loro operato (Art. 2-*septies* della legge 30 novembre 1994 n. 656) ed il riconoscimento di incentivi economici non legati all'entità dell'accertato, bensì all'ammontare dell'incassato».

Al punto 6, dopo le parole: «apposite direttive del Ministero delle Finanze» inserire le seguenti: «redatte in modo chiaro e trasparente ed emanate in tempi utili».

THALER AUSSEHOFER

## ALLEGATO 4

**Osservazioni presentate dal senatore Bosello alla proposta di parere del senatore Pasquini**

Alla proposta di parere presentata dal relatore Sen. PASQUINI.

Ribadendo le osservazioni critiche allo schema di decreto delegato sull'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale formulate in sede di discussione generale devo rilevare che nella relazione del Sen. PASQUINI non vi è riferimento alla richiesta, avanzata dai rappresentanti dell'ordine dei Dottori Commercialisti in occasione dell'audizione promossa dalla Commissione, concernente la definizione degli accertamenti con adesione da parte dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Ed invero mentre può essere accettato il principio che l'accertamento con l'adesione si perfeziona con il pagamento per i contribuenti in genere, è di evidenza solare la impossibilità giuridica che ciò possa avvenire per i contribuenti soggetti a procedure concorsuali e in particolare in caso di fallimento. A parte i dubbi di legittimità costituzionale che comporta la scelta effettuata dal legislatore delegato, attesa la violazione del principio di eguaglianza o meglio l'ingiustificata esclusione di una categoria di soggetti passivi dall'accertamento con adesione, è appena il caso di rilevare come sia proprio la permanenza di un rapporto tributario a impedire la chiusura di moltissime procedure concorsuali (sostanzialmente fallimenti). Si tratta probabilmente di grandezza dell'ordine di decine di migliaia di procedure. Ora la proposta dei Dottori Commercialisti di equiparare al pagamento la ammissione al passivo pare a me assolutamente ragionevole. Senza alcuna riduzione di gettito per l'erario essa consentirebbe la chiusura di moltissime procedure, realizzerebbe la parità sostanziale fra soggetti «normali» e soggetti sottoposti a procedure concorsuali ecc. Trattandosi di proposta ragionevole e giuridicamente ineccepibile non resta che formulare l'auspicio che di essa si tenga conto non solo nel parere definitivo ma anche - e soprattutto - nella definitiva formulazione del decreto sottoposto all'esame di questa Commissione.

BOSELLO

## ALLEGATO 5

**Proposte emendative alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo di revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale emanato in esecuzione dell'articolo 3 comma 120 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 presentato dal senatore Pasquini**

All'articolo 2 comma 2, la definizione dell'accertamento non rileva ai fini dell'ICIAP ed agli effetti extra tributari, fatta eccezione per i contributi assistenziali e previdenziali. Data l'incerta natura dell'IRAP sarebbe opportuno definire fin d'ora gli effetti su quest'ultima imposta, la cui entrata in vigore comporterà l'abolizione dell'ICIAP. Si deve ritenere che non siano state tenute presenti esigenze di coordinamento.

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

All'articolo 2 comma 4 la lettera a) va sostituita dalla seguente: «*a)* in presenza di condizioni ostative alla definizione, limitatamente agli elementi, dati e notizie occultati intenzionalmente, di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito, superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a 150 milioni di lire».

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

All'articolo 2 comma 4, sopprimere la lettera *b)*.

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

All'articolo 2 comma 5 e all'articolo 3 comma 3 occorre un necessario coordinamento con il decreto delegato sulle sanzioni tributarie non penali.

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

All'articolo 3 occorre prevedere espressamente la facoltà di intervento da parte della Direzione delle Entrate in caso di eventuale disaccordo per divergenza di opinioni fra l'ufficio imposte dirette e l'ufficio IVA.

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

All'articolo 4 comma 2 dopo le parole «che non aderiscono alla definizione» inserire «o che, benchè ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio senza addurre giustificante motivo».

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

All'articolo 6 comma 3 occorre prevedere che la sospensione operi automaticamente fino al giorno del contraddittorio.

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

All'articolo 7 comma 1 dopo le parole «sottoscritto dal contribuente» occorre inserire le parole «o da un suo rappresentante abilitato (ex articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 ovvero ex articolo 12 del decreto-legge 546/92) munito di idonea procura speciale autenticata da un professionista o dal rappresentante dell'associazione di categoria. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4 comma 2 dovrà risultare la sottoscrizione dei soci o dei loro rappresentanti ovvero del loro rappresentante».

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

All'articolo 8 la previsione del tasso di interesse da corrispondere sulla rateizzazione deve essere commisurato al tasso di inflazione non maggiorato.

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

Articolo 14 comma 5 occorre prevedere la possibilità della conciliazione giudiziale anche in sede di secondo grado di giudizio.

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

Articolo 15 occorre un necessario coordinamento con il decreto delegato sulle sanzioni tributarie non penali.

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

È opportuno prevedere un versamento rateale maggiormente diluito nel tempo per la somma dovuta per effetto dell'adesione o della conciliazione, per somme consistenti (superiori a cento milioni) si potrebbe prevedere un pagamento fino ad un massimo di 36 rate mensili, con la relativa corresponsione degli interessi al saggio legale. È opportuno prevedere altresì che la garanzia di cui all'articolo 8 comma 2 sia facoltativamente e non obbligatoriamente richiedibile dall'ufficio, limitatamente all'ipotesi in cui l'ufficio stesso ravvisi fondati elementi di possibile insolvenza del soggetto tributario. Tale garanzia può essere prestata, eventualmente, con diverse modalità.

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

## ALLEGATO 6

**Proposte emendative presentate dal senatore Renato Albertini alla proposta di parere presentata dal senatore Pasquini**

Nella prima riga del parere anteporre alla parola: «favorevole» la parola: «complessivamente».

Nella seconda riga dopo le parole: «è avvenuto» aggiungere: «per larga parte».

Nella terza riga anteporre alle parole «alle finalità» le parole: «in buona misura».

Nella quarta riga dopo le parole: «conciliazione giudiziale» aggiungere le parole: «indicate nel comma 120 - articolo 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Cancellare il punto 2 delle osservazioni proposte dal relatore.

Cancellare il punto 4 delle osservazioni proposte dal relatore.

Sostituire il punto 7 delle osservazioni proposte dal relatore con il seguente: «deve essere cancellato il comma 4 dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo. Dichiarare inapplicabile l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24.9.1973 n. 600, oltre che esorbitare dalla delega conferita nell'articolo 3, comma 120 della legge 23 dicembre 1996 n.662, significa assumere una direzione di marcia opposta a quella necessaria per rendere più penetranti gli accertamenti fiscali. I Comuni sono depositari di una tale messe di dati fiscalmente rilevanti e sono nella condizione di acquisire più agevolmente e direttamente notizie utili per la costruzione del reddito del contribuente, per cui anziché estromettere dall'accertamento vanno messi nella condizione di operare più attivamente in tale direzione, riservando loro una parte consistente delle maggiori entrate riscosse grazie alla loro iniziativa e chiamandoli a presiedere la commissione mista di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973. Viene rivolto pertanto l'invito al Governo di presentare opportune proposte di legge in tal senso all'esame del Parlamento.

Aggiungere al testo del relatore le ulteriori seguenti osservazioni:

a) nel testo dello schema di decreto legislativo scompaiono le cause di esclusione dalla procedura con adesione richiamate nella lettera b) della norma di delega (comma 120 articolo 3 legge 662/19.96) e le «condizioni ostative alla definizione stessa» evocate dalla successiva lettera h) n.2. Anche se la relazione allo schema di decreto cita l'opportu-

nità di armonizzare l'adesione (attualmente condizionata: alla conciliazione (che ha un ambito di applicazione più vasto), l'assenza di condizioni ostative non pare discendere da una corretta interpretazione dei criteri di delega: Si ritiene pertanto stante anche la scelta di attribuire agli uffici un più ampio margine di azione e di discrezionalità non prevedendo parametri cui informare l'adesione, che debbano essere rifiutate procedure comunque premiali in particolari casi di pericolosità fiscale, come ad esempio, si configura nel caso di un soggetto recidivo ad ottemperare ai profili obblighi fiscali, od in presenza dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 2, commi 3 e 4 del DL n.429 del 1982 per i quali viene mantenuta la punibilità anche nella nuova disciplina dell'accertamento con adesione.

b) deve essere esplicitamente esclusa, nel testo del decreto legislativo, la possibilità per i contribuenti di utilizzare la deroga al principio di ultrattività delle norme finanziarie di cui all'articolo 20 della legge n. 4 del 1929, per sanare gli illeciti penali consumati in passato connessi a definizioni già avvenute attraverso il cosiddetto concordato Tremonti per gli anni 89/93 ed il cosiddetto concordato Fantozzi per l'anno 94.

c) l'introduzione di meccanismi di accertamento con adesione e quindi il riconoscimento agli uffici finanziari di poteri di «gestione» della pretesa tributaria va accompagnata dalla previsione di forme di controllo sull'amministrazione finanziaria per non ripetere negative esperienze del passato in termini di correttezza amministrativa. Proposte in tal senso erano già state presentate negli anni passati. Si richiede l'impegno del Governo per una proposta rigorosa in tale direzione, da sottoporre all'esame del Parlamento in tempi rapidi.

Renato ALBERTINI

## ALLEGATO 7

**Proposta di parere presentata dal deputato Armani ed altri e dal senatore Biasco Francesco ed altri**

*PARERE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI REVISIONE ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE EMANATO IN ESECUZIONE DELL'ART. 3 COMMA 120 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662*

Premesso che

gli istituti dell'accertamento con adesione (concordato) e della conciliazione giudiziale sono certamente opportuni e condivisibili.

Condizione necessaria per la loro efficacia è la certezza delle regole nei rapporti tra il fisco e il contribuente, presupposto essenziale per evitare la proliferazione del contenzioso.

La Commissione esaminato lo schema di Decreto legislativo in titolo esprime parere contrario.

Si riscontra che l'esercizio della delega è avvenuto per alcuni versi esorbitando e per altri non rispettando il contenuto, pur criticabile, della norma di delega (articolo 3 comma 120 della L.23 dicembre 1996, n. 662).

Sicchè il risultato che scaturisce dal combinato fra la delega e il decreto legislativo vanifica in modo macroscopico l'obiettivo ispiratore dell'istituto privandolo dei contenuti giuridici che ne costituiscono la ratio, più volte evidenziati come espressa volontà del Parlamento.

In particolare il contrasto con la Legge delega e, quindi, con l'articolo 76 della Costituzione si evidenzia nei seguenti punti:

*a)* nella mancata previsione delle cause di esclusione dall'accertamento per adesione e dalla conciliazione giudiziale;

*b)* nella mancata previsione delle cause ostative all'adesione (lettera *h*) n. 2);

*c)* nella illegittima previsione della riapertura dell'accertamento in presenza di non specificati nuovi elementi anzichè di cause ostative.

All'articolo 4 comma 2 dopo le parole «che non aderiscono alla definizione» inserire «o che, benchè ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio senza adurre giustificante motivo».

All'articolo 6 comma 3 occorre prevedere che la sospensione operi automaticamente fino al giorno del contraddittorio.

All'articolo 7 comma 1 dopo le parole «sottoscritto dal contribuente» occorre inserire le parole «o da un suo rappresentante abilitato (ex articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 ovvero ex articolo 12 del decreto-legge 546/92) munito di idonea procura speciale autenticata da un professionista o dal rappresentante dell'associazione di categoria. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4 comma 2 dovrà risultare la sottoscrizione dei soci o dei loro rappresentanti ovvero del loro rappresentante».

È opportuno prevedere un versamento rateale maggiormente diluito nel tempo per la somma dovuta per effetto dell'adesione o della conciliazione, per somme consistenti (superiori a cento milioni) si potrebbe prevedere un pagamento fino ad un massimo di 36 rate mensili, con la relativa corresponsione degli interessi al saggio legale. È opportuno prevedere altresì che la garanzia di cui all'articolo 8 comma 2 sia facoltativamente e non obbligatoriamente richiedibile dall'ufficio, limitatamente all'ipotesi in cui l'ufficio stesso ravvisi fondati elementi di possibile insolvenza del soggetto tributario. Tale garanzia può essere prestata, eventualmente, con diverse modalità.

Articolo 14 comma 5 occorre prevedere la possibilità della conciliazione giudiziale anche in sede di secondo grado di giudizio.

*d)* nella previsione contenuta nell'articolo 17, della emanazione di un regolamento governativo che «modifichi il decreto legislativo» cioè di fatto di una subdelega non consentita dal nostro ordinamento costituzionale.

Ed inoltre si effettuano le seguenti specifiche proposte di modifica:

All'articolo 2 comma 2, la definizione dell'accertamento non rileva ai fini dell'ICIAP ed agli effetti extra tributari, fatta eccezione per i contributi assistenziali e previdenziali. Data l'incerta natura dell'IRAP sarebbe opportuno definire fin d'ora gli effetti su quest'ultima imposta, la cui entrata in vigore comporterà l'abolizione dell'ICIAP. Si deve ritenere che non siano state tenute presenti esigenze di coordinamento.

All'articolo 2 comma 4 la lettera *a)* va sostituita dalla seguente:

«*a)* in presenza di condizioni ostative alla definizione, limitatamente agli elementi, dati e notizie occultati intenzionalmente, di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito, superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a 150 milioni di lire».

All'articolo 2 comma 4, sopprimere la lettera *b)*.

All'articolo 2 comma 5 e all'articolo 3 comma 3 occorre un necessario coordinamento con il decreto delegato sulle sanzioni tributarie non penali.

All'articolo 3 occorre prevedere espressamente la facoltà di intervento da parte della Direzione delle Entrate in caso di eventuale disaccordo per divergenza di opinioni fra l'ufficio imposte dirette e l'ufficio IVA.

Articolo 15 occorre un necessario coordinamento con il decreto delegato sulle sanzioni tributarie non penali.

ARMANI, BERRUTI, CONTE, PACE Giovanni, TREMONTI,  
BIASCO Francesco, BOSELLO, D'ALÌ, PASTORE, PEDRIZZI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della Pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente provvisorio deputato*  
Raffaele MAROTTA

*La seduta inizia alle ore 15.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI*  
(R030 000, B31<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il Presidente provvisorio Raffaele MAROTTA constatata la mancanza del numero legale rinvia ad altra seduta l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari. La Commissione sarà convocata in altra data dai Presidenti delle Camere.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**41<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del senatore*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 12,55.*

**(2450)** *Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)*

Il presidente ANDREOLLI illustra il provvedimento, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore MAGGIORE conferma la sua obiezione, già formulata in sede di esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, circa la sostanziale reiterazione di decreti precedenti. Richiede, pertanto, di rimettere l'esame alla sede plenaria.

L'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

**(2449)** *Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura*

**(580) LAVAGNINI ed altri.** – *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

**(1874) MANFREDI.** – *Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2449, non ostativo sui disegni di legge nn. 580 e 1874)

Il relatore LUBRANO DI RICCO sottolinea il contenuto eterogeneo del decreto-legge, presumibilmente derivante dall'esigenza di limitare il ricorso ai provvedimenti d'urgenza. Nondimeno, conferma la sua opinione critica sulla adozione di decreti non omogenei e non corrispondenti al titolo, in difformità dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Osserva, inoltre, che gli interventi per gli incendi boschivi e per il fermo biologico della pesca non hanno ormai alcun carattere straordinario ma sono largamente prevedibili e pertanto suscettibili di una disciplina normativa a carattere permanente. Quanto ai disegni di legge connessi, ricorda che anche alla Camera dei deputati sono state intraprese iniziative in tema di incendi boschivi: in una di esse, in particolare, si prevede anche una definizione normativa del bosco, in assenza della quale persistono notevoli problemi applicativi delle disposizioni vigenti. Propone, infine, di formulare un parere non ostativo sui disegni di legge connessi e un parere favorevole con osservazioni sul decreto-legge, richiamandosi ai rilievi svolti dianzi.

La Commissione consente.

**(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore**

**(458) FUMAGALLI CARULLI.** – *Norme per la protezione delle opere di disegno industriale*

**(2157) CENTARO ed altri.** – *Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma*

(Parere su testo del relatore e su emendamenti alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI osserva che l'articolo 4 del testo del relatore prevede misure cautelari anche in assenza di contraddittorio e ritiene che tali misure debbano essere ammesse solo in casi eccezionali e normativamente circostanziati. Quanto all'articolo 7, le funzioni di vigilanza attribuite alla SIAE e all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria non sono qualificate in riferimento ai compiti propri di tali organismi, mentre non è considerata la possibile competenza di altri enti, come ad esempio il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La stessa carenza rivelano gli articoli 8 e 9 riguardo alle funzioni ispettive. In ordine all'articolo 7, propone pertanto un parere favorevole, a condizione che sia accolto l'emendamento sostitutivo del Governo diretto a limitare le funzioni di vigilanza in ragione dei compiti propri della SIAE. Quanto all'articolo 11, vi si prevede, con l'articolo 174-ter, un provvedimento di competenza del questore non assistito dalle necessarie garanzie di contraddittorio, prescritte dalla legislazione vigente anche

per i procedimenti amministrativi. In ordine all'articolo 12, egli considera incongruo il rinnovo annuale delle iscrizioni, che contraddice il necessario automatismo e la certezza dei tempi, peraltro non sufficientemente assicurati. Sull'articolo 15, capoverso 4, non ritiene giustificato il trattamento indifferenziato per i casi di contraffazione e di mancanza del contrassegno. Rileva, inoltre, che il contrassegno SIAE non potrebbe comunque essere assistito da una tutela contraddittoria verso il principio della libera circolazione delle merci in ambito comunitario. Sugli emendamenti soppressivi, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole sul testo del relatore, trasmesso dalla Commissione di merito, a condizione che sia accolto l'emendamento 7.3 del Governo, e con le osservazioni espresse dal relatore Besostri sulle altre parti dello stesso testo.

**(211) SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell'ergastolo**

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, che nel complesso postulano un radicale ed esteso intervento sul sistema sanzionatorio penale: a suo avviso, ove la Commissione di merito si orienti in tal senso, sarebbe preferibile ricorrere allo strumento della delegazione legislativa, al fine di assicurare un risultato normativo più coerente.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che nella precedente legislatura la Commissione giustizia del Senato aveva elaborato, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento, un testo normativo per la revisione dell'intero Libro I del Codice penale, comprendente pertanto anche una nuova configurazione del regime sanzionatorio. Ritenendo che l'eventuale revisione del sistema delle pene non possa prescindere da un approccio complessivo, propone di rinviare il seguito dell'esame per svolgere una riflessione al riguardo.

La Sottocommissione consente e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(2464) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen tra gli Stati dell'unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativamente all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con atto finale, protocollo e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge sottolineando la particolare importanza degli Accordi e auspicando che sia rispettato il

termine per la loro entrata in vigore. Propone quindi un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

**(2257) Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il senatore BESOSTRI riferisce in sostituzione della relatrice designata Dentamaro, proponendo un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

**(2259) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

**(2334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ espone il contenuto del disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

**(2371) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XIX Riunione, tenutasi a Parigi il 16 gennaio 1996**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

**(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico**

(Parere su testo del relatore e su emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul testo del relatore presso la Commissione di merito, che estende notevolmente l'oggetto dell'iniziativa

va originaria; rileva, in particolare, la disposizione che prevede il trasferimento allo Stato del personale cosiddetto A.T.A. (articolo 8): tale operazione è a suo avviso da condividere, purchè realizzata in funzione dell'autonomia degli istituti scolastici, prevista dalla legge n. 59 del 1997. Quanto agli emendamenti, richiama l'attenzione su alcune proposte di natura transitoria e derogatoria, che in alcuni casi tendono a non rispettare il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi, e in particolare per le qualifiche dirigenziali.

Il senatore BESOSTRI rileva che alcuni emendamenti ammettono passaggi di ruolo che non tengono conto delle attività esercitate attualmente.

Si conviene, quindi, di esprimere un parere favorevole sul testo in esame, con l'osservazione indicata dal relatore Andreolli in ordine all'articolo 8, e di segnalare, quanto agli emendamenti, la necessità di assicurare il rispetto del principio del pubblico concorso, in particolare per l'accesso a qualifiche dirigenziali, tenendo conto, in caso di transito ad altro ruolo, della omogeneità tra le attività al momento del passaggio.

**(2379) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Misure di riordino del settore lattiero-caseario**

**(2402) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario**

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI riferisce congiuntamente sui disegni di legge, che propongono soluzioni diverse, ma non suscitano rilievi, per quanto di competenza.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

**(2421) Deputati FERRARI ed altri. – Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione propone un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

**63<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la protezione civile Barberi, per il tesoro Cavazzuti e per le finanze Marongiu e Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**(1286) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano quelli contrassegnati con i numeri 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4, 7.4, 7.2, 7.5, 7.16, 7.17, 12.8 e 12.7, dai quali possono derivare minori entrate per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario su tutti gli emendamenti citati dal relatore, precisando che da essi conseguono minori entrate per il bilancio statale.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4, 7.4, 7.2, 7.5, 7.16, 7.17, 12.8 e 12.7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2449) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che il provvedimento concerne disposizioni varie in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.

In particolare, l'articolo 1 concerne la campagna antincendi boschivi 1997 e utilizza, al comma 4, la quota dello Stato dell'8 per mille del gettito IRPEF per la copertura dei relativi oneri. L'articolo 2 riguarda gli interventi a favore delle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa di cui alla legge n. 433 del 1991 e prevede, al comma 3, l'incremento di 8 miliardi dei relativi stanziamenti attraverso una procedura, gestita dalla Regione siciliana, sui cui profili ed implicazioni appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Il comma 3 dell'articolo 4 prevede la soppressione dell'undicesimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1997, con conseguenti possibili oneri finanziari aggiuntivi. L'articolo 6, infine, utilizza il Fondo sanitario nazionale per la parziale copertura finanziaria degli oneri previsti in tale disposizione, disponendo una contestuale riduzione dell'accantonamento per l'anno 1997 di cui alla legge n. 218 del 1988.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sul comma 4 dell'articolo 1 e sull'articolo 6. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, precisa che si tratta della parziale finalizzazione di risorse finanziarie già esistenti. Con riguardo al comma 3 dell'articolo 4, segnala che la disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

Il presidente COVIELLO segnala l'opportunità di raccomandare al Governo la sollecita emanazione del provvedimento di riparto della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza statale, nonchè del regolamento per la disciplina della procedura di emanazione dello stesso.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere di nulla osta, raccomandando al Governo di presentare con sollecitudine il piano di riparto della quota statale dell'8 per mille per l'anno finanziario 1997, nonchè il regolamento sulla procedura di ripartizione e utilizzo di tali risorse.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta di parere formulata dal relatore.

**(1388) Emendamenti al disegno di legge: *Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142***

(Parere alla 1ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già esaminato il testo del disegno di legge nonchè numerosi emendamenti. Pervengono ora ulteriori emendamenti in materia di compensi spettanti ai componenti di vari organi collegiali preposti allo svolgimento di procedimenti elettorali. Tali emendamenti comportano maggiori oneri

per il bilancio statale o degli enti locali, che peraltro non vengono quantificati nè coperti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti, eccetto che su quello 10.0.14, sul quale esprime parere favorevole a condizione che la parola «periodicamente» sia sostituita da quelle «a partire dal mese di aprile dell'anno 2000».

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13 e 10.0.14.

**(2287) Proroga dei termini**

(Parere alla 1ª Commissione sugli articoli 15, 21, 28 e 29 del testo e sugli emendamenti: favorevole sul testo; contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che sul disegno di legge riguardante la proroga dei termini, la Commissione competente nel merito ha proposto lo stralcio di tutte le disposizioni non rientranti nella sua competenza specifica. Pertanto, il parere della Sottocommissione è per ora limitato agli articoli 15, 21, 28 e 29, nonchè ai relativi emendamenti.

Sull'articolo 15 si segnalano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, al comma 2 e al comma 5, sulle quali appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

È altresì necessario un approfondimento sugli effetti finanziari dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 21.

Gli emendamenti 15.1 e 15.2 implicano maggiori oneri non quantificati, mentre l'emendamento 15.0.1 è privo di copertura finanziaria.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15, così come i commi 2 e 5 dello stesso articolo, contengono previsioni normative da cui non conseguono effetti onerosi per il bilancio dello Stato. Quanto all'articolo 21, fa presente che si tratta di un mero chiarimento riguardo alla normativa vigente in materia di contributi all'editoria. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.0.1, che comportano maggiori oneri.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli articoli 15, 21, 28 e 29 del disegno di legge in titolo. Esprime inoltre parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.0.1.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

**Seduta congiunta con la**

**V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 14,30*

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, Ciampi.

---

### **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, Emigrazione)**

**(4<sup>a</sup> - Difesa)**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 20*

*Procedure informative*

Comunicazioni del Governo sui più recenti sviluppi della situazione in Albania.

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 14,30*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (*Doc. LVII, n. 2*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Proroga di termini (2287).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

- SALVI ed altri. - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

VI. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
  - MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
  - CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 8,30 e 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286).
- COSTA - Carta dei diritti del contribuente (619).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali (n. 101).

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (*Doc. LVII, n. 2*).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).

- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

V. Esame dei disegni di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee» (2135).

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma della aviazione civile (n. 94).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente poste in società per azioni:

- Audizione dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del settore delle comunicazioni.

*In sede redigente*

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

II. Esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Misure di riordino del settore lattiero-caseario (2379).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Misure in materie di riordino del settore lattiero-caseario (2402).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (2449).
- Proroga di termini (2287).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Deputati FERRARI ed altri. - Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Procedure informative*

Interrogazione.

---

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 15 e 20,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori (227).

- DE LUCA Athos. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
  - DE LUCA Athos. - Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
  - PONTONE ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
  - ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
  - LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
  - CIONI ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).
- 

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 15*

### *Procedure informative*

- I. Interrogazioni.
- II. Indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: calendario delle audizioni.

### *In sede referente*

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
  - SPECCHIA ed altri. - Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).
  - ZANOLETTI ed altri. - Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
  - SMURAGLIA. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
  - BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (n. 102).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di ripartizione del capitolo di bilancio 1230 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1997 (n. 104).
-

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 8,30*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Vice Direttore generale della Banca d'Italia; audizione del Presidente e di altri rappresentanti della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

*In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (1549).
- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (2449).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- Proroga di termini (2287).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
  - DE LUCA Athos. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
- DE LUCA Athos. - Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
- PONTONE ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
- ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
- LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
- CIONI ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
  - COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090)
- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le riforme costituzionali**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 10,30*

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 20*

Esame della seconda relazione conclusiva su attività svolte.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Mercoledì 4 giugno 1997, ore 20*

Inchiesta su stragi e depistaggi:

– Audizione del dottor Giovanni Arcai.





